

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**EDIZIONE NON DEFINITIVA**

**FASCICOLO N. 2**

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

## EMENDAMENTI

presentati in 5<sup>a</sup> Commissione

AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006 (A.S. n. 3613)

RELATIVI AGLI ARTICOLI DA 39 A 52.

TESTI DEGLI EMENDAMENTI ULTERIORI

OVVERO RIFORMULATI IN SEDUTA, RELATIVI

AGLI ARTICOLI DA 1 A 35.

**EMENDAMENTO ACCOLTO  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3614**

**Art. 13.**

**13.1**

IL RELATORE

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (26 ottobre 2005)**

*Al comma 3, sostituire le parole: «della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima» con le seguenti: «del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100,», e sostituire le parole: «, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima» con le altre: «del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura».*

---

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3613**

**Art. 1.**

**1.0.1/1**

MORANDO

*All'emendamento 1.0.1, comma 1, sostituire le parole da: «maggiore» fino a: «Parlamento» con le altre: «più puntuale e costante analisi degli andamenti di finanza pubblica».*

---

**1.0.1/2**

MICHELINI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 1, aggiungere, in fine: «e previdenziali».*

---

**Art. 17.****17.0.13**

FORCIERI, MORANDO, CADDEO

*Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Sviluppo dell'industria per la difesa)*

1. Sono autorizzati contributi di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2021, di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2007 al 2022 e di ulteriori 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2008 al 2023, per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative».

*Conseguentemente, all'articolo 67, alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 30.000;

2007: – 60.000;

2008: – 135.000.

---

**Art. 22.****22.53 (testo 2)**

PIROVANO, FRANCO PAOLO, MORO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, i comuni, se in possesso delle caratteristiche sotto elencate, possono per il triennio 2006-2008 aumentare le spese correnti dell'anno 2004 nella percentuale media di aumento delle entrate iscritte nel Titolo I e III del bilancio di previsione assestato per l'anno 2005 e di quelle iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2006, rispetto alla medesima voce del bilancio consuntivo dell'anno 2004:

- a) popolazione non superiore a 15.000 abitanti;
- b) indice di autonomia finanziaria rilevato nell'anno 2004 non inferiore al 95 per cento;
- c) indice di autonomia impositiva rilevato nell'anno 2004, non inferiore al 62 per cento.

Ai medesimi enti locali non si applica il comma 11».

*Conseguentemente, a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della tabella C.*

---

**Art. 34.**

**34.24 (testo 2)**

IZZO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le autorità di Bacino di rilievo nazionale sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato, in servizio nel 2005, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente le voci di parte corrente della Tabella C.*

---

**Art. 35.****35.36 (testo 2)**

FERRARA

*Al comma 4, dopo le parole: «le amministrazioni di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «dell'articolo 34».*

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente le voci di parte corrente della Tabella C.*

---

**35.51 (testo 2)**

FERRARA

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«7-bis. All'articolo 2, della legge 13 agosto 1984, n. 476 è soppresso il periodo, dalle parole: "Qualora dopo il conseguimento" alle parole: "ai sensi del secondo periodo"».*

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella C.*

---

**Art. 39.****39.1**

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, CANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**39.2**

BETTONI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, CADDEO

*Sopprimere il comma 1.*

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, *aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

**«Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**39.3**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI, LONGHI, CADDEO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il completamento dei programmi di investimento in strutture sanitarie, già definiti nei piani sottoscritti tra Regioni ed INAIL, il Mini-



stro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri per ripartire le risorse residue».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**39.4**

SERVELLO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «fatti salvi gli interventi in presidi ospedalieri che abbiano già ottenuto comunicazione di finanziamento e il parere positivo della Direzione Generale della Sanità».

---

**39.5**

TREDESE, DANIELI, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, gli Accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro 18 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo, perdono efficacia, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli Accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata ma valutata non ammissibile al finanziamento entro 24 mesi dalla sottoscrizione del-

l'Accordo medesimo, nonché relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro 9 mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli Enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.

*1-ter.* Le risorse rese disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 1bis, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi Accordi di programma, per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture per l'attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia, nonché per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, gli ospedali classificati, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'art. 20 della legge 11 marzo n. 67 e successive modifiche.

*1-quater.* In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentarsi entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto che la perdita di efficacia degli Accordi già sottoscritti, di cui al comma 1-bis, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata a parte degli interventi previsti corrispondenti al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi».

---

### 39.6

TREDESE, DANIELI, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fermo restando il limite di spesa annualmente assumibile entro gli importi definiti in tabella D, l'importo di cui all'articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 20 miliardi di euro».

---

**39.7**

FALOMI

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

---

**39.8**

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI, LONGHI, CADDEO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

---

**39.9**

BETTONI, DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI, PIZZINATO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per contribuire al potenziamento ed ammodernamento tecnologico del Servizio Sanitario Nazionale è istituito, presso il Ministero della salute, il "Fondo per l'innovazione tecnologica in sanità", con dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006,2007 e 2008».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)*

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari all' 1 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei

quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

---

### 39.10

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico», inserire le seguenti: «di diritto pubblico».*

---

### 39.11

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI, LONGHI, CADDEO

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

---

**39.12**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Al comma 4, dopo le parole: «dell’Agenzia per i servizi regionali,» aggiungere le seguenti: «di rappresentanti dei consumatori ed utenti, dei comitati di partecipazione delle associazioni dei diritti, definiti con le modalità di cui all’articolo 38 comma 4».*

*Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**39.13**

IL RELATORE

*Al comma 4, ultimo periodo, e al comma 7, sostituire la parola: «adottare» con la seguente: «emanare».*

**39.14**

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI, CADDEO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, gli istituti zooprofilattici sperimentali determinano le dotazioni organiche tenendo*

conto dell'obbligo di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dal Piano Sanitario Nazionale e dell'incremento dei servizi agli stessi richiesti in attuazione dei Regolamenti Comunitari e dalle continue emergenze interessanti la sanità pubblica veterinaria. Il potenziamento del numero dei posti in organico, non può comportare una spesa superiore a quella finanziata annualmente con il fondo di dotazione, distribuito dal Ministero medesimo ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e da erogare direttamente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze agli istituti zooprofilattici sperimentali. Per far fronte alle esigenze derivanti dagli impegni previsti dal presente comma, gli istituti zooprofilattici sperimentali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono autorizzati, nel limite di spesa di 10 milioni di euro, ad instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 30.000;  
2007: - 30.000;  
2008: - 30.000.

---

### **39.15**

TREDESE, DANIELI, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale, la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002 è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le Regioni e le Province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite:

a) le modalità di alimentazione e aggiornamento dalla banca dati del Ministero della salute necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti;

b) le modalità con le quali le Aziende Sanitarie devono fornire anche al Ministero della Salute, per l'istituzione di un osservatorio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002. Le Regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della Salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i Direttori Gene-

rali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria.

*6-ter.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, comma 9, lettera *b)* della presente legge in materia di repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui al comma precedente viene stabilita, con l'istituzione del repertorio dei dispositivi medici, la data a partire dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo.

*6-quater.* Le aziende che producono o mettono in commercio Italia dispositivi medici, dichiarano mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute - Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti e la sua ripartizione nella singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'Allegato al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004: pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche.

*6-quinquies.* Entro la data di cui al comma *6-quater*, le aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici versano sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del ministero della salute su appositi capitoli del Ministero della salute.

*6-sexies.* I produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma *3-bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, o altre informazioni previste da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo citato.

*6-septies.* Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione, sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della Salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute su appositi capi-

toli, al fine di essere utilizzati per le attività previste dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e da successive disposizioni».

---

**39.16**

ZANDA

*Al comma 7, sostituire le parole da: «certificazione dei bilanci» fino alla fine del comma, con le seguenti: «effettuazione della revisione contabile, da parte di professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili o di società di revisione, del bilancio di esercizio delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie, nonché di misurazione e valutazione dei risultati ottenuti dalla gestione dei predetti enti rispetto agli obiettivi prefissati, in termini di qualità, economicità, efficienza ed efficacia dei servizi resi».*

---

**39.17**

IL RELATORE

*Al comma 7, dopo le parole: «istituti di ricovero e cura a carattere scientifico», inserire le seguenti: «di diritto pubblico».*

---

**39.18**

ZANDA

*Sopprimere il comma 8.*

---

**39.19**

SOLIANI

*Sopprimere il comma 8.*

---



**39.20**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Al comma 8, aggiungere, in fine: «, nonché quelle che non possono essere, erogate per mancanza di strutture adeguate presenti sul territorio regionale».*

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**39.21**

PIZZINATO, TONINI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni del presente comma non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».*

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.200;  
2007: - 1.200;  
2008: - 1.200.

**39.22**

GIARETTA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Dal 1° gennaio 2006 per le persone affette dalla sindrome di Crigler-Najjar, il pagamento delle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica è esente da qualsiasi imposta.

Con decreto del Ministero dell'economia sono stabilite le modalità per l'attuazione della presente norma».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 15.000;

2007: - 15.000;

2008: - 15.000.

---

**39.23**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando le risorse del proprio bilancio, possono stabilire, al fine di un contenimento della dinamica della spesa sanitaria e con riferimento alle prestazioni erogate nella Regione, sistemi di governo della mobilità sanitaria interregionale effettuata dai propri residenti che garantiscano il rispetto dei criteri di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni».

---

**39.24**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Al comma 9, dopo le parole: «in regime» aggiungere le seguenti: «di cure domiciliari, nonché in regime».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**39.25**

TATÒ

*Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", reintroduce tra i livelli essenziali di assistenza la seguente prestazione: diatermia a microonde, trazione vertebrale, ionoforesi».

*Conseguentemente, alla Tabella A rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti:*

2006: - 20.000;  
2007: - 20.000;  
2008: - 20.000.

---

**39.26**

TATÒ

*Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", reintroduce tra i livelli essenziali di assistenza la seguente prestazione: ionoforesi».

*Conseguentemente, alla Tabella A rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;  
2007: - 10.000;  
2008: - 10.000.

---

**29.27**

TATÒ

*Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", reintroduce tra i livelli essenziali di assistenza la seguente prestazione: diatermia a microonde».

*Conseguentemente, alla Tabella A rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.000;  
2007: - 4.000;  
2008: - 4.000.

---

**39.28**

TATÒ

*Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni con-

cernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", reintroduce tra i livelli essenziali di assistenza la seguente prestazione: trazione vertebrale».

*Conseguentemente, alla Tabella A rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.000;

2007: - 4.000;

2008: - 4.000.

---

### 39.29

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Al punto 9, lettera b), sostituire la parola: «integrativa» con la seguente: «gratuita».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 66-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**39.30**

TATÒ

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: "convenzionato" aggiungere le seguenti: "o da struttura sanitaria accreditata".

---

**39.90**

TATÒ

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-ter. Alla legge 4 gennaio 1990 n. 1, Allegato, dopo le parole: "Depilatori elettrici ed elattronici" aggiungere le seguenti: "Depilatori ad aghi". Dopo le parole: "Laser estetico" aggiungere le seguenti: "di ultima generazione ad esclusione di quelli per la pratica chirurgica tipo CO2, Argon».

---

**39.31**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Per la prosecuzione del progetto di assistenza sanitaria domiciliare integrata previsto dall'articolo 53 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006».

*Conseguentemente, alla tabella A dello stato di previsione del Ministero della salute apportare le seguenti modificazioni:*

2006: - 13000;  
2007: -  
2008: - .

---

**39.32**

IL RELATORE

*Al comma 14, nel secondo periodo, sostituire le parole: «articoli 6, comma 2» con le seguenti: «articoli 6, comma 3» e la parola: «numero» con la seguente: «capoverso».*

---

**30.33**

CUTRUFO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per l'ammodernamento tecnologico del sistema ospedaliero pubblico nelle regioni del Mezzogiorno. Al Fondo sono destinati 950 milioni di euro per l'anno 2006».

*Conseguentemente dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Programma straordinario aggiuntivo triennale di alienazione di immobili dello Stato)*

1. È disposto un programma straordinario aggiuntivo triennale per l'alienazione di immobili dello Stato ad uso non abitativo mediante vendita, anche in deroga alla normativa vigente per la scelta del contraente e per le procedure di aggiudicazione e stipulazione dei contratti. I proventi derivanti dall'alienazione affluiscono ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Ove al momento dell'alienazione le unità immobiliari indicate al comma 1 risultino utilizzate come sedi di uffici delle amministrazioni che non possano essere trasferiti, l'Agenzia del demanio stabilisce con l'acquirente specifiche condizioni per il mantenimento della loro attuale destinazione, stipulando a questo fine appositi contratti di locazione a condizioni di mercato. Il relativo onere, per il primo triennio, è posto a carico dei proventi dell'alienazione.

3. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, l'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2006, definisce il programma straordinario aggiuntivo triennale di dismissioni e alienazioni di immobili nel limite massimo complessivo di 4 milioni di metri quadrati, per un valore di almeno 11800 milioni di euro, da attuare in ragione di 5100 milioni di euro per l'anno 2006, di 1800 milioni di euro per l'anno 2007 e di 4900 milioni di euro per l'anno 2008».

*All'articolo 44, comma 1, sostituire le parole: «1.140 milioni» con le seguenti: «1.590 milioni».*

*Sostituire l'articolo 50, con il seguente:*

**«Art. 50.**

*(Programmi straordinari di ricerca e sviluppo e rifinanziamento del Fondo per gli investimenti della ricerca di base)*

1. Al fine di consentire la ripresa di competitività del sistema produttivo nazionale, anche in relazione agli obiettivi di sviluppo fissati dalla Strategia di Lisbona, sono autorizzati programmi straordinari di ricerca e sviluppo e di rafforzamento dimensionale per l'internazionalizzazione delle imprese, diretti al recupero di quote di mercato e all'accrescimento dei livelli occupazionali, con particolare riguardo alle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e del Centro-Nord.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle attività produttive, entro il 28 febbraio 2006, provvede alla ripartizione delle risorse tra i vari interventi, con esclusione di spese di natura corrente e mediante attualizzazione delle spese di carattere pluriennale.

3. Per il finanziamento degli interventi compresi nei programmi straordinari indicati al comma 1 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo al quale sono destinati 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

4. Al fine di garantire il migliore sostegno alle attività di ricerca di base, in coerenza con gli obiettivi posti dal Programma nazionale di ricerca per gli anni 2005-2007, il Fondo per gli investimenti della ricerca di base, istituito dall'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è rifinanziato per 750 milioni di euro per l'anno 2006».

*Dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 50-bis.**

*(Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio)*

1. I comuni capoluogo di provincia sono autorizzati ad adottare appositi programmi integrati di strategie innovative, compatibili con gli obiettivi di rivitalizzazione e di sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea, per la realizzazione di interventi di recupero urbano e di riqualificazione delle condizioni urbanistiche, edilizie e ambientali nelle città metropolitane, nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze regionali in materia.

2. I programmi di cui al comma 1 sono costituiti da un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati, idonei a perseguire finalità di risanamento ambientale, di razionalizzazione e potenziamento



dell'offerta abitativa e di sviluppo economico, secondo tipologie di intervento concernenti in particolare:

a) razionalizzazione e potenziamento degli insediamenti di edilizia residenziale e no, anche mediante processi di delocalizzazione totale o parziale verso aree limitrofe;

b) recupero e miglioramento degli uffici pubblici, favorendo le condizioni di accessibilità dell'utenza;

c) risanamento conservativo e valorizzazione dei beni immobili aventi valore storico, artistico e culturale, nonché inserimento di elementi di arredo urbano nel tessuto complessivo;

d) ammodernamento e potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti;

e) miglioramento dei servizi a rete, commisurati alle effettive esigenze della domanda e nel rispetto delle condizioni ambientali e di sviluppo compatibile;

f) promozione di iniziative di carattere produttivo, artigianale, commerciale, dei servizi e sociale, con particolare riguardo alle periferie.

3. Per la predisposizione dei programmi di cui al comma 1, i comuni capoluogo di provincia possono istituire un apposito ufficio speciale.

4. I programmi preliminari sono approvati dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla loro presentazione, e successivamente sono trasmessi a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del programma preliminare, le pubbliche amministrazioni competenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il programma definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa, delle caratteristiche di prestazione e delle specifiche funzionali individuate nel programma preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal comune capoluogo a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del programma preliminare da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni. La conferenza di servizi di cui al presente comma ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi, il comune capoluogo valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il predetto termine da parte delle pubbliche amministrazioni competenti con le indicazioni vincolanti contenute nel programma preliminare approvato. Nei trenta giorni successivi, il comune approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il programma definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. L'approvazione del programma definitivo sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato. Gli enti locali prov-

vedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza. In sede di approvazione dei programmi, ne viene stabilito il grado di priorità sulla base di criteri oggettivi preventivamente deliberati dal consiglio comunale stesso.

5. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 4, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ripartito semestralmente, a decorrere dal 30 giugno 2006, sulla base delle istanze pervenute. Dette istanze devono contenere tutti gli elementi necessari per stabilire il grado di rilevanza dell'intervento con riferimento ad uno specifico ambito territoriale delimitato dal comune capoluogo dei comuni della provincia e in relazione al quale sono individuate la consistenza del degrado urbanistico, ambientale, edilizio, economico e sociale, secondo criteri e parametri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun programma individua anche le possibili fonti finanziarie aggiuntive in favore delle iniziative da realizzare, con riguardo a:

- a) cofinanziamento da parte dell'Unione europea;
- b) finanziamenti della Regione e degli altri enti locali territoriali;
- c) stipula di accordi di programma;
- d) finanziamenti disposti da leggi nazionali e regionali per finalità coincidenti con quelle stabilite nel programma;
- e) risorse conferite da soggetti privati.

7. Per la realizzazione delle opere di interesse pubblico, con particolare riguardo alla realizzazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi pubblici il sindaco del comune capoluogo di provincia opera con poteri straordinari sottoposti esclusivamente alle norme costituzionali, ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme comunitarie. I commissari straordinari possono costituire apposite società per azioni, provvedendo alla scelta dei soci privati sulla base di manifestazioni d'interesse a seguito di avviso pubblico, stabilendo i criteri di partecipazione, di eventuali emissioni obbligazionarie e di altre forme di ricorso al mercato. Gli interventi pubblici e privati previsti dal presente articolo sono realizzati in regime di concessione o di convenzione, secondo la vigente normativa in materia.

8. Gli importi assegnati a carico del fondo istituito a norma del comma 5 per la realizzazione degli interventi autorizzati ai sensi del presente articolo non concorrono al computo delle spese rilevanti per l'applicazione del patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 22.

9. In sede di prima applicazione del presente articolo, la dotazione del Fondo istituito a norma del comma 5 è stabilita in 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007».

**«Art. 50-ter.**

*(Esenzione quinquennale dall'imposta sui redditi in favore delle nuove imprese costituite nelle aree depresse)*

1. I redditi delle nuove imprese costituite, in forma di società per azioni e in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata e di società cooperativa, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2008, nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nelle medesime aree sono interamente esenti dall'imposta sui redditi delle società per cinque anni dalla loro costituzione.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di nuove imprese costituite, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2008, nelle aree indicate al comma 1, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi sono interamente esenti dall'imposta sui redditi per cinque anni dalla loro costituzione.

3. L'esenzione prevista dai commi 1 e 2 non è cumulabile con i benefici previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché 62 e 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dai commi 1 e 2 sono determinate con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente dalle nuove imprese indicate ai commi 1 e 2, così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie, sono ridotti alla metà per cinque anni dalla loro costituzione».

*All'articolo 51, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dallo gennaio 2006 e sino al 31 dicembre 2008 è riconosciuto a tutti i soggetti operanti nei settori manifatturieri e nei servizi collegati l'esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nella misura minima di tre punti percentuali ovvero nella maggiore misura determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il limite massimo complessivo di spesa di 4500 milioni di euro per il 2006, di 4100 milioni di euro per il 2007 e di 4300 milioni di euro per il 2008.

2. I settori e servizi collegati, ai quali si applica l'esonero contributivo previsto dal comma 1, sono individuati con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il

CIPE può altresì aumentare la misura percentuale dell'esonero entro il limite di spesa indicato nello stesso comma 1».

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Concordato preventivo per gli anni 2006 e 2007)*

1. Nelle more della progressiva applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che disciplinano la pianificazione fiscale concordata, è istituito un concordato preventivo per il periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2006 e per il successivo.

2. L'osservanza degli obblighi fiscali derivanti dall'adesione al concordato preventivo comporta:

a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;

b) la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, salvo che non vengano richiesti dal cliente;

c) la limitazione dei poteri di accertamento.

3. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, con esclusione di coloro che:

a) non erano in attività alla data del 31 dicembre 2003;

b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004; non si tiene conto dei ricavi indicati all'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

c) si sono avvalsi di regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2004 o per quello in corso al 10 gennaio 2006; sono comunque ammessi coloro che si siano avvalsi del concordato preventivo previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.

4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo d'impresa o di lavoro autonomo di 3.000 euro:

a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2004 almeno del 10 per cento e il relativo reddito almeno del 9 per cento, anche a seguito di adeguamento nella dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi minimi concordati per il 2006 almeno dell'11 per cento e il reddito minimo concordato riferito al 2006 almeno del 10 per cento, anche a seguito di adeguamento nella dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, è consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2004 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni e interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.

6. Ai fini di quanto previsto dai commi 4 e 5 si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.

7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso allo gennaio 2004 l'imposta è determinata separatamente con l'aliquota dell'8 per cento. L'aliquota è, invece, dell'11 per cento per i soggetti indicati all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2004 sia stato superiore a 100.000 euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità indicate al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimo reddituale; se il contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati alla parte eccedente il minimo reddituale.

8. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

9. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base:

a) all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

10. Per i medesimi periodi d'imposta indicati al comma 9, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato.

11. Il contribuente che non soddisfa le condizioni prescritte al comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi. In questo caso:

a) il contribuente decade dai benefici indicati al comma 2;

b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o compensi indicati al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari e imprevedibili; in quest'ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni prescritte al comma 4.

12. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale si applica alle operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta, da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui è approvato il modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, definisce le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA.

13. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli dell'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli previsti dall'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico. Il periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4.

14. L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione resa tra il 10 gennaio e il 16 marzo 2006. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*,

sono stabilite le modalità di presentazione della comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5.

15. Gli acconti d'imposta dovuti per l'anno 2007 dai soggetti che aderiscono al concordato preventivo sono calcolati sugli importi concordati a norma del comma 4.

16. La sospensione dell'esercizio dell'attività, ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. La disposizione del presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore della presente legge».

*All'articolo 67, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 143.000;  
2007: + 143.000;  
2008: + 143.000.

---

### **39.34**

BAIO DOSSI, GAGLIONE

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Per l'assistenza farmaceutica ai malati di Alzheimer è destinato per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 la somma 100 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 28, inserire il seguente:*

«28-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte

sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

---

**39.35**

BAIO DOSSI, GAGLIONE

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. A sostegno della ricerca e della cura del morbo di Parkinson, per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno per il triennio 2006-2008».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 28, inserire il seguente:*

«28-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

---

**39.36**

BAIO DOSSI, GAGLIONE

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. A partire dal 1° gennaio 2006, i diritti e i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e, sino all'entrata in vigore della nuova disciplina organica sull'assistenza, l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 è riconosciuta dalla nascita, su richiesta, alle persone con Sindrome di Down».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66 inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui



tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

---

**39.37**

BAIO DOSSI, GAGLIONE

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. Per le persone con sindrome di Down considerate in situazione di gravità ai sensi dell'art. 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la pensione di reversibilità è cumulabile con redditi da lavoro».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

---

**39.38**

BAIO DOSSI, GAGLIONE

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di promuovere un programma nazionale di odontoiatria sociale, è destinato alle Regioni uno stanziamento di 500.000.000 di euro finalizzati al funzionamento degli ambulatori odontoiatrici delle Asl, relativamente ai servizi di ortodonzia e protesi, per l'acquisto di attrezzature. Un ulteriore stanziamento di 600.000.000 di euro è destinato alle Regioni per l'erogazione in convenzione, da parte di specialisti odontoiatri esterni alle Asl, di prestazioni di ortodonzia e protesi».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**39.39**

BAIO DOSSI, GAGLIONE

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Per le esigenze connesse agli impegni internazionali dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è disposto uno stanziamento aggiuntivo per l'anno 2006 pari a 250 milioni di euro finalizzato per 100 milioni di euro al reintegro del Fondo globale per la lotta all'HIV, all'AIDS, Tubercolosi e Malaria e per 150 milioni di euro al finanziamento di organismi multilaterali ed alle organizzazioni non governative».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 66-bis.**

*(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico)*

1. A decorrere dallo gennaio 2006, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifica-

zioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

---

**39.40**

BAIO DOSSI, GAGLIONE

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), numero 2), della legge 7 aprile 2003, n. 80, per l'anno 2006, sui prodotti garantiti secondo gli *standards* delle organizzazioni esterne di certificazione del Fairtrade Labelling, e sui prodotti importati secondo la Carta italiana dei criteri sulla commercializzazione equo solidale, l'aliquota di imposta sul valore aggiunto è fissata al 10 per cento».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 66-bis.**

*(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

---

**39.41**

BAIO DOSSI, GAGLIONE

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. I cittadini affetti da patologie croniche con esigenze di continue terapie ed esami clinici in ospedale possono usufruire del servizio di trasporto con auto ambulanze a carico del Servizio Sanitario Nazionale».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 10 per cento.*

---

**39.42**

PERUZZOTTI, FRANCO Paolo, MORO

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

*Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 50.000;  
2007: - 50.000;  
2008: - 50.000.

---

**39.43**

CHIUSOLI, ZAVOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, PIZZINATO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto dagli articoli 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e dall'articolo 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n.289».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 15.000;  
2007: - 15.000;  
2008: - 15.000.

---

**39.44**

LAURO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

*Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 1.200;  
2007: – 1.200;  
2008: – 1.200.

---

### **39.45**

IZZO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«16. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati da una applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 1.200;  
2007: – 1.200;  
2008: – 1.200.

---

### **39.46**

FABRIS

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 1.200;  
2007: – 1.200;  
2008: – 1.200.

---

**39.47**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, 289».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.200;  
2007: - 1.200;  
2008: - 1.200.

---

**39.48**

FABBRI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente comma:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli arti. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.200;  
2007: - 1.200;  
2008: - 1.200.

---

**39.49**

LAURO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli

articoli 4 comma 4, della legge 24 ottobre 2000 n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**39.50**

Izzo

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«16. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**39.51**

MARINI, BISCARDINI, LABELLARTE, CASILLO, CREMA, MANIERI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per il quale il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4 comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**39.52**

TOMASSINI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli. 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**39.53**

FABRIS

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**39.54**

DELOGU, FLORINO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**39.55**

GABURRO, TAROLLI, CICCANTI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**39.56**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli



articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**39.57**

BATTISTI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**39.58**

FASOLINO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**39.59**

ULIVI, DEMASI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di dare attuazione alla legge 323 del 24 ottobre 2000, il Governo emana, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del settore termale».

---

**39.60**

TOMASSINI

*Dopo il comma 15, aggiungere, il seguente:*

«15-bis. Al fine di agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali, lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione, di informazione e di educazione alla salute ed alla prevenzione oncologica nonché per potenziare gli interventi volti il sviluppare la ricerca, è attribuito alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori un contributo annuo di 2 milioni di euro, in aggiunta alla dotazione finanziaria che il Ministro della Salute riconosce ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995».

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.000;  
2007: - 2.000;  
2008: - 2.000.

---

**39.61**

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali, lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione, di informazione e di educazione alla salute ed alla prevenzione oncologica, nonché per potenziare gli interventi volti a sviluppare la ricerca, è attribuito alla Lega Italiana per la Lotta i Tumori un contributo annuo di 2 milioni di euro, in aggiunta alla dotazione finanziaria che il Ministro della Salute riconosce ai sensi dell'articolo 1, comma 433, della legge n. 549 del 1995».

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.000;  
2007: - 2.000;  
2008: - 2.000.

---

**39.62**

PIANETTA

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di migliorare l'offerta sanitaria e per interventi finalizzati a investimenti sono stanziati 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008 a titolo di finanziamento da parte dello Stato a favore della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor».

*Conseguentemente alla tabella B, Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10 milioni;  
2007: - 10 milioni;  
2008: - 5 milioni.

---

**39.63**

BARELLI, FERRARA

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione "G.B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma».

*Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2006: - 1.000.

---

**39.64**

IZZO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

---

**39.65**

TOMASSINI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

---

**39.66**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

---

**39.67**

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, PIZZINATO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

---

**39.68**

CARRARA, BIANCONI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

---

**39.69**

FASOLINO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

---

**39.70**

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

---

**39.71**

BAIO DOSSI, GAGLIONE

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

---

**39.72**

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 3-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la parola: "dell'avviso" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di Consigliere regionale"».

---

**39.73**

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 16-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di Consigliere regionale"».

---

**39.74**

PEDRAZZINI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le competenze delle ASL in ordine al parere per il rilascio del permesso di costruire sono trasferite ai comuni che le esercitano attraverso i propri uffici tecnici, ovvero attraverso lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 380, ove istituito, nell'ambito dello stesso procedimento per il rilascio del permesso di costruire».

---

**39.75**

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Alle confezioni delle soluzioni perfusionali parentali e per dialisi non dispensabili direttamente al pubblico non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, introdotto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 1° marzo 2002, n. 39».

---

**39.76**

ULIVI, DEMASI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. La lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppressa».

---

**39.77**

BOLDI, TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. La lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppressa».

---

**39.78**

GIARETTA, BAIO DOSSI, MONTICONE, D'ANDREA, DETTORI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 44, per l'estensione a tutto il territorio nazionale del servizio di "114 Emergenza Infanzia"».

---

**39.79**

CHIRILLI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "gli psicologi," sono inserite le seguenti: "i pedagogisti"».

---

**39.0.1 (testo 2)**

D'ANDREA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, CAVALLARO, COVIELLO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Misure a sostegno del sistema sanitario nazionale nelle aree montane)*

1. Le regioni, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria e ai fini di accedere al finanziamento del servizio sanitario nazionale, nell'adozione dei criteri per la dotazione media dei posti-letto per acuti e per la riabilitazione nei comuni montani, possono derogare alla legislazione vigente e allo scopo stanziare risorse aggiuntive rispetto alla spesa media *pro-capite* con particolare riferimento agli indici di invecchiamento della popolazione, della peculiare caratteristica territoriale, della bassa densità demografica.

2. Nella definizione dei livelli essenziali di assistenza, allo scopo di rimuovere obiettive situazioni di svantaggio nel rispetto degli articoli 3 e 32 della Costituzione, il Servizio sanitario nazionale assicura alle regioni risorse finanziarie aggiuntive in grado di riconoscere ai cittadini residenti nelle aree di cui al comma 1, il diritto di accedere ai servizi sanitari e socio-sanitari.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 400 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2006».

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

---



**30.0.1**

D'ANDREA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, CAVALLARO, COVIELLO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Misure a sostegno del sistema sanitario nazionale nelle aree montane)*

1. Le regioni, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria e ai fini di accedere al finanziamento del servizio sanitario nazionale, nell'adozione dei criteri per la dotazione media dei posti-letto per acuti e per la riabilitazione nei comuni montani, possono derogare alla legislazione vigente e allo scopo stanziare risorse aggiuntive rispetto alla spesa media *pro-capite* con particolare riferimento agli indici di invecchiamento della popolazione, della peculiare caratteristica territoriale, della bassa densità demografica.

2. Nella definizione dei livelli essenziali di assistenza, allo scopo di rimuovere obiettive situazioni di svantaggio nel rispetto degli articoli 3 e 32 della Costituzione, il Servizio sanitario nazionale assicura alle regioni risorse finanziarie aggiuntive in grado di riconoscere ai cittadini residenti nelle aree di cui al comma 1, il diritto di accedere ai servizi sanitari e socio-sanitari.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 400 milioni di euro annui, mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 66, comma 29-bis.».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, dopo le parole: "Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti" sono inserite le seguenti: "nella misura del 50 per cento"».

---

**39.0.2**

MASCIONI, VITALI, DI GIROLAMO, LONGHI, BETTONI BRANDANI, STANISCI, ROTONDO, CADDEO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati)*

1. A seguito della ricognizione effettuata delle Regioni sulla base delle certificazioni prodotte al Ministero dell'economia e delle finanze, relative agli oneri per il pagamento degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, è autorizzata la spesa di 158,634 milioni di euro annui a decorrere dal 2006».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 158,634 milioni di euro annui».

**39.0.3**

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, GASBARRI, GUERZONI, D'ANDREA, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Contratti di formazione per i medici specializzandi)*

1. In attuazione della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in materia di contratti di formazione per i medici specializzandi, è prevista per ciascuna

delle annualità 2006, 2007 e 2008 una quota pari a 350 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**39.0.4**

ROTONDO, DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, STANISCI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Risarcimento danni da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti)*

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati o emoderivati infetti, nonché talassemici e soggetti affetti da specifiche patologie diverse dall'emofilia, ma ad essa sostanzialmente assimilabili per il carattere di cronicità e per l'obbligatorietà dei trattamenti sanitario che hanno causato l'infezione, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

---

**39.0.5**

MASCIONI, VITALI, DI GIROLAMO, LONGHI, BETTONI, STANISCI, ROTONDO, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati)*

1. Per il pagamento degli indennizzi arretrati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di 116,611 milioni di euro, per ciascuno degli anni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dallo gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 116,611 milioni di euro annui».

---

**39.0.6**

LONGHI, MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, CADDEO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.***(Interventi a favore dei servizi psichiatrici)*

1. Al fine di rafforzare la rete dei servizi psichiatrici, in particolare con l'istituzione dei servizi psichiatrici di quartiere ed il potenziamento dell'assistenza psichiatrica a domicilio, è stanziata per gli anni 2006, 2007 e 2008, la somma di 50 milioni di euro da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)*

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento».

**39.0.7**

BATTAFARANO, PILONI, PIZZINATO, DI GIROLAMO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «con effetti permanenti» *aggiungere le seguenti:* «, nonché i soggetti affetti da sordomutismo,».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;  
2007: - 5.000;  
2008: - 5.000.

**39.0.8**

PIZZINATO, BATTAFARANO, FORCIERI, TREU, MUZIO, MALABARBA, RIPAMONTI, SODANO Tommaso, MACONI, FALOMI, PIATTI, MARTONE, TOGNI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto)*

1. I lavoratori affetti da malattie professionali causate dall'amianto ed i lavoratori riconosciuti esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle predette malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a cura delle sedi INAIL, che provvedono in collaborazione con le Aziende sanitarie locali ed avvalendosi di strutture sanitarie accreditate. Dei relativi oneri l'INAIL terrà conto nella determinazione del contributo al Fondo sanitario nazionale.

3. I dati e le informazioni acquisite dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1, alimentano i Registri nazionali degli esposti e delle malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nonché i centri di raccolta dati regionali, ove esistenti.

4. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 20.000;

2007: - 20.000;

2008: - 20.000.

---

**39.0.9**

BETTONI BRANDANI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.***(Misure in materia di assistenza di pazienti oncologici gravi)*

1. Le spese mediche e quelle sostenute per prestazioni di tipo sanitario-assistenziale per pazienti oncologici gravi, che necessitano, nel contesto domiciliare, di cure, di assistenza, di supporto tecnico-sanitario, di trasferimenti presso i luoghi di diagnosi e di terapia, sono deducibili nella misura del 25 per cento dal reddito complessivo annuo dichiarato dal contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate all'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti il soggetto che ha sostenuto la spesa e la persona da assistere.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 20.000;  
2007: - 20.000;  
2008: - 20.000.

---

**39.0.10**

DI GIROLAMO, MASCIONI, VITALI, LONGHI, BETTONI BRANDANI, STANISCI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.***(Fondo per la Non Autosufficienza)*

1. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, per garantire alle persone non autosufficienti, unitamente al diritto alla salute anche il diritto alle prestazioni assistenziali, è istituito, presso il Ministero della salute, con prelievo dalla fiscalità generale, il Fondo per la Non Autosufficienza, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

2. La condizione di non autosufficienza è accertata attraverso valutazione multidimensionale socio sanitaria, da apposite Unità Multidiscipli-

nari costituite dalle Aziende sanitarie locali e dai Comuni, secondo indirizzi emanati dalle Regioni in base ad un'intesa con il Ministero della salute ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, approvata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le Regioni in relazione alla struttura demografica della popolazione e in base ad indicatori concordati tra Stato, regioni e autonomie locali nell'intesa richiamata al comma 2».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;  
2007: - 10.000;  
2008: - 10.000.

---

### **39.0.11**

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. Al fine di garantire i Livelli essenziali di assistenza (LEA) anche nel settore della Medicina penitenziaria, è istituita, presso il Ministero della salute, la "Commissione per la Medicina penitenziaria", con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2006.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione ed i compiti della Commissione, i cui lavori terminano entro il 31 dicembre 2006».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;  
2007: - ;  
2008: - .

---



**39.0.12**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Prevenzione cardiovascolare in età pediatrica)*

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, in collaborazione con le Regioni, provvede ad attivare un programma di prevenzione cardiovascolare per l'identificazione dei soggetti a rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare in età pediatrica, con particolare riferimento a quelle patologie per le quali esistono terapie che ne migliorano la progressione.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministro della salute si avvale delle Regioni, che, entro tre mesi dall'approvazione del programma, provvedono ad attivare uno screening cardiovascolare, attraverso la realizzazione di un elettrocardiogramma, di tutti i nuovi nati tra la quindicesima e la trentesima giornata di vita.

3. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite annualmente dal Ministero della salute tra le Regioni in proporzione al numero annuale delle nascite».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, modificare gli importi come segue:*

2006: - 6.000;

2007: - 6.000;

2008: - 6.000.

**39.0.13**

MANZIONE

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991).*

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico

1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retro attivo del periodo di formazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a settemila euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero della Salute o del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della Salute, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l'inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.

4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2006-2008, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3. La restante parte degli importi è corrisposta, a decorrere dall'anno 2009, nella forma di crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d'imposta successivi, ovvero scaglionata in dieci anni presso la Cassa Previdenziale ENPAM e Quota Fissa B. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma.

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo dell'1 per cento.*

---

**39.0.14**

TREDESE, DANIELI, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Modalità di liquidazione dei danni da trasfusioni)*

1. Al fine di consentire alla competente Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, anche mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

---

**39.0.15**

DANIELI PAOLO, TREDESE, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Misure per i risarcimenti alle vittime di infezioni da emoderivati e talassemici)*

1. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Qualità» dell'unità previsionale di base 1.2.12 – indennizzi alle vittime di infezioni da emoderivati dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1 «decreto legge n. 89 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio

successivo, anche per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici che avessero instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite le transazioni di cui al comma 1, entro i limiti delle somme residue.».

---

### **39.0.16**

BOLDI, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Abusivo esercizio di una professione e suo favoreggiamento)*

1. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è l'iscrizione al relativo albo è punito con la confisca immediata degli strumenti e dell'immobile, se di proprietà, utilizzati per esercitare la stessa, nonché con la reclusione da sei mesi a due anni o con 1 multa da dodicimila a sessantamila euro;

2. Se l'imperizia o negligenza di colui che esercita in modo abusivo la professione in ambito medico o odontoiatrico causa una lesione o il decesso della persona, il fatto è punito con la reclusione da un minimo di due ad un massimo di sei anni; la pena è aggravata se raggiri e artifici sono usati nei confronti dei pazienti;

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a chiunque favorisca o consenta l'esercizio abusivo di una professione mediante l'uso del proprio nome, del proprio titolo e della propria attività; in tal caso si procede al sequestro immediato degli strumenti e dell'immobile, se di proprietà, utilizzati per esercitare la stessa, nonché alla loro confisca in caso di reato accertato.

4. Ove l'attività di odontoiatria sia esercitata da medico in possesso di abilitazione, privo di iscrizione all'albo degli odontoiatri, il fatto è punito con una sanzione amministrativa di dodicimila euro e l'obbligo di iscrizione al relativo albo entro novanta giorni dalla scoperta del fatto. Sono fatte salve dalla disposizioni del presente comma le prestazioni rese in situazioni d'urgenza accertabile».

---

**39.0.18**

TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.***(Accordi di programma e misure di incentivazione degli investimenti in produzione ricerca e sviluppo del settore farmaceutico)*

1. Con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e finanze, su proposta dell'Agenzia Italiana del Farmaco, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi Accordi di programma che, prevedono in particolare l'attribuzione temporanea di un premio di prezzo (premium price) che non è computabile ai fini del meccanismo di rimborso, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 48, comma 5, lettera c) ed f) e dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 articolo 7.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il Comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle Aziende Farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi della Comunità Europea; valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.

3. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 2, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell'Accordo, nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli Accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.

4. All'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: "con decreto del Ministro della salute" fino alle parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)," sono abrogate.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, si provvede con le risorse di cui all'articolo 58, comma 2, lettera f) della legge

27 dicembre 2002, n.289, nonché con le ulteriori risorse, fino ad un ammontare complessivo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, da stabilirsi a carico delle disponibilità per il Servizio sanitario nazionale, in sede di espressione dell'intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni».

---

### **39.0.19**

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, CADDEO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Ministro della salute definisce gli accordi di programma con le industrie farmaceutiche al fine di stabilire i rapporti fra premio di prezzo ed innovazione e sviluppo. Gli accordi costituiscono base strategica triennale ai fini del potenziamento della ricerca nel settore farmaceutico».

---

### **39.0.20**

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, CADDEO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'UE da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento. Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno tre

Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine.

2. È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativi, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore».

---

### **39.0.21**

DANIELI PAOLO, TREDESE, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Alleanza ospedali italiani nel mondo)*

1. È autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel Mondo, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata "Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo", da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004».

---

**39.0.22**

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Contributo associativo in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione Europea)*

1. Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera è autorizzata la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000,00 euro annui per ciascuno degli anni 2006-2007-2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione Europea (Hope) con sede in Belgio».

**39.0.23**

IZZO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Trasformazione dell'Istituto Nazionale per le malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma in Istituto Superiore per le malattie infettive e le emergenze infettivologiche (ISMI))*

1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti volti a fronteggiare i rischi derivanti dalla comparsa e diffusione di patologie infettive connessi alla sicurezza nazionale, nonché per incrementare le attività di preparazione e risposta, anche rapida, alle emergenze infettivologiche, l'Istituto Nazionale per le malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma (IRCCS), è trasformato in Ente di ricerca di diritto pubblico a carattere nazionale, dotato di autonomia scientifica, clinica, organizzativa, amministrativa e contabile, denominato "Istituto Superiore di Malattie Infettive e le Emergenze Infettivologiche" (ISMI), sottoposto alla vigilanza del Ministro della salute.

2. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, si provvede all'organizzazione dell'Istituto Superiore di Malattie Infettive e le Emergenze Infettivologiche, di cui al comma 1.

3. Nelle more del processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 il Ministro della salute nomina un



Commissario straordinario ed un Direttore generale, per il periodo di tre anni, con i compiti, rispettivamente, dell'azione di indirizzo e gestione dell'Istituto».

### **39.0.24**

TREDESE, DANIELI PAOLO, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo l'articolo 39, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Riconoscimento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise quale Ente di rilievo nazionale)*

1. In attuazione dell'accordo di programma tra il Ministero della salute e la regione Abruzzo del 29 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento al potenziamento delle attività internazionali di ricerca, di cooperazione e di formazione del personale delle Istituzioni pubbliche e private e dell'erogazione di servizi nelle materie della sicurezza degli alimenti, della profilassi internazionale veterinaria e delle materie ad esse correlate, in particolare nel bacino mediterraneo e dei Balcani, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" è riconosciuto quale Ente strumentale di rilievo nazionale e strumento operativo d'eccellenza del Ministero della salute per le attività comunitarie internazionali di cooperazione ed alta formazione. Restano fermi i compiti e le funzioni istituzionali già svolti dallo stesso Istituto Zooprofilattico Sperimentale ai sensi della legislazione vigente. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le regioni Abruzzo e Molise, in sostituzione della vigente disciplina, provvede alla riorganizzazione strutturale e funzionale dell'Istituto.

2. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", il Ministero della salute assegna all'Istituto Zooprofilattico l'importo di euro 2.000.000 per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante il trasferimento in apposito capitolo di euro 2.000.000 con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando quanto ad euro 600.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ad euro 300.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, ad euro 600.000 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e ad euro 500.000 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 39.0.25

GRILLOTTI

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 39-bis.

Le Istituzioni a scopo non lucrativo che, in regime di accreditamento e convenzione, a norma dell'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo n. 229/1999 concorrono con le istituzioni pubbliche e quelle ad esse equiparate alla realizzazione del sistema pubblico di welfare in materia sanitaria e assistenziale ai fini fiscali sono equiparate agli enti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 621 del 1973».

---

### 39.0.26

TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 39-bis.

*(Delega al Governo per la riforma della disciplina degli Ordini dei medici  
chirurghi e degli odontoiatri)*

1. Il Governo, con uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, è delegato a riformare la legge 24 luglio 1985, n. 409, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare l'autonomia gestionale, organizzativa, disciplinare e di rappresentanza dell'Albo dei medici chirurghi e quello degli odontoiatri anche attraverso l'introduzione di nuovi meccanismi elettorali, che garantiscano la libera scelta, per ogni albo, dei rispettivi organismi direttivi, conferendo la rappresentanza legale dell'Ordine e della Federazione al Presidente dell'Albo con maggior numero di iscritti;

b) assicurare il coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e relativo regolamento di esecuzione».

---

**39.0.27**

TREDESE, FERRARA, FASOLINO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 al comma 2, lettera b) alla fine del periodo, dopo la parola "dell'avviso" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'espletamento del mandato parlamentare di Senatore o Deputato della Repubblica nonché di Consigliere regionale"».

---

**39.0.28**

DANIELI PAOLO, TREDESE, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo l'articolo 39, è inserito il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Disposizione interpretativa in materia di formazione del personale sanitario)*

1. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico della riabilitazione e della prevenzione, ai fini dell'esercizio professionale, è esclusivamente di livello universitario.

2. I corsi di studio attivati successivamente al termine di cui all'articolo 6, del comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni non abilitano all'esercizio di alcuna professione sanitaria».

---

**39.0.29**

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.**

Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

"6-ter. – (*Fabbisogno di personale sanitario*). – 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e la Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sentiti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, sancisce con uno o più Accordi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le Regioni e la Province autonome di Trento e Bolzano, il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché alle professioni sanitarie di cui al Decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 marzo 2001 e ai laureati specialisti delle professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e sociosanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale. La programmazione annuale da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca delle immatricolazioni ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica e alle scuole di formazione specialistica è vincolata al predetto fabbisogno.

2. A tali fini gli Accordi di cui al comma 1 tengono conto di:

- a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali;
- b) modelli organizzativi dei servizi;
- c) offerta di lavoro;
- d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa.

3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al Ministero della salute i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad

acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti».

---

**39.0.30**

TREDESE, FERRARA, FASOLINO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai precedenti commi sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di Senatore o Deputato della Repubblica nonché di Consigliere regionale"».

---

**39.0.31**

DANIELI PAOLO, TREDESE, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Misure in materia di spesa farmaceutica)*

1. Al comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *f*), inserire la seguente lettera:

"*f*-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera *f*), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento, prevedendo, in fase di prima applicazione, che la riduzione del prezzo, temporaneamente fissata nell'anno 2006, sia pari al 5,1 per cento, a compensazione della maggiore spesa 2005".

2. Il comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'anno 2006, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere dell'SSN per l'assistenza farmaceutica extraospedaliera complessiva, compresa quella erogata attraverso la fornitura di farmaci a distribuzione diretta, è fissata, in sede di prima applicazione al 14,2 per cento come tetto di spesa a livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale percentuale può essere rideterminata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto di uno specifico flusso informativo, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario, sull'assistenza farmaceutica relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale, attuato a decorrere dal 30 giugno 2006, sulla base di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

3. Ferme restando le competenze del Ministero della salute per l'aggiornamento delle tariffe concernenti prestazioni dell'Agenzia italiana del farmaco alla data di entrata in vigore dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a partire dall'anno 2006, per le ulteriori prestazioni a richiesta ed utilità di soggetti privati, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco».

---

### **39.0.32**

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, CADDEO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni in materia di tessera sanitaria)*

1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: "Per le regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano, tali dati sono i medesimi previsti per la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze. Il protocollo attuato è adeguato in base alla presente disposizione"».

---

**39.0.33**

VITALI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Alla fine del comma 10 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 236 è aggiunto il seguente testo: "Per le regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano, tali dati sono i medesimi previsti per la trasmissione verso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il protocollo eventualmente attuato viene adeguato in base alla presente disposizione"».

---

**39.0.34**

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI, CADDEO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 169 le parole da: "anche al fine di garantire che le modalità di erogazione" fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: "anche al fine di promuovere a livello regionale l'efficienza e l'efficacia nella gestione delle risorse disponibili, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il cui contenuto è definito con DPCM, con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti gli standard di riferimento relativi ai livelli essenziali di assistenza";

c) il comma 170 è sostituito dal seguente: "Per garantire la congruità del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il cui contenuto è definito con DPCM, sono individuate le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali e delle prestazioni della mobilità interregionale. Nella determinazione delle tariffe si tiene conto dei costi standard di produzione e dei costi generali utilizzando un campione significativo di strutture selezionate e tenendo conto di criteri di efficienza e di appropriatezza dell'assistenza. Importi tariffari superiori stabiliti dalla singole Regioni non possono comportare disequilibri a carico delle risorse sanitarie delle stesse e maggiori

oneri a carico dello Stato. Con le medesime procedure si procede con cadenza biennale alla revisione delle tariffe"».

---

**39.0.35**

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Investimenti immobiliari INAIL)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 449 è sostituito dal seguente:

"449. I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca. Agli investimenti immobiliari nel campo sanitario sono destinate il 40 per cento delle risorse annualmente disponibili alla individuazione dei singoli interventi per gli investimenti immobiliari nel campo sanitario, provvede con proprio decreto il Ministro della salute, con la indicazione dei singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare ciascun anno in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale".

2. La realizzazione degli interventi, deliberati dall'INAIL, è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze».

---

**39.0.36**

TREDESE, SALZANO, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Misure in materia di emergenza per l'influenza aviaria)*

All'articolo 1, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«*c)* stipulare contratti triennali per n. 30 consulenti di studio e ricerca che operino nel Centro Nazionale per il controllo e la prevenzione



delle malattie, a gravare, senza ulteriori spese a carico del bilancio dello Stato, sull'apposito capitolo di bilancio stanziato dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138».

---

**39.0.37**

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Immobili Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro)*

1. All'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, è estesa dal 1° gennaio 2006 la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 224 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applicano agli immobili in uso dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, quali sedi centrali e periferiche, che con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono trasferiti al patrimonio dell'ISPESL».

---

**39.0.38**

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Disciplina del leasing nelle opere pubbliche)*

1. Nel caso in cui oggetto di locazione finanziaria sia un'opera da realizzare si applicano, anche in deroga alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le previsioni di cui al presente articolo.

2. L'opera di cui al comma 1 è realizzata a cura e spese di un soggetto finanziatore, iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 14 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994, pubblicato nella *Gaz-*

zetta *Ufficiale*, n. 170 del 22 luglio 1994, sulla base del progetto definitivo o esecutivo redatto dall'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità previste dall'articolo 17 della citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ed in conformità al capitolato di gara e alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

3. Il soggetto finanziatore, quale committente, affida l'esecuzione dei lavori ad una o più ditte specializzate, in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge n. 109 del 1994 e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

4. Ultimata l'esecuzione dell'opera, il soggetto finanziatore concede l'opera stessa in locazione finanziaria all'Amministrazione aggiudicatrice per un determinato periodo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico, secondo quanto disposto dal comma 8.

5. L'Amministrazione aggiudicatrice seleziona il soggetto finanziatore di cui al comma 2, mediante il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, da espletare secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.

6. Il bando di gara e il capitolato di gara devono richiedere che i soggetti finanziatori partecipanti alla gara, in sede di offerta, assumano gli impegni di cui ai commi 2, 3 e 4 e indichino una o più imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alle quali affidare, in caso di aggiudicazione, l'esecuzione dell'opera, nonché le condizioni economiche alle quali l'Amministrazione aggiudicatrice potrà esercitare il diritto di riscatto ai sensi dei commi 14 e 15.

7. Il bando e il capitolato di gara devono altresì richiedere che i soggetti finanziatori partecipanti alla gara rilascino idonee garanzie secondo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

8. L'opera, una volta ultimata, viene concessa in locazione finanziaria all'Amministrazione aggiudicatrice, completa in ogni sua parte ed agibile, dietro pagamento da parte dell'Amministrazione stessa di un canone di leasing periodico, il cui ammontare è calcolato tenendo conto dei costi complessivi relativi e connessi all'esecuzione dell'opera, del periodo di ammortamento dei lavori e del prezzo di riscatto.

9. Se lavori relativi all'opera sono eseguiti su un'area di proprietà dell'Amministrazione aggiudicatrice, contestualmente alla stipula del contratto di locazione finanziaria di cui al comma 8, l'Amministrazione aggiudicatrice a sua discrezione trasferisce all'aggiudicatario la proprietà dell'area predetta o costituisce sulla medesima area un diritto di superficie in favore dell'aggiudicatario.

10. Salvo quanto disposto nei commi 11, 12 e 13, il diritto di superficie in capo all'aggiudicatario ha una durata pari a quella delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione finanziaria e comunque dura fino a quando l'Amministrazione aggiudicatrice non abbia esercitato l'opzione di riscatto totale dell'opera, con gli effetti di cui ai commi 14 e 15.

11. Il contratto di costituzione del diritto di superficie è sottoposto alla condizione risolutiva che l'aggiudicatario, per qualsiasi ragione e causa, non consegni l'opera, libera di pesi o gravami pregiudizievoli, all'Amministrazione aggiudicatrice entro il termine pattuito ovvero che si risolva o comunque si sciolga anticipata mente il contratto di leasing.

12. Nelle ipotesi di cui ai commi 28 e 29, l'aggiudicatario garantisce l'immediata liberazione del cantiere realizzato sull'area oggetto della costituzione del diritto di superficie e provvede immediatamente alla riconsegna della stessa all'Amministrazione aggiudicatrice, senza poter sollevare eccezione alcuna.

13. Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia trasferito all'aggiudicatario l'area di cui al comma 9 si verifichino le ipotesi di cui al comma 11, l'aggiudicatario è tenuto senza indugio a ritrasferire l'area stessa all'Amministrazione.

14. Nel contratto di locazione finanziaria è prevista la facoltà in capo all'Amministrazione aggiudicatrice di esercitare, anche in più volte, il riscatto dell'opera realizzata, nel termine indicato nel contratto e alle condizioni economiche indicate dall'aggiudicatario nell'offerta.

15. L'esercizio del diritto di riscatto di cui al comma 14 comporta, nel caso in cui sia stato costituito un diritto di superficie in favore dell'aggiudicatario, l'acquisto, di diritto, in capo all'Amministrazione aggiudicatrice della proprietà superficaria sull'opera realizzata e l'estinzione per confusione del diritto di superficie costituito in favore dell'aggiudicatario. L'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'opera è stipulato senza indugio e comunque entro il termine fissato nel contratto di locazione finanziaria, su richiesta della parte più diligente.

16. La consegna all'aggiudicatario dell'area è effettuata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria previo trasferimento della proprietà dell'area o costituzione del diritto di superficie sulla stessa. All'atto della consegna viene redatto verbale di presa in consegna e di inizio di esecuzione dei lavori.

17. L'aggiudicatario da inizio ai lavori per l'esecuzione ottenimento delle autorizzazioni necessarie in base alla regolamentare, vigente.

18. L'aggiudicatario provvede a nominare, con oneri a suo carico, il direttore dei lavori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, comunicandone nominativi all'Amministrazione aggiudicatrice.

19. L'Amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le competenze del direttore dei lavori, nomina uno o più verificatori delle opere con il potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza preavviso, di verificare la regolare e tempestiva esecuzione delle opere, di procedere alla verifica in corso d'opera, nonché partecipare all'accertamento definitivo delle opere.

20. L'aggiudicatario può sostituire tempestivamente le imprese affidatarie dell'esecuzione dell'opera che si rendano inadempienti alle obbligazioni loro derivanti dai contratti di appalto o, comunque, mettano in pericolo la regolare o tempestiva esecuzione dell'opera. In tal caso le im-

prese subentranti devono avere requisiti di qualificazione non inferiori a quelle sostituite.

21. Qualora l'aggiudicatario intenda procedere alla sostituzione delle imprese esecutrici dell'opera, o di alcuna di esse, ne da preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione aggiudicatrice, indicando altresì i requisiti di qualificazione di cui sono in possesso.

22. L'Amministrazione aggiudicatrice ha diritto, per il tramite dei verificatori in contraddittorio con il direttore dei lavori, di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne periodicamente lo stato di avanzamento.

23. Dell'accertamento effettuato ai sensi del comma 22 è redatto un verbale sottoscritto dal direttore dei lavori e dai verificatori delle opere nel quale sono analiticamente indicati i lavori eseguiti, la loro conformità al progetto esecutivo, la sussistenza di eventuali vizi o difformità, che siano al momento riconosciuti o riconoscibili.

24. Qualora i verificatori delle opere non rilevino l'esistenza di irregolarità, vizi, difformità o ritardi nell'esecuzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori si considera approvato con la sottoscrizione del verbale e l'Amministrazione aggiudicatrice non può più far valere azioni e diritti nei confronti dell'aggiudicatario, a meno che i vizi e le difformità non siano stati taciuti in mala fede all'aggiudicatario stesso. Rimangono in ogni caso salvi i diritti dell'aggiudicatario nei confronti della ditta esecutrice dei lavori.

25. Qualora i verificatori delle opere rilevino vizi o difformità nell'esecuzione dei lavori, li comunicano all'Amministrazione aggiudicatrice, che può invitare, per iscritto, l'aggiudicatario ad eliminare i vizi e le difformità rilevati. Se entro il termine assegnato dall'Amministrazione aggiudicatrice o, in difetto, entro i tempi tecnici necessari, i vizi e le difformità individuati non sono sanati, l'Amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto.

26. L'accertamento dello stato dei lavori, di cui al comma 22, non determina l'obbligo dell'Amministrazione aggiudicatrice di pagare acconti in relazione ai lavori realizzati.

27. L'Amministrazione aggiudicatrice, prima di ricevere in consegna l'opera, ha diritto di verificare che la stessa sia stata eseguita in conformità a quanto previsto dal comma 2.

28. Le operazioni di accertamento finale devono essere iniziate dall'Amministrazione aggiudicatrice non appena l'aggiudicatario comunica l'ultimazione dell'opera e comunque entro un termine massimo di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. All'accertamento, compiuto e verbalizzato dal verificatore delle opere, partecipa l'aggiudicatario, nella persona del direttore dei lavori.

29. Se l'Amministrazione aggiudicatrice non dà inizio alle operazioni di accertamento definitivo entro il termine di cui al comma 28, l'opera si intende accettata e si producono per l'Amministrazione aggiudicatrice gli effetti di cui al comma 32.

30. Qualora, in sede di accertamento definitivo, emergano difetti di esecuzione tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, si applica il comma 25.

31. Qualora l'accertamento dia esito positivo, viene redatto un verbale di accertamento positivo, sottoscritto dai partecipanti allo stesso, e l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'immediata accettazione dell'opera nonché alla contestuale presa in consegna della stessa.

32. Dopo l'accettazione dell'opera l'Amministrazione aggiudicatrice non può più far valere azioni e diritti nei confronti dell'aggiudicatario, per la presenza di eventuali irregolarità, vizi o difformità che al momento dell'accertamento erano conosciuti o conoscibili.

33. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti, al valore contabilizzato, in un'unica soluzione.

34. Fermo restando quanto disposto al comma 33, è in facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice pagare in modo dilazionato l'importo di cui al medesimo comma, secondo il piano di pagamento proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta. Le rate di pagamento si calcolano sulla base del rapporto espresso in offerta tra costo dell'opera e canone di leasing relativo all'opera stessa.

35. Qualora l'aggiudicatario non esegua l'opera a regola d'arte, secondo quanto previsto dal comma 2, l'Amministrazione aggiudicatrice, fino al momento in cui l'opera viene accettata, ha diritto di risolvere il contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile.

36. In caso di risoluzione per inadempimento il pagamento dei lavori eseguiti è disciplinato ai sensi dei commi 33 e 34.

37. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione aggiudicatrice».

---

**Art. 40.****40.1**

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le modifiche alle specifiche tecniche di cui al precedente periodo sono strutturate in modo tale da garantire che nella formula di calcolo delle quote di cui al comma 2 siano adeguatamente computati i parametri della popolazione residente, della dimensione geografica, della pesatura per età della popolazione e della complessità strutturale dell'offerta sanitaria».*

---

**40.8**

IL RELATORE

*Al comma 1, è soppresso il secondo periodo.*

*al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto», sono aggiunte le seguenti: «, al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto,».*

*al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

*«d) all'articolo 13, comma 4, le parole: "relativi al periodo 2001-2004", sono sostituite dalle seguenti: "relativi al periodo di cui al comma 3" e dopo le parole: "addizionale regionale all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento" sono inserite le seguenti: "per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005"».*

---

**40.2**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**40.3**

VITALI

*Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) Fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione si garantiscono i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario, in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e i trasferimenti a compensazione della perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto or-*

dinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito conseguito dalla tassa automobilistica, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con assunzione a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 477.747.522,73. Alla ripartizione fra le regioni si provvede con decreto del Ministro dell'economia e finanze, predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Nell'anno 2006 saranno erogate le somme relative alle annualità 2003, 2004 e 2005».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

#### **40.4**

VITALI

*Al comma 3, lettera b) le parole: «Per il periodo 2001-2005» sono sostituite con le seguenti: «fino all' anno successivo all'attuazione delle aliquote definitive di cui all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56» e nella lettera e) le parole: «per gli anni 2004 e 2005» sono sostituite con le parole: «fino all' anno successivo all'attuazione delle aliquote definitive di cui all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».*

---

**40.5**

IL RELATORE

*Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: «"addizionale regionale all'IRPEF" sono inserite le seguenti:» e, dopo le parole: «0.5 per cento» inserire le seguenti: «"sono inserite le seguenti:"».*

---

**40.6**

VITALI

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. La Cassa Depositi e Prestiti S.P.A è autorizzata ad effettuare alle regioni a statuto ordinario nel corso dell' anno 2006 anticipazioni delle somme dovute alle stesse regioni in applicazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 con oneri finanziari a carico dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006 sono definite le modalità di concessione, erogazione e recupero delle anticipazioni della Cassa depositi e Prestiti S.P.A.

4-bis. Nell'articolo 3 comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente" sono soppresse, e la parola: "momentanea" è sostituita con la parola "temporanea"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dallo gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.



**Art. 66-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

**Art. 66-quinquies.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 16 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

---

**40.7**

IL RELATORE

*Al comma 6, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ai fini».*

---

**40.0.1**

GRILLOTTI

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Interventi nel settore farmaceutico)*

1. All'articolo, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento suddetto tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale"».

---

**40.0.2**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Interventi nel settore farmaceutico)*

1. All'articolo 48, comma 5, lettera *f*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento suddetto tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale"».

---

**40.0.3**

Izzo

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Interventi nel settore farmaceutico)*

1. All'articolo 48, comma 5, lettera *f*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento suddetto tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale"».

---

**40.0.4**

CICCANTI

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni per il settore dei farmaci di automedicazione)*

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 2005 n.149 le parole: "nel mese di gennaio di ogni anno dispari" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2007".

2. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immis-

sione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un paese dell'UE da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento. Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agencia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine.

3. È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

---

#### 40.0.5

ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Erogazione diretta di medicinali)*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è sostituita dalla seguente:

"*b*) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti non deambulanti a causa di patologie appositamente individuate a livello regionale in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale, stabilendo le relative modalità di attuazione"».

---

**40.0.6**

FERRARA, IZZO

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Federalismo amministrativo)*

1. Entro il mese di febbraio di ogni esercizio finanziario, con uno o più accordi in sede di Conferenza unificata, è definita la programmazione dei conferimenti delle funzioni amministrative da attribuire alle regioni e agli enti locali e delle relative risorse sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. I predetti accordi individuano le funzioni e stabiliscono tempi e modalità dei relativi conferimenti secondo principi di gradualità e modularità e tenendo conto della generale compatibilità finanziaria e degli stanziamenti previsti nel bilancio delle amministrazioni interessate. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad adeguare le proprie attività ed i propri bilanci al fine di far fronte agli impegni presi.

2. Per l'anno 2006 le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli accordi già formalizzati ed a quelli *in itinere* nei tavoli tecnici del federalismo amministrativo, nei settori della sanità, attività produttive, istruzione, infrastrutture e trasporti, agricoltura».

**40.0.7**

PASTORE

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. Al personale medico-odontoiatrico di cui all'articolo 51 comma 5 del CCNL-Università quadriennio normativo 1998-2001 accordo 9 agosto 2000 sono riconosciute anche funzioni di attività didattica senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

**40.0.8**

FALCIER

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007.

*Conseguentemente alla tabella B Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 30.000;  
2007: - 30.000;  
2008: - 30.000:

---

**40.0.9**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni relative alla Sindrome post-polio)*

1. La sindrome post polio, in quanto patologia complessa da pregressa poliomielite, è riconosciuta quale malattia cronica e invalidante ed è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Le regioni individuano, con apposito provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche tenute a predisporre ambulatori e reparti idonei alla diagnosi e alla riabilitazione della sindrome post polio, di cui al comma 1, privilegiando le strutture e i centri sanitari già operanti sul territorio.

3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i centri di ricerca per lo studio della sindrome post polio, dei relativi protocolli terapeutici e dei presidi farmacologici e riabilitativi idonei. Tali centri sono individuati prioritariamente tra quelli che già effettuano ricerca sulle cellule staminali.

4. Il Ministero della salute predispone idonei corsi di formazione, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua di cui agli articoli 16-*bis* e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la diagnosi e i relativi protocolli terapeutici della sindrome post polio.

5. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a predisporre un censimento dei soggetti che hanno contratto la poliomielite e al loro *screening*, al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 48.*

---

#### **40.0.10**

IZZO

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 40-*bis*.**

1. La thalidomide, in quanto malattia complessa è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Ministro della salute provvede, con proprio regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a inserire la thalidomide e i suoi effetti tardivi tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni.

*Conseguentemente alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:*

2006: – 25.000;  
2007: – 25.000;  
2008: – 25.000.

---

**Art. 41.****41.1**

FERRARA, SAMBIN

*Al comma 1, sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:*

«3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni acquisite nei ventiquattro mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 87».

**41.0.1**

DE PETRIS, DE ZULUETA, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).*

1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, fino ad un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo italiano, di annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e di contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Successivamente all'adozione da parte di almeno cinque membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 è corretta in maniera tale da essere pari all'aliquota media delle imposte sulle transazioni valutarie istituite dai paesi membri dell'Unione europea.

4. La modifica dell'aliquota di cui al comma 3 viene effettuata a decorrere dallo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà verificato che almeno quattro paesi membri dell'Unione europea hanno istituito un'imposta equivalente a quella di cui al comma 1.

5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell'Unione europea sono effettuate il 10 gennaio di ogni anno.

6. L'aliquota media di cui al comma 3 viene calcolata facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle imposte equivalenti a quella di cui al presente articolo, in vigore nei paesi membri dell'Unione europea nel corso dell'anno precedente.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da applicare in Italia.

8. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di:

a) estendere ai paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo;

b) istituire un fondo internazionale, che veda la partecipazione di rappresentanti di Governi anche di paesi non OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative, per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini di cui al comma 1.

9. Per le transazioni valutarie con stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione; la destinazione del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 1, agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, alle misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e alla lotta alla povertà su scala mondiale».

---



**41.0.2**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 è così sostituito:

«Art. 26. - (*Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale*). – 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 18 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 18 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 18 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.

4. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 18 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti

ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera *g*-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.

5. Le ritenute previste nei commi da 1 a 4 sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:

*a*) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917;

*b*) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi;

*c*) società ed enti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d*) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 4 è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sotto stanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 4 corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera *cl*) dello stesso articolo 73.

6. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 18 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta è stabilita al 18 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 10 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso».

---

**41.0.3**

FALCIER

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è aggiunto il seguente comma:

"11-bis. In deroga a quanto previsto dall'ultima parte del presente comma, e in precedenza dall'ultima parte del comma 7-ter dell'articolo 76 del presente decreto nel testo in vigore in vigore sino al 31-12-2003, e in deroga a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, la mancata separata indicazione nelle singole dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2002-2003-2004 delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 del presente articolo e in precedenza di cui al comma 7-bis dell'articolo 76 del presente decreto nel testo in vigore in vigore sino al 31 dicembre 2003, non comporta la loro indeducibilità, fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni indicati nella prima parte del presente comma, e in precedenza nella prima parte del comma 7-ter dell'articolo 76 del presente decreto nel testo in vigore in vigore sino al 31 dicembre 2003, ed è sanzionata in tutti i casi ed ad ogni effetto, mediante il versamento di una somma determinata in misura doppia della sanzione minima prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 1997 n. 471 per ciascun periodo di imposta per il quale non è stata effettuata tale separata indicazione"».

*Conseguentemente alla tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.*

**41.0.4 (testo 2)**

CASTELLANI, MAGISTRELLI, DI GIROLAMO, CAVALLARO, BASTIANONI, ANGIUS, BRUTTI Paolo

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Regolarizzazione fiscale dei soggetti delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono

regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

---

#### **41.0.4**

CASTELLANI, MAGISTRELLI, DI GIROLAMO, CAVALLARO, BASTIANONI, ANGIUS, BRUTTI Paolo

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Regolarizzazione fiscale dei soggetti delle regione Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002».

*Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, nell'alinea, sostituire le parole "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 80 per cento"».

---

#### **41.0.5**

FALCIER

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

1. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "sostitutive di mense aziendali", sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per quella

relativa alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e viaggi d'affari, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi"».

---

#### **41.0.6**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

1. Per le società, la cui attività esclusiva consiste nell'acquisto e cessione di unità immobiliari, si applica una imposta sostitutiva pari al 43 per cento del reddito imponibile societario, per gli utili che derivano dalla cessioni di immobili il cui acquisto è avvenuto entro dodici mesi precedenti alla stipula del contratto di vendita».

---

#### **41.0.7**

FALCIER

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

1. L'articolo 1, comma 523 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è così modificato:

"All'articolo 11 comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazione, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"».

---

**41.0.8**

MARANO

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

1. Agli edifici per i quali è stata inoltrata la domanda di condono ai sensi della legge n. 308 del 2004, si estendono le norme sul condono edilizio ai sensi della legge n. 269 del 2003.

2. Per le costruzioni ultimate entro il 30 settembre 2004, i termini per la presentazione delle domande di condono ambientale ed edilizio sono prorogati fino al 31 dicembre 2007».

---

**41.0.9**

MARANO

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

1. Le norme previste dalla legge n. 269 del 2003 concernente il condono edilizio, si applicano anche agli edifici fabbricati con la sola struttura in cemento armato».

---

**41.0.10**

BARELLI

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

‘La pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1, negli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507’.

È abrogato il comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311"».

*Conseguentemente alla tabella A ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrispettivi.*

---

**Art. 42.****42.1**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**42.2**

MARINI

*Sopprimere l'articolo 42.***42.3**

MUGNAI

*Sopprimere l'articolo.*

**42.4**

MONTI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 42.**

1. Relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter della legge 27 ottobre 2003, n. 290 è prorogata al 31 dicembre 2012».

---

**42.5**

IERVOLINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 42.**

1. Relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter della legge 27 ottobre 2003, n. 290 è prorogata al 31 dicembre 2010».

---

**42.6**

D'IPPOLITO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 42.**

1. Relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter della legge 27 ottobre 2003, n. 290 è prorogata al 31 dicembre 2010».

---



**42.7**

OGNIBENE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 42.**

1. Relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter della legge 27 ottobre 2003, n. 290 è prorogata al 31 dicembre 2010».

---

**42.8**

IOVENE

*Al comma 1 aggiungere alla fine le seguenti parole: «e con impianti di telecomunicazione».*

*Conseguentemente:* al comma 2 sostituire le parole: «sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas» con le seguenti parole: «sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità delle telecomunicazioni».

*Conseguentemente* dopo le parole: «all'estensione della rete» aggiungere le seguenti parole: «e delle aree in cui sorgono gli impianti di telecomunicazione».

*Conseguentemente* al comma 3 dopo le parole «dei proprietari delle condotte» aggiungere le seguenti parole: «e dei proprietari degli impianti di telecomunicazioni»

---

**42.9**

TURRONI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«L'addizionale non si applica ai tratti interrati delle reti di trasmissione di energia elettrica e alle condotte che utilizzano tecnologie certificate per l'abbattimento delle emissioni di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 e per la minimizzazione dell'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».

---

**42.10**

PEDRIZZI

*Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:*

«4-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 da destinare all'Amministrazione comunale di Aprilia per il Centro culturale o Palazzo della Cultura.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

---

**42.11**

VALDITARA, BONATESTA, PEDRIZZI

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il punto 122, di cui alla Tabella A Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituito dal seguente: "122) fornitura di calore e/o energia derivanti totalmente da fonti rinnovabili;"».

---

**42.0.1**

IZZO

*Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni)*

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio 1989, n. 20, *le parole:* "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", *sono sostituite dalle seguenti:* "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di

consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».

---

#### **42.0.2**

MARINI

*Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni)*

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge del 27 gennaio 1989 n. 20, *le parole:* "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh" *sono sostituite dalle seguenti:* "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».

---

#### **42.0.3**

MUGNAI

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni)*

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge del 27 gennaio 1989 n. 20, *le parole:* "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh" *sono sostituite dalle seguenti:* "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze

senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».

---

#### 42.0.4

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:*

#### «Art. 42-bis.

*(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni)*

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio 1989, n. 20, *le parole:* "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", *sono sostituite dalle seguenti:* "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».

---

#### 42.0.5

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

#### «Art. 42-bis.

*(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni)*

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio 1989, n. 20, *le parole:* "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh" *sono sostituite dalle seguenti:* "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza li-

miti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».

---

#### **42.0.6**

D'IPPOLITO

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni)*

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge del 27 gennaio 1989 n. 20, *le parole:* "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh" *sono sostituite dalle seguenti:* "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».

---

#### **42.0.7**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

1. Al comma 69 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Per tutte le concessioni non affidate mediante gara il periodo transitorio di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, termina entro il 31 dicembre 2005, fatta salva la possibilità per l'ente locale affidante o concedente di prorogare la durata del periodo transitorio in base ad una sola delle condizioni previste del comma 7 dell'articolo 15, e inoltre fatta salva la possibilità per l'ente locale affidante o concedente di prorogare di un ulteriore anno la durata del periodo transitorio qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15,

comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 il periodo transitorio non può comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. È abrogato il comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Gli enti locali, le cui concessioni o affidamenti terminano al 31 dicembre 2005, affidano il servizio di distribuzione gas mediante procedure di gara ad evidenza pubblica entro il 30 settembre 2006».

---

#### **42.0.8**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "fatta salva l'applicazione dei commi 2 e 13 in materia di proprietà delle reti".

2. Al comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 le parole: "che è incredibile" sono sostituite dalle seguenti: "o a società a capitale pubblico necessariamente maggioritario i cui soci privati portatori del capitale di minoranza siano scelti con procedure di gara ad evidenza pubblica".

3. All'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la parola: "suddetta" è sostituita dalle seguenti: "a capitale interamente pubblico"».

---

#### **42.0.9**

RIZZI, FERRARA

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Imposta di consumo sugli oli lubrificanti)*

1. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995. n. 504, continua ad esplicitare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione "oli usati" deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo Unico di cui al comma 1, è fissata in euro 672,85 per mille chilogrammi. Le maggiori entrate derivanti dal suddetto incremento, pari ad euro 10.082.160 su base annua, sono destinate alla costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'adozione di misure volte a migliorare la prestazione ambientale di insediamenti produttivi e commerciali, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; una quota pari al quattro per cento del suddetto fondo è destinata al Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691».

---

#### **42.0.10**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Ripristino Carbon-tax)*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misure delle aliquote decorrenti dallo gennaio 2006, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000».

---

**42.0.11**

DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

1. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire del fondo di cui al comma 2.

2. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e in accordo con il Ministro degli affari esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuati vi necessari».

---

**42.0.12**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Istituzioni dell'imposta sul traffico pesante)*

1. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione per la protezione delle Alpi nonché al fine di contrastare il progressivo incremento del traffico merci transalpino su gomma che provoca pesanti ricadute sulla salute, sull'ambiente e sul territorio delle popolazioni alpine, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, provvede entro il 31 dicembre 2006 a realizzare uno studio di fattibilità finalizzato alla introduzione, nei valichi stradali alle frontiere di Ventimiglia, del Frejus, del Monte Bianco, del Brennero, di Tarvisio e



di Gorizia/Trieste, di una sistema di pedaggio per i mezzi pesanti che percorrono interi assi o tratti di reti di trasporto transeuropee, nelle more della definizione delle linee di programmazione congiunta con la Commissione delle Comunità europee.

2. Ai fini della definizione dei pedaggi di cui al comma 1, lo studio di fattibilità tiene conto, fra gli altri criteri, della categoria di infrastrutture usate, della distanza percorsa, delle dimensioni e della portata del veicolo, dell'ambito temporale di utilizzo delle infrastrutture nonché di qualsiasi altra variabile che eserciti un'influenza sulla congestione, il deterioramento delle infrastrutture stesse o dell'ambiente. Lo studio persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) fornire le linee guida per una modifica della ripartizione modale dei flussi, con deviazione di parte dei traffici afferenti al modo stradale sui valichi ferroviari, od anche sulla navigazione marittima;

b) individuare i metodi per una modifica degli instradamenti dei flussi stradali e ferroviari sui corrispondenti valichi, in ragione del mutato differenziale di costo;

c) individuare i metodi per l'innalzamento dell'efficienza ambientale dei mezzi stradali, attraverso una modulazione della tassazione che tenga conto delle diverse prestazioni presentate dagli stessi.

3. Nelle more della definizione di un sistema comunitario di tassazione del traffico pesante, a decorrere dal 1° gennaio 2007 è istituito per i valichi di cui al comma 1, il nuovo sistema di pedaggi per i mezzi pesanti. La misura delle aliquote, nonché i criteri e le modalità di applicazione e le sanzioni nei casi di inosservanza sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari.

4. Al fine dell'introduzione del sistema di tassazione di cui al comma 3 in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione in sede comunitaria, il Ministro degli affari esteri, in accordo con il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, definisce i necessari accordi bilaterali con i Paesi interessati, confinanti con l'Italia.

5. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

a) alla gestione e alla manutenzione delle infrastrutture e alla copertura dei costi ambientali;

b) ad investimenti nel settore dei trasporti e delle infrastrutture finalizzati al riequilibrio modale;

c) al potenziamento della rete ferroviaria;

d) alla realizzazione di un programma per la sicurezza stradale;

e) al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dal traffico pesante. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di accesso all'agevolazione.

6. Il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture riferisce ogni anno al Parlamento, a decorrere dal 2007 sullo stato di applicazione dei pedaggi sul traffico pesante di cui al presente articolo.

7. Per la realizzazione dello studio di fattibilità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa, per l'anno 2006, di 150 mila euro».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 150 mila euro.

---

#### **42.0.13**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

1. All'articolo 1, comma 29 della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: "entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato" sono sostituite con le seguenti: "sentite le competenti commissioni parlamentari"».

---

#### **42.0.14**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

#### **Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 0,5 per cento.

*Consequentemente dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Misure di risanamento ambientale)*

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 2006 una quota pari al 10 per cento dei proventi della miniera di salgemma ubicata nel comune di Belvedere di Spinello (KR) è destinata ai comuni dell'area interessata alla coltivazione del salgemma, da utilizzare per risanamento ambientale».

---

**42.0.15**

VITALI, BEDIN, CAVALLARO, BATTISTI, BASTIANONI, D'ANDREA, SODANO Tommaso

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Edilizia scolastica e fondi CIPE)*

1. È stanziata la somma di 30 milioni di euro, per il rifinanziamento della legge n. 23 del 1996, per dotare di risorse il fondo per gli interventi di edilizia scolastica, per l'anno 2006.

2. È fatta riserva del 20 per cento dei fondi per le grandi opere, destinati agli interventi negli edifici scolastici delle zone sismiche, ex articolo 80, comma 21, legge 289 del 2000».

*Consequentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

**Art. 66-quinquies.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

---

**42.0.16**

PIROVANO, FRANCO PAOLO, MORO, PERUZZOTTI

*Dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:***«Art. 42-bis.***(Permesso di soggiorno)*

1. Per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è istituita una tassa fissa di euro 50 per anno o frazione di anno di validità oltre al rimborso del costo di istruttoria della pratica.

2. Il costo di istruttoria della pratica è determinato dal Ministero dell'interno.

3. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di versamento della tassa di cui al comma 1, nonché del rimborso del costo di cui al comma 2, e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

4. Il maggior introito previsto dal comma 1 è distribuito, proporzionalmente, alle regioni maggiormente interessate al fenomeno dell'immigrazione clandestina, per il controllo ed il contrasto del fenomeno stesso.

---

**42.0.17**

FERRARA, BOSCHETTO

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:***«Art. 42-bis.**

1. All'articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le parole: "forfezzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "forfezzazione della resa dell'80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e periodici"».

---

**Art. 43.****43.1**

GRILLOTTI, TOFANI, BONATESTA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" sono inserite le seguenti: "da 100 euro" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l'acquisto o l'accettazione sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa";

b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità definite al periodo precedente"».

**43.0.1**

MARTONE, SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:***«Art. 43-bis.**

1. Dopo l'articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:

**"Art. 25-bis.**

1. Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere alla Stato e alla Regione interessata, un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta, da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione.

Il 50 per cento del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e in accordo con il Ministro degli affari esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari"».

---

### 43.0.2

CAMBURSANO

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell'elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), j) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545»;

b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la procura di cui ai commi precedenti per i rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del presente decreto".

2. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4 numerata e vidimata.

3. Ferma restando la facoltà della dogana di effettuare comunque i controlli ritenuti necessari, il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, si interpreta nel senso che il potere di asseverazione attribuito agli spedizionieri doganali e agli altri soggetti abilitati può essere esercitato anche successivamente all'espletamento dell'operazione doganale. Il comma 5 del medesimo articolo si interpreta nel senso che l'attestazione contenuta nell'asseverazione riguarda sia la completezza documentale e la regolarità formale, sia tutti gli aspetti di regolarità sostanziale dell'operazione doganale. I soggetti che esercitano il potere di asseverazione di cui al medesimo articolo 2 della citata legge n. 213 del 2000 assumono la veste di persona incaricata di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro e i revisori contabili purché non dipendenti di pubbliche amministrazioni";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime," sono soppresse.

5. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317".

6. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582", e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione,



per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione";

2) alla lettera *b*), le parole: "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad euro 5.165";

*b*) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 e dell'articolo 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata";

*c*) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis* sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti";

*d*) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582".

7. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 6 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**43.0.3**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 43, è inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Rappresentanza presso gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria)*

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell'elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere *e*), *f*) ed *i*)", del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545";

*b)* dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la procura di cui ai commi precedenti per i rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-*bis*, comma 3, e 36-*ter*, comma 4, del presente decreto"».

---

**43.0.4**

IZZO

*Dopo l'articolo 43, è inserito il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Rappresentanza presso gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria)*

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell'elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere *e*), *f*) ed *i*)", del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545";

*b)* dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la

procura di cui ai commi precedenti per i rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-*bis*, comma 3, e 36-*ter*, comma 4, del presente decreto"».

---

#### **43.0.5**

MARINI

*Dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 43-*bis*.**

*(Rappresentanza presso gli uffici dell'amministrazione)*

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell'elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere *e*), *j*) ed *i*)", del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545";

*b)* dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la procura di cui ai commi precedenti per i rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-*bis*, comma 3, e 36-*ter*, comma 4, del presente decreto"».

---

#### **43.0.6**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-*bis*.**

*(Rappresentanza presso gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria)*

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell'elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti

indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545";

b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la procura di cui ai commi precedenti per i rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del presente decreto"».

---

#### **43.0.7**

PEDRINI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 43-bis.**

*(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è abrogata la lettera c-bis)».

---

#### **43.0.8**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Termine di invio telematico delle lettere d'intento ricevute dagli esportatori abituali)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "entro il giorno 16 del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento"».

---

**43.0.9**

Izzo

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Termine di invio telematica delle lettere d'intento ricevute dagli esportatori abituali)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "entro il giorno 16 del mese successivo" sono sostituite dalla seguenti: "entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento»".

---

**43.0.10**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Termine di invio telematico delle lettere d'intento ricevute dagli esportatori abituali)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "entro il giorno 16 del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento»".

---

**43.0.11**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Incremento della soglia di non concorrenza alla determinazione del reddito imponibile per il lavoro dipendente)*

1. All'articolo 51, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b), l'importo di euro 258,23 è elevato a lire 516,46;
  - b) alla lettera c), l'importo di euro 5,29 è elevato a euro 10,00».
- 

**43.0.12**

Izzo

*Dopo l'articolo 43, è inserito il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Incremento della soglia di non concorrenza alla determinazione del reddito imponibile per il lavoro dipendente)*

1. All'articolo 51, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b), l'importo di euro 258,23 è elevato a lire 516,46;
  - b) alla lettera c), l'importo di euro 5,29 è elevato a euro 10,00».
-

**43.0.13**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Incremento della soglia di non concorrenza alla determinazione del reddito imponibile per il lavoro dipendente)*

1. All'articolo 51, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b), l'importo di euro 258,23 è elevato a lire 516,46;
  - b) alla lettera c), l'importo di euro 5,29 è elevato a euro 10,00».
- 

**43.0.14**

BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Prelievo speciale sugli utili derivanti dalla produzione, dalla vendita e da qualsiasi forma di utilizzazione a fini di lucro di armi, munizioni, esplosivi di ogni tipo)*

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un prelievo speciale sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e da ogni forma di utilizzazione di armi, munizioni, esplosivi di ogni tipo. L'aliquota è fissata nella misura del 25 per cento.

2. Il prelievo di cui al comma 1 non è deducibile dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sull'attività produttiva.

3. L'esclusione del prelievo di cui al comma 1 comporta, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura fissa pari al doppio dell'imposta.

4. Sono escluse dall'imposta di cui al comma 1 le armi destinate agli organi di pubblica sicurezza e dei corpi delle forze armate.

5. Le modalità di definizione del presente articolo sono definite con regolamento del ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le modalità di definizione del presente articolo sono definite con regolamento del ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

---

**43.0.15**

IZZO

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Opzione per la tassazione per trasparenza delle società a responsabilità limitata)*

1. All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
- 2) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata rispettivamente nell'articolo 58, comma 2 e nell'articolo 59."

2. La disposizione ha effetto dal periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006, sempre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino scaduti i termini per la comunicazione dell'esercizio della relativa opzione».

---

**43.0.16**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Opzione per la tassazione per trasparenza delle società a responsabilità limitata)*

1. All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
- 2) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concor-



rono a formare il reddito imponibile nella misura indicata rispettivamente nell'articolo 58, comma 2 e nell'articolo 59.".

2. La disposizione ha effetto dal periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006, sempre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino scaduti i termini per la comunicazione dell'esercizio della relativa opzione».

---

### 43.0.17

FALCIER

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

#### «Art. 43-bis.

1. All'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati possono derogare il disposto dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella determinazione del reddito degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio d'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa".

2. La lettera *c-bis* dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 è soppressa».

---

### 43.0.18

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

#### «Art. 43-bis.

*(Natura degli accertamenti a mezzo di studi di settore)*

1. All'articolo 62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-*bis* del presente decreto, 'qualora gli studi di settore non fossero applicabili ovvero, se pur applicabili, ne sia dimostrata l'incoerenza con il caso specifico, gli accertamenti possono essere fondati sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta"».

---

#### **43.0.19**

Izzo

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-*bis*.**

*(Natura degli accertamenti a mezzo di studi di settore)*

1. All'articolo 62-*sexies* del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-*bis* del presente decreto; qualora gli studi di settore non fossero applicabili ovvero, se pur applicabili, ne sia dimostrata l'incoerenza con il caso specifico, gli accertamenti possono essere fondati sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta"».

---

**43.0.20**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Natura degli accertamenti a mezzo di studi di settore)*

1. All'articolo 62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto; qualora gli studi di settore non fossero applicabili ovvero, se pur applicabili, ne sia dimostrata l'incoerenza con il caso specifico, gli accertamenti possono essere fondati sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta"».

**43.0.21**

Izzo

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Condizioni per la reiterazione degli accertamenti a mezzo parametri)*

1. Nel comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo, dopo le parole: "alle medesime" sono aggiunte le seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,"».

**43.0.22**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Condizioni per la reiterazione degli accertamenti a mezzo parametri)*

1. Nel comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo, dopo le parole: "alle medesime" sono aggiunte le seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,"».

---

**43.0.23**

IZZO

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Sanzioni per omessa presentazione del modello F 24 a zero)*

1. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "cinque giorni lavorativi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi"».

---

**43.0.24**

MARINI

*Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Regolarizzazione dell'omessa presentazione dei modelli di versamento a saldo zero)*

1. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "cinque giorni lavorativi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi"».

---

**43.0.25**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Sanzioni per omessa presentazione del modello F 24 a zero)*

1. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "cinque giorni lavorativi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".

---

**43.0.26**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Rateazione dell'IVA dovuta sull'adeguamento agli studi di settore)*

1. Nel primo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e successive modificazione ed integrazioni, dopo le parole: "a titolo di saldo e di acconto delle imposte" sono inserite le seguenti: "compresa l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'adeguamento agli studi di settore"».

---

**43.0.27**

Izzo

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Rateazione dell'IVA: dovuta sull'adeguamento agli studi di settore)*

1. Nel primo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e successive modificazione ed integrazioni, dopo le parole: "a titolo di saldo e di acconto delle imposte" sono inserite le seguenti: "com-

presa l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'adeguamento agli studi di settore"».

---

**43.0.28**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Rateazione dell'IVA dovuta sull'adeguamento agli studi di settore)*

1. Nel primo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e successive modificazione ed integrazioni, dopo le parole: "a titolo di saldo e di acconto delle imposte" sono inserite le seguenti: "compresa l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'adeguamento agli studi di settore"».

---

**43.0.29**

IZZO

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Provvedimenti di irrogazione di sanzioni a carico dei CAF)*

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

1) alla lettera *a*), primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582", e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

tembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione";

2) alla lettera *b*), le parole: "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad euro 5.165";

*b*) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 e dell'articolo 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata";

*c*) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis* sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti";

*d*) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582".

2. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma precedente si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**43.0.30**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Provvedimenti di irrogazione di sanzioni a carico dei CAF)*

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582", e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione";

2) alla lettera b), le parole: "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad euro 5.165";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi



agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti";

d) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582".

2. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma precedente si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

#### **43.0.31**

FALCIER

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente.*

#### **«Art. 43-bis.**

"1. I finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dalle province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati non si considerano contributi o liberalità ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. La norma ha carattere interpretativo"».

---

#### **43.0.32**

BASTIANONI, GIARETTA

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Aumento della franchigia IRAP da 8.100 a 15.000 euro)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91».

*Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.*

---

### 43.0.33

IZZO

*Dopo l'articolo 43, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Asseverazione degli studi di settore)*

1. Nell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. In caso mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546».

2. Nell'articolo 3, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, il secondo comma è abrogato».

---

**43.0.34**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**Art. 43-bis.**

*(Asseverazione degli studi di settore)*

1. Nell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. In caso mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546".

2. All'articolo 3, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, il secondo comma è abrogato».

**43.0.35**

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Entrata in vigore degli studi di settore revisionati)*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello

della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati"».

*Conseguentemente alla tabella C del presente disegno di legge finanziario, gli stanziamenti delle UPB di parte corrente sono ridotte del 3 per cento.*

---

**43.0.36**

PEDRIZZI, GRILLOTTI

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Entrata in vigore degli studi di settore revisionati)*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati"».

---

**43.0.37**

IZZO

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Entrata in vigore degli studi di settore revisionati)*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano a

partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati"».

---

**43.0.38**

MARINI

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**Art. 43-bis.**

*(Entrata in vigore degli studi di settore assoggettati a revisione)*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi assoggettati a revisione sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati».

---

**43.0.39**

FRANCO Paolo, MORO

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Entrata in vigore degli studi di settore revisionati)*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel caso in cui il decreto

di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati"».

---

**43.0.40**

MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**Art. 43-bis.**

*(Entrata in vigore degli studi di settore revisionati)*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati"».

---

**43.0.41**

GIARETTA, BASTIANONI

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**Art. 43-bis.**

*(Entrata in vigore degli studi di settore revisionati)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

*ziale fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati"».*

---

**43.0.42**

IZZO

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Detraibilità dell'IVA)*

"1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la detraibilità prevista dall'articolo 19, comma 3, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*) del citato decreto, si interpretata nel senso che la stessa è riferibile anche al soggetto destinatario della dazione di denaro, oltre che al soggetto erogante, in relazione ai contributi erogati da enti pubblici, anche a valere su fondi dell'Unione Europea, per i corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale"».

---

**43.0.43**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Detraibilità dell'IVA)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la detraibilità prevista dall'articolo 19, comma 3, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*) del citato decreto, si interpretata nel senso che la stessa è riferibile anche al soggetto destinatario della dazione di denaro, oltre che al soggetto erogante, in relazione ai contributi erogati da enti pubblici, anche a valere su fondi dell'Unione europea, per i corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale».

---

**43.0.44**

CHIUSOLI, BARATELLA, GARAFFA, MACONI, CADDEO

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Detraibilità dell'IVA)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la detraibilità prevista dall'articolo 19, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del citato decreto, si interpreta nel senso che la stessa è riferibile anche al soggetto destinatario della dazione di denaro, oltre che al soggetto erogante, in relazione ai contributi erogati da enti pubblici, anche a valere su fondi dell'Unione Europea, per i corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**43.0.45**

Izzo

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Condizioni per la reiterazione dell'accertamento a mezzo di studi di settore)*

1. Nell'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342: sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "alle medesime" sono aggiunte le seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,";



b) al comma 2, le parole: "indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza" sono sostituite dalle seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza"».

---

**43.0.46**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Condizioni per la reiterazione dell'accertamento a mezzo di studi di settore)*

1. Nell'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342: sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "alle medesime" sono aggiunte le seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,";

b) al comma 2, le parole: "indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza" sono sostituite dalle seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza"».

---

**43.0.47**

VALDITARA, BEVILACQUA, BONATESTA

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

1. La facoltà di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n.289 è prorogata al 30 aprile 2006 e conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo, sostituire le parole: "non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dal 2003" con le seguenti: "non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dal 2006"».

*Il maggior gettito derivante dall'emendamento è destinato ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 2003, n.170 convertito dalla legge 9 maggio 2003, n. 105, dell'importo di 100 milioni di euro.*

---

**43.0.48**

Izzo

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Riapertura dei termini per la sanatoria degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali)*

1. Nel comma 4 dell'articolo 34 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: "lettere a), b) ed e)";

b) le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2004"».

---

**43.0.49**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Riapertura dei termini per la sanatoria degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali)*

1. Nel comma 4 dell'articolo 34 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: "lettere a), b) ed e)";

b) le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2004"».

---

**43.0.50**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Riapertura dei termini per la sanatoria degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali)*

1. Nel comma 4 dell'articolo 34 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: "lettere a), b) ed e)";

b) le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2004"».

---

**43.0.51**

Izzo

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Pagamenti rateali delle imposte dovute su redditi soggetti a tassazione separata)*

1. All'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Entro il medesimo termine indicato nel periodo precedente il contribuente può richiedere all'ufficio la rateazione del pagamento secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dai benefici della rateazione e l'importo ancora dovuto è immediatamente iscritto a ruolo con l'applicazione della sanzione e degli interessi previsti nei paragrafi precedenti"».

---

**43.0.52**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Pagamenti rateati delle imposte dovute su redditi soggetti a tassazione separata)*

1. All'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Entro il medesimo termine indicato nel periodo precedente il contribuente può richiedere all'ufficio la rateazione del pagamento secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dai benefici della rateazione e l'importo ancora dovuto è immediatamente iscritto a ruolo con l'applicazione della sanzione e degli interessi previsti nei paragrafi precedenti"».

---

**43.0.53**

CAVALLARO, VITALI, BEDIN, BATTISTI, BASTIANONI

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Proroga termini accertamento e liquidazione ICI)*

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente alle annualità di imposta 2001 e successive».

---

**43.0.54**

VALDITARA, BEVILACQUA, BONATESTA

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:***«Art. 43-bis.**

1. A decorrere dall'anno finanziario 2006, nei prodotti contenenti vernici e che vengono applicati attraverso il sistema *spray*, è istituita un'imposta pari a 2 euro per ciascuna confezione di contenuto non superiore a ml 200 e di 3 euro per ciascuna confezione di contenuto superiore a 200 ml. Il gettito da esse derivante viene destinato per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003 e per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali di prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione».

---

**43.0.55**

VALDITARA, BEVILACQUA, BONATESTA

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:***«Art. 43-bis.***(Superalcolici)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da adottare entro il 28 febbraio 2006, procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo 540 del 1995».

*Il maggior gettito derivante dall'emendamento è destinato ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 2003, n. 170 convertito dalla legge 9 maggio 2003, n. 105, dell'importo di 100 milioni di euro.*

---

**Art. 44.****44.1**

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

*Sostituire l'articolo 44 con il seguente:*

«Art. 44. – 1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie, in particolare quelle monoreddito e con figli, e della solidarietà per lo sviluppo socioeconomico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.585 milioni di euro per l'anno 2006.

2. I comuni istituiscono misure per il sostegno alle famiglie, in particolare monoreddito e con figli a carico, mediante l'assegnazione di bonus da spendere per l'istruzione e i corsi di lingue, l'acquisto di testi scolastici e universitari, l'acquisto di supporti informatici, la pratica di attività sportive, musicali e artistiche».

*Conseguentemente dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:***«Art. 67-bis.**

*(Istituzione dell'imposta sul commercio degli immobili diversi dalla prima casa)*

1. Al fine di porre un argine alle speculazioni nel mercato immobiliare e garantire all'Erario entrate derivanti dal commercio immobiliare, l'incremento di valore degli immobili diversi dalla prima casa siti nel territorio dello Stato è soggetto ad imposta secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il gettito dell'imposta è attribuito in misura del 50 per cento allo Stato e in misura del 50 per cento ai Comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili.

3. L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile.

4. Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'articolo 2932 del codice civile, i conferimenti in società di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per diritti reali di godimento, si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie.

5. In caso di vendita con riserva di proprietà e di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti l'alie-

nazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vita o della locazione.

6. Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente al 1° gennaio 2006 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data.

7. L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilità o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilità.

8. L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione.

9. I notai e gli altri pubblici ufficiali sono obbligati, secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro, al pagamento dell'imposta e delle soprattasse stabilite dalla presente legge ed hanno diritto ad esercitare la relativa rivalsa.

10. L'incremento di valore è costituito dalla differenza fra il valore dell'immobile alla data nella quale si verificano i presupposti di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 ed il valore, aumentato delle spese indicate nel successivo comma 22, che l'immobile aveva alla data dell'acquisto.

11. Per la determinazione della differenza si assumono per gli immobili di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7, quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato e quale valore iniziale quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto. Per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si assumono, quale valore finale o iniziale, i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta.

12. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area l'imposta è liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio.

13. Per la determinazione dell'incremento di valore degli alloggi alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito dai soci delle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare il valore iniziale è calcolato in proporzione al valore dell'area edificabile alla data dell'acquisto da parte della cooperativa.

14. Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione.

15. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di usufrutto e nel trasferimento della nuda proprietà l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinato agli effetti dell'imposta di registro, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.

16. Quando il proprietario, dopo aver trasferito la nuda proprietà ovvero costituito l'usufrutto, ceda, rispettivamente, l'usufrutto ovvero la nuda proprietà allo stesso soggetto entro tre anni dalla data del primo atto di disposizione, l'imposta, in relazione al secondo atto, è liquidata con riferimento all'incremento della piena proprietà salvo detrazione dell'imposta pagata in occasione del primo trasferimento.

17. La consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà nella persona del nudo proprietario per decorso del termine o per causa naturale non dà luogo all'applicazione dell'imposta. Nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali l'incremento imponibile si determina considerando quale valore iniziale quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dall'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione dell'usufrutto.

18. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i diritti di uso e abitazione.

19. La costituzione dell'enfiteusi ed il trasferimento del diritto dell'enfiteuta, sono equiparati, agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente articolo, al trasferimento del diritto di proprietà. La devoluzione e l'affrancazione non danno luogo all'applicazione dell'imposta: nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali. l'incremento imponibile si determina considerandosi, quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà al momento della precedente costituzione del diritto di enfiteusi o del trasferimento del diritto dell'enfiteuta.

20. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di superficie l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinata agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.

21. L'estinzione del diritto di superficie per decorso del termine non dà luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dell'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione del diritto di superficie.

22. Ai fini del calcolo dell'incremento imponibile il valore iniziale del bene è maggiorato delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative riferibili al periodo considerato per la determinazione dell'incremento stesso. Non sono computabili le spese corrispondenti ad incrementi di valore non soggetti ad imposta a norma dei commi precedenti.

23. Sono spese di acquisto quelle notarili e quelle per tributi pagati in relazione all'acquisto del bene. Qualora l'acquisto abbia riguardato anche altri beni, le spese notarili e gli oneri tributari complessivi, compresi quelle per le imposte applicate con aliquote progressive, sono rapportati con criterio proporzionale al valore del bene per il quale va determinato l'incremento imponibile, tranne che non risulti operata una distinta liquidazione.



24. Si considerano spese di costruzione e incrementative quelle specificamente relative ad opere e utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale, comprese le spese effettuate per liberare l'immobile da servitù, oneri e altri vincoli e per demolire le costruzioni esistenti sulle aree utilizzate a fini edificatori. Per le opere eseguite in economia, qualora siano documentate soltanto le spese di acquisto del materiale impiegato, il relativo importo è aumentato del cinquanta per cento.

25. Per le aree fabbricabili la cui edificazione è subordinata a norma di legge all'accollo delle spese per l'urbanizzazione primaria o secondaria, il valore iniziale è maggiorato anche della quota parte di tali spese, ancorché non eseguite alla data del trasferimento, da computarsi, con riferimento all'edificabilità specifica dell'area, in base all'importo risultante dalle convenzioni o da altri atti di impegno stipulati con i comuni ovvero dalle delibere adottate in merito dai comuni stessi. Il contribuente deve versare l'imposta corrispondente alla maggiorazione qualora non provveda all'ultimazione delle opere di urbanizzazione nei termini stabiliti.

26. L'imposta si applica per aliquote di incremento imponibile determinate dalla differenza tra il valore iniziale del bene e quella di alienazione o trasmissione, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione.

27. L'imposta si applica con le seguenti aliquote:

- a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 5 per cento;
- b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 10 per cento;
- c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 15 per cento;
- d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 20 per cento;
- e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 25 per cento;
- f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 30 per cento.

28. All'accertamento, liquidazione a riscossione dell'imposta provvedono gli uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato competenti alla registrazione dell'atto di trasferimento o della denuncia di successione.

29. I cedenti, i donatori, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:

- a) il valore iniziale del bene ai sensi dei precedenti commi 10, 11, 12, 13 e 14;
- b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia di riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi del-

l'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;

c) il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui ai commi 10, 11, 12, 13 e 14.

30. I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro ministero e debbono produrla all'ufficio con l'atto stesso, allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice.

31. Le spese di cui al comma 22, se già non esposte nella dichiarazione prevista dal comma 29, debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento della registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passività agli effetti dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni caduti in successione.

32. Se l'atto di alienazione non è soggetto a registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al comma 29 deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell'atto stesso. In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione.

33. In base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate l'ufficio liquida e riscuote l'imposta nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, nei modi e nei termini già stabiliti per l'imposta di successione.

34. Se il valore iniziale dichiarato dal soggetto passivo risulta diverso da quello già definito a norma dei commi 10, 11, 12, 13 e 14, l'ufficio, in base agli elementi in suo possesso, liquida l'imposta e provvede per la riscossione ovvero per il rimborso.

35. L'ufficio quando non ritenga di accettare la dichiarazione del contribuente sugli elementi che concorrono alla determinazione dell'incremento imponibile notifica l'avviso di accertamento:

- a) dei valori attribuiti al bene;
- b) delle spese ritenute non ammissibili.

36. L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalità già stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi dei commi 29, 30 e 31, il termine decorre dalla data della denuncia. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso può essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

37. In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni previste dai commi 29, 30, 31 e 32 l'ufficio può procedere all'accertamento dell'incremento imponibile entro il quinto anno solare successivo a quello in cui la

dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, indicando nell'avviso il valore iniziale e il valore finale dell'immobile.

38. Quando per la determinazione dei valori ovvero per l'accertamento della congruità delle spese pende procedimento contenzioso, la riscossione dell'imposta complementare sull'incremento di valore degli immobili diversi dalla prima casa è effettuata nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti per la riscossione dell'imposta complementare di registro o di successione in pendenza di giudizio.

39. Qualora prima della definizione del procedimento di valutazione dell'immobile sia alienato a titolo oneroso o trasferito a titolo gratuito, l'imposta relativa al secondo trasferimento deve essere riliquidata assumendo come valore iniziale quello definitivamente accertato come finale agli effetti dell'imposta relativa al precedente trasferimento. La domanda di rimborso della differenza fra l'imposta pagata e quella risultante dalla riliquidazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui è stato definitivamente accertato il detto valore finale.

40. L'ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui al comma 29, 30, 31 e 32, «relative ad immobili alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito da persone fisiche» deve trasmettere ai comuni nei cui territori sono situati i beni le copie delle dichiarazioni stesse.

41. Nei novanta giorni successivi al ricevimento della copia degli atti di cui al comma precedente il comune interessato può formulare motivate proposte di rettifica degli elementi compresi nelle dichiarazioni che comportino la liquidazione di una maggiore imposta, salvo che si tratti di valori già definitivi a fini delle imposte di registro o di successione.

42. Le proposte di rettifica non condivise dall'ufficio devono essere trasmesse alla commissione di cui al comma successivo, operante presso ciascun ufficio, la quale determina i singoli elementi controversi. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio procede all'accertamento, sentito l'ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili.

43. Presso ogni ufficio del registro è costituita la commissione per l'esame delle proposte del comune. Ad essa si applicano le disposizioni dell'articolo 45, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'ufficio del registro comunica al comune gli accertamenti e le decisioni dei vari gradi del contenzioso. In mancanza di proposte da parte del comune, l'ufficio del registro procede all'accertamento dell'incremento di valore imponibile ai sensi dei precedenti commi 35, 36 e 37.

44. Per l'omessa dichiarazione prevista dai commi 29, 30, 31 e 32, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Per l'omessa o infedele indicazione dei dati e degli elementi rilevanti per la determinazione dell'imponibile, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Se rileva l'incremento di valore, si tiene conto, per la sua determinazione, del valore iniziale già definito ai sensi dei commi 10, 11, 12, 13 e 14. L'omessa o infedele indicazione di dati

diversi da quelli di cui al presente comma, ovvero la mancata allegazione dei documenti prescritti, è punita con sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000. I notai o gli altri pubblici ufficiali che non hanno richiesto o non hanno prodotto la dichiarazione sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.

45. Esenzioni e riduzioni.

Sono esenti dall'imposta gli incrementi di valore:

a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;

b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera a);

c) degli immobili acquistati a titolo gratuito anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. L'esenzione è revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio del registro;

d) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a euro 500.000.

46. L'imposta di cui ai commi 3,4,5,6 e 7 è ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 10 giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione degli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio.

47. Le obbligazioni previste dal presente articolo sono solidali tra gli alienati ovvero tra i beneficiari del trasferimento di ciascun immobile.

48. È nullo qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l'onere dell'imposta prevista dal presente articolo.

49. Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente articolo, delle relative soprattasse e degli interessi è privilegiato sugli immobili trasferiti con lo stesso grado dei crediti previsti dal n. 5 dell'art. 2780 del codice civile. Per le imposte suppletive il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

50. Le somme riscosse per l'imposta, interessi e soprattasse sono attribuite in uguale misura allo Stato e al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile. Per gli immobili ubicati in più comuni l'imponibile è ripartito in proporzione alla superficie compresa in ciascuno di essi e l'imposta è liquidata separatamente.

51. L'ufficio del registro che ha effettuato la riscossione provvede alla ripartizione e al versamento mensile delle somme spettanti ai singoli comuni.

52. Le somme indebitamente percepite sono rimborsate al contribuente dall'amministrazione finanziaria e, su disposizione dell'intendente di finanza, recuperate nei confronti del comune insieme con gli interessi passivi, anche mediante trattenuta sui versamenti successivi.

53. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le ulteriori modalità per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.

54. I comuni possono rilasciare a carico della tesoreria comunale delegazioni di pagamento sull'imposta in misura non superiore ai due terzi del gettito dell'anno precedente, a garanzia dei mutui assunti o da assumere. Quando il gettito dell'imposta risulti insufficiente il comune debitore deve rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali delegabili per legge.

55. Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta e delle soprattasse e pene pecuniarie, per gli interessi, per le dilazioni di pagamento, per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, quelle relative all'imposta di successione.

56. Le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali si applicano esclusivamente nei casi di acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari.

57. L'imposta deve essere restituita quando l'atto di alienazione a titolo oneroso e di trasmissione a titolo gratuito, anche per causa di morte, è dichiarato nullo o annullato ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Per i successivi trasferimenti imponibili si assume quale valore iniziale quello determinato o determinabile come tale in relazione all'atto nullo o annullato. L'avveramento della condizione risolutiva espressa non dà luogo a rimborso dell'imposta né ad applicazione di una nuova imposta. Per i successivi trasferimenti si assume quale valore iniziale quello determinato come valore finale ai fini della precedente tassazione. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche in caso di risoluzione dei contratti indicati nel comma 5».

---

**44.2 (testo 2)**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, DI GIROLAMO, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 44. - (*Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti*).  
– 1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato «Fondo».

2. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale, a carico delle famiglie, dell'assistenza integrata sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2002.

5. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non auto-sufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi, e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la

vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori – stabiliti nel medesimo decreto – riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e di indicatori demografici e socio-economici.

7. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 3.

8. A decorrere dall'anno 2006, al Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

9. Per l'avvio della fase sperimentale, il Fondo nazionale di sostegno alla non autosufficienza è finanziato per l'anno 2006, nel limite di 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. A decorrere dall'anno 2007 sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

#### 44.2

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, DI GIROLAMO, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 44. - *(Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti).*

– 1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato «Fondo».

2. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre



mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale, a carico delle famiglie, dell'assistenza integrata sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Il febbraio 2002.

5. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi, e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non auto sufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori - stabiliti nel medesimo decreto - riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e di indicatori demografici e socio-economici.

7. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 3.

8. A decorrere dall'anno 2006, al Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

9. Per l'avvio della fase sperimentale, il Fondo nazionale di sostegno alla non autosufficienza è finanziato per l'anno 2006, nel limite di 1.000 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni».

---

#### 44.3

GUBERT

*Al comma 1, dopo le parole: «sostegno delle famiglie» inserire le seguenti: «tramite l'aumento delle deduzioni dal reddito imponibile di ciascun contribuente di una maggiore quota del minimo vitale delle persone a carico».*

---

#### 44.4

SODANO Calogero, CICCANTI, TAROLLI

*Sostituire la cifra: «1.140» con: «1.240».*

*Consequentemente sopprimere il comma 5 dell'articolo 60.*

---

**44.5**

FERRARA, IZZO

*Alla tabella D, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la voce: «Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:*

– Art. 6, primo comma, lettera *b*): Fondo per Trieste (Settore n. 6) (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490):

2006 + 5.000».

*Alla Tabella D, rubrica del Ministero Attività Produttive, inserire la voce: «Legge n.26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:*

– Art. 6, primo comma, lettera *c*): Fondo per Gorizia (Settore n. 6) (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7380):

2006 + 5.000».

*Conseguentemente è ridotto di pari importo l'ammontare di spesa di cui all'articolo 44 (Fondo famiglia e solidarietà).*

*Modificare di conseguenza i totali nonché la Tabella F, Settore 6. Interventi a favore della Regione Friuli Venezia inserendo le suddette voci.*

---

**44.6**

FERRARA, IZZO

*Alla Tabella D, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la voce: «Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - Cap. 7003/p):*

2006 + 35.000».

*Conseguentemente è ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 (Fondo famiglia e solidarietà).*

*Modificare di conseguenza i totali, nonché la Tabella F, Settore 19. Difesa del suolo e tutela ambientale, inserendo sotto Economia e Finanze, la seguente voce:*

«Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - Cap. 7003/p):

2006 + 35.000».

---

**44.23**

FERRARA, IZZO

*Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Sviluppo delle attività del PORE)*

1. Al fine di incrementare la competitività delle Regioni e degli enti locali, attraverso l'incentivazione dell'accesso e dell'utilizzo dei fondi comunitari tematici a gestione diretta, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2006 per lo sviluppo delle attività del PORE istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

*Conseguentemente, è ridotto di pari importo l'ammontare di spesa di cui all'articolo 44 (Fondo famiglia e solidarietà).*

---

**44.7**

IOVENE, RIPAMONTI, MARTONE

*Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «per la realizzazione di un piano nazionale straordinario - di intesa con le Regioni e i Comuni - volto al finanziamento della costruzione di 3000 asili nido pubblici».*

---

**44.8**

IOVENE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota di detto fondo è destinata alla concessione degli assegni familiari per le famiglie monoreddito i cui figli risultino iscritti all'università con frequenza di corso regolare».*

---

**44.9**

SPECCHIA, TOFANI, CURTO, BONGIORNO, ZAPPACOSTA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo finalizzato all'assegnazione di contributi destinati alle casa-

linghe, che non svolgono attività lavorative e che non percepiscono nessun altro reddito pensionistico, ad esclusione delle pensioni o degli assegni derivanti da cause di inabilità e invalidità, e il cui reddito familiare non sia superiore a 10.716,68 euro annui.

*1-ter.* Il funzionamento del fondo di cui al comma 4, nonché i criteri e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati con regolamento, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

*1-quater.* Per finalità di cui al comma 4, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006 la spesa annua massima di due milioni di euro.

*Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.000;  
2007: - 2.000;  
2008: - 2.000.

---

#### **44.10**

Izzo

*Sostituire la Rubrica dell'articolo con la seguente: «(Interventi per la famiglia, i giovani e la solidarietà sociale)».*

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis.* Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è istituita una Commissione di studio, di seguito denominata "Commissione", per la realizzazione di un progetto organico di riforma delle norme in materia di valorizzazione e sostegno della famiglia e della condizione giovanile e di azioni di solidarietà sociale, con il compito di elaborare uno o più progetti legislativi contenenti norme generali e specifiche a sostegno della famiglia, dei giovani e delle categorie svantaggiate di cittadini.

*1-ter.* Con il decreto di cui al comma 2 sono definite le linee generali dell'intervento complessivo, da sviluppare a cura della Commissione di studio, con l'indicazione del quadro delle risorse finanziarie che il Governo prevede di destinare agli interventi di sostegno della famiglia, dei giovani e delle categorie svantaggiate.

*1-quater.* La Commissione di studio definisce un quadro di interventi di valorizzazione e sostegno, tenendo conto della potestà legislativa e regolamentare delle Regioni e degli enti locali, che contemplino:

- a) azioni di sostegno economico-finanziario;
- b) agevolazioni tributarie e tariffarie;

c) interventi di riordino ordinamentale e di valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio di persone di sesso diverso, in attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione;

d) azioni di sostegno della condizione giovanile, non necessariamente di natura economico-finanziaria, tese ad alleviare i bisogni e le esigenze espresse dal mondo giovanile;

e) azioni di sistema per la lotta alla povertà, alla emarginazione sociale ed al disadattamento familiare.

*1-quinquies.* La Commissione è costituita da cinque componenti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, scelti tra magistrati amministrativi e dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, con almeno cinque anni di anzianità, di comprovata esperienza.

*1-sexies.* Per l'assolvimento dei propri compiti, la Commissione di avvale degli uffici, delle strutture, centrali e periferiche e di un contingente di personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non superiore a 10 unità, di cui una con qualifica dirigenziale.

*1-septies.* Il termine per i lavori della Commissione è fissato al 31 dicembre 2006. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del presente articolo non dovranno derivare oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato».

---

#### 44.11

BAIO DOSSI, GIARETTA, GAGLIONE, D'ANDREA, SOLIANI, DATO, MONTAGNINO, MONTICONE

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«*1-bis.* In attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di sviluppare un sistema di protezione sociale di cura per le persone anziane non autosufficienti, è istituito un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) favorire l'accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all'assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della legge n. 328 del 2000;

b) erogare titoli per l'acquisto di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, tali da consentire il pagamento di prestazioni di assistenza e sorveglianza a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia e il conseguente miglioramento della vita di relazione e della comunicazione;

c) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di Ricovero in Residenza Sanitaria Assistita o in strutture affini anche a carattere diurno.

1-*ter*. Entro il 30 giugno 2006 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sentite le Commissioni parlamentari competenti sono stabiliti:

a) i criteri di determinazione e accertamento della non autosufficienza;

b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici;

c) nell'ambito della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, la tipologia delle prestazioni e dei servizi a carico del Fondo.

1-*quater*. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone anziane non autosufficienti alle quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

1-*quinquies*. Il decreto di cui al comma 1-*ter* definisce inoltre le modalità della contribuzione, i criteri, i tempi per il finanziamento del Fondo, le quote a carico dei cittadini nonché le misure di carattere fiscale atte a compensare la quota a carico dei cittadini.

1-*sexies*. Per l'avvio della fase sperimentale, il Fondo nazionale di sostegno alla non autosufficienza è finanziato per l'anno 2006, nel limite di 800 milioni di euro, a valere sul fondo di cui al comma 1».

---

#### 44.12

GIARETTA, BAIO DOSSI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTAGNINO, MONTICONE, SCALERA, DETTORI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Ferma restando la disciplina della gratuità dei libri di testo fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico, una quota non inferiore al 30 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata al sostegno alle famiglie a basso reddito per l'acquisto dei libri di testo di libri e materiali didattici, anche su supporto elettronico, secondo le modalità di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater*.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono individuati l'importo e le modalità di erogazione alle famiglie con almeno un figlio in età scolare di età non superiore a 18 anni, nelle condizioni di cui al comma 1-*quater* di un assegno annuo per l'acquisto dei libri di testo di libri e materiali didattici, anche su supporto elettronico.

1-*quater*. L'assegno di cui al comma 1-*ter* spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari ad euro 20.000 annui con riferimento a nuclei familiari monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste».

---

#### 44.13

GRILLOTTI, BONATESTA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-*bis*. A valere sul fondo di cui al comma 1, si propone:

a) al fine di favorire l'acquisto in proprietà di alloggi adibiti ad abitazione principale da parte di giovani coppie i cui componenti non siano proprietari di altra unità abitata, la quota deducibile degli interessi sui mutui ipotecari stipulati singolarmente è fissata in 7.200,00 euro;

b) i fini dell'applicazione della presente norma la stipula del mutuo deve essere effettuata non antecedentemente ad un anno e non successivamente a cinque anni dalla data di celebrazione del matrimonio;

c) i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, possono dedurre dal proprio reddito complessivo un ammontare del relativo canone annuo nelle seguenti misure:

reddito sino a 20.000 euro 50 per cento del relativo canone annuo;

reddito da 20.001 a 30.000 euro 20 per cento;

da 30.001 a 40.000 euro 10 per cento.

d) i redditi da locazione di immobili, derivanti dalla sottoscrizione di contratti di cui al comma 3, articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'imposta dei redditi pari al 12,50%;

e) i redditi derivanti dalla locazione di immobili oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'imposta dei redditi



pari al 17% per gli interventi ultimati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) i redditi derivanti dalla locazione di immobili, che non rientrino nelle previsioni di cui ai precedenti commi, sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'imposta dei redditi pari al 20 per cento»

---

#### 44.14

GIARETTA, BAIO DOSSI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTAGNINO, MONTICONE, SCALERA, DETTORI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Una quota non inferiore al 30 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata annualmente al sostegno finanziario delle giovani coppie all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubblica ed imprese private. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso ai benefici di cui al presente comma».

---

#### 44.15

TONINI, CHIUSOLI, VIVIANI, MORANDO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'intero ammontare del fondo di cui al comma 1 è impiegato per la per la rivalutazione, limitatamente all'anno 2006, dell'assegno per il nucleo familiare, previsto dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, e successive modificazioni e integrazioni».

---

#### 44.16

FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso un assegno, pari ad euro 1.000, per ogni figlio nato o adottato dopo il primo dal 1° gennaio

2005 e fino al 31 dicembre 2006. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

---

**44.17**

EUFEMI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 16 testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera 1-ter. «in aggiunta alle detrazioni previste dal comma 1 ai soggetti che contraggono matrimonio spetta per i due anni successivi un'ulteriore detrazione pari ad euro 500 se il reddito complessivo non supera euro 15000 e ad euro 250 se il reddito complessivo supera euro 15000 ma non euro 30000».

Alla copertura degli interventi finanziari si provvede mediante utilizzo di parte dei fondi di cui al comma 1.

---

**44.18**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 viene ripartito annualmente tra i Comuni che ne abbiano fatto richiesta sulla base di criteri individuati con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani».

---

**44.19**

EUFEMI, RONCONI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. A fini di equità fiscale, ed in attesa della definizione con legge del «quoziente familiare», tenuto conto della spesa minima di mantenimento indicata dall'ISTAT, i soggetti con coniuge, figli o altri familiari a carico, deducono, per ciascuno di tali soggetti, una somma indicata con apposita norma da inserire annualmente nella legge finanziaria la quale contestualmente ridefinisce l'importo delle deduzioni e il livello

di reddito previsti dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

1-ter. Nell'anno finanziario 2006 le deduzioni di cui al comma precedente sono determinate come segue:

1-quater. Nel definire i parametri per la determinazione delle tariffe per l'energia elettrica e il gas la competente autorità tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare.

---

#### 44.20

EUFEMI, RONCONI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. A tutela del risparmio delle famiglie di nuova costituzione o numerose destinato all'acquisto della casa di abitazione, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo il cui ammontare è annualmente determinato con disposizione della legge finanziaria, a garanzia dei mutui contratti per l'acquisto della casa di abitazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di accesso alla garanzia».

---

#### 44.21

FRANCO PAOLO, PIROVANO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con priorità devono essere realizzati i seguenti interventi:

- a) bonus per i figli nati dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2006;
  - b) contributo per le spese dei libri scolastici per la scuola dell'obbligo;
  - c) aumento delle deduzioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i nuclei familiari con figli portatori di handicap».
-

**44.22**

LAURO

*Aggiungere il seguente comma:*

«2. Per le famiglie monoreddito, il cui reddito annuo non superi i 30 mila euro, il limite d'età per il diritto agli assegni familiari per ciascun figlio a carico è innalzato a 25 anni.

La copertura finanziaria attiene al Fondo di cui al presente articolo».

---

**44.0.1**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto)*

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1980, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002".

2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66 inserire il seguente articolo:*

**«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n.692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**«Art. 66-ter.**

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa».

**«Art. 66-quater.**

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**44.0.2**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Siccità)*

1. Il Programma di azione per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2000 e delle successive delibere del CIPE in materia, e finanziato per 100 milioni di euro».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

"Art. 66-bis. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti in-

dividuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

Art. 66-ter. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1 o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Art. 66-quater. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

#### 44.0.3

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Risorse idriche in agricoltura)*

1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato: "programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura". Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l'utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro per il 2006 e 50

milioni di euro per il 2007. Risorse che confluiscono in un apposito fondo denominato: «Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura» esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui sopra.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

Art. 66-quater. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

#### **44.0.4**

MARINO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Ampliamento diritto allo studio)*

1. Per consentire ai Comuni di sostenere le maggiori spese derivanti dalla applicazione della legge 53/2003, in particolare per il costo dei nuovi 125.000 utenti, ogni anno obbligati al nuovo diritto-dovere, relativamente a mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili e per quanto compreso nel concetto di diritto-dovere, è stanziata la somma di 100 milioni di euro, vincolata alle seguenti destinazioni: spese dei Comuni per il diritto-dovere fino a diciotto anni: mense, trasporti, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili».

---

#### **44.0.5**

BIANCONI

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. I benefici riservati ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, così come modificata dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono estesi agli atleti dilettanti e professionisti rimasti gravemente infermi a seguito di incidenti avvenuti nel corso di manifestazioni sportive organizzate dalle rispettive federazioni».

*Conseguentemente alla Tabella A ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.*

---



**44.0.6**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:***«Art. 44-bis.**

1. L'articolo 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è sostituito dal presente:

«Art. 2. - (*Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione*). – 1. Le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.

2. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare in aumento al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al doppio della stessa, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno un anno.

3. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai quattro anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per tre anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, con esclusione della eventuale vendita dell'immobile, alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga triennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto

comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

4. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.

5. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le presenti».

*Consequentemente dopo l'articolo 66 inserire i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo II-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di CUI agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**«Art. 66-ter.**

1. È istituita l'imposta sulle grandi ricchezze (IGR) con aliquota pari allo 0,7 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 2.

2. La base imponibile dell'IGR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo d'imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a 1 milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

#### **44.0.7**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere:

*m)* i canoni di locazione pagati dal conduttore residente, con reddito complessivo annuo determinato ai sensi dell'articolo 8 del presente testo unico e non superiore ad euro 40.000,00, per un importo complessivo annuo pari al 20% del canone risultante dal contratto di locazione registrato; tale deduzione spetta anche per i canoni di locazione sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 13 del presente testo unico a titolo di contratti di locazione di natura transitoria per esigenze abitative degli studenti universitari, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. I soggetti beneficiari della presente deduzione non devono essere quelli per i quali il concedente proprietario dell'immobile gode della detrazione per carichi di famiglia di cui all'articolo 13 del presente testo unico».

---

#### **44.0.8**

FALCIER

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 9, al comma 7, dopo le parole: "canoni di locazione o di concessione," sono

aggiunte le seguenti parole: "ivi compreso quello di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 del 1997"».

#### 44.0.9

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 44-bis.

*(Piano alloggi di edilizia agevolata)*

1. Il Governo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, definisce e avvia il Piano nazionale straordinario finalizzato all'aumento dell'offerta di alloggi in locazione attraverso la realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata a canone sociale e di alloggi di edilizia agevolata a canone concordato ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge n. 431 del 1998, da destinare prioritariamente ai nuclei familiari collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e ai nuclei familiari con redditi medio bassi, in particolare soggetti a sfratti esecutivi.

2. Per la realizzazione del Piano Nazionale di cui al comma 1 è istituito apposito Fondo Nazionale al quale sono assegnate le seguenti risorse:

- a) le risorse destinate dalla Legge Finanziaria;
- b) le risorse derivanti dagli eventuali stanziamenti previsti dalle Regioni e dai Comuni;
- c) le risorse già destinate allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica stanziati ma non utilizzati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Sono destinati al Fondo di cui al comma 2 del presente articolo i maggiori introiti derivanti dalla modifica all'articolo 34 comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 di cui al successivo comma 4.

4. All'articolo 34 comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 aggiungere alla fine il seguente periodo: "Per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 431/1998 il canone è ridotto forfetariamente dell'1 per cento".

5. Allo scopo di permettere l'avvio della programmazione di quanto previsto dal Piano nazionale straordinario di cui al comma 1 del presente articolo, le esecuzioni degli sfratti sono sospese per un periodo di due anni. Per lo stesso periodo i locatori hanno diritto all'azzeramento dell'ICI

e alla detrazione dalla dichiarazione dei redditi dell'intero affitto percepito».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**44.0.10**

RIGHETTI, FABRIS

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Disposizioni in tema di Istituti Autonomi per le Case Popolari)*

1. Le disposizioni degli articoli 52-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 10 e 11, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre

1998, n. 431 nonché nei confronti di quelli soggetti alle norme dell'edilizia residenziale pubblica.

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Nei confronti degli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota prevista dal comma 1 ridotta alla metà".

3. I finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dalle Province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati non si considerano contributi o liberalità ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. La norma ha carattere interpretativo.

4. All'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto, dopo il comma 2, il seguente comma:

"2-*bis*. Gli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati possono derogare il disposto dell'articolo 90 del decreto del Presidente 22 dicembre 1986, n. 917 nella determinazione del reddito degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio d'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa".

5. La lettera *c-bis* dell'articolo 6, comma 1, del decreto 29 settembre 1973 n. 601 è soppressa.

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

«11-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a canone sociale, di proprietà dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati o dai nuovi soggetti che ne hanno assunto le funzioni a seguito di provvedimento regionale, relativamente agli interventi finanziati con risorse proprie».

7. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per gli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia, sono deducibili in ciascun esercizio in deroga a quanto previsto nei precedenti commi».

8. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto il seguente:

«21-*ter*. Case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione costruiti dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati».

9. Il numero 127-*duodecies*) detta tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è sostituito dal seguente:

«127-*duodecies*) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a*) e *b*) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Istituti Autonomi case popolari comunque denominati».

10. Al numero 8) del comma 1 dell'articolo 10 del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunta, in fine, la seguente frase: «gli immobili ad uso di civile abitazione locati dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono equiparati a quelli ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita».

11. Alle note dell'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunta la seguente:

«II-*ter*) Per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiore al limite previsto per la prima fascia dalla delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995 n. 122 concernente "Edilizia residenziale pubblica; criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni" e successive modifiche e integrazioni, l'imposta è dovuta in misura fissa di euro 51,65 per l'intera durata del rapporto di locazione. II-*quater*) In caso di risoluzione di contratto di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica non è dovuta la relativa imposta».

12. Alla Tariffa, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 è aggiunto il seguente articolo:

«32-*bis*) in deroga a quanto previsto nella Tariffa parte 1<sup>a</sup> allegata al presente decreto, per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia della delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995 n. 122 concernente "Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione di alloggi per la determinazione dei canoni" e successive modifiche ed integrazioni: per ogni foglio euro 11,00».

13. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. in deroga a quanto previsto ai precedenti commi, Le aree edificabili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono soggetti all'imposta con l'aliquota dell'uno per mille. Sono fatte salve le disposizioni di miglior favore previste dai Comuni».

14. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è sostituito dal seguente:

"4) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari sono equiparati alle abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche. Agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati si applica l'aliquota deliberata dai comuni ridotta del 50%".

15. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono esenti dalla presentazione ai comuni delle dichiarazioni di cui al comma precedente nonché delle eventuali comunicazioni previste dai Comuni. I Comuni hanno la facoltà di richiedere agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati prospetti riepilogativi all'atto della verifica dei versamenti"».

---

#### **44.0.11**

IZZO

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-*bis*.**

*(Disposizioni in tema di Istituti Autonomi per le Case Popolari)*

1. Le disposizioni degli articoli 52-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 10 e 11, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché nei confronti di quelli soggetti alle norme dell'edilizia residenziale pubblica.



2. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Nei confronti degli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota prevista dal comma 1 ridotta alla metà".

3. I finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dalle Province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati non si considerano contributi o liberalità ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. La norma ha carattere interpretativo.

4. All'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto, dopo il comma 2, il seguente comma:

2-*bis*. Gli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati possono derogare il disposto dell'articolo 90 del decreto del Presidente 22 dicembre 1986, n. 917 nella determinazione del reddito degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio d'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa".

5. La lettera *c-bis* dell'articolo 6, comma 1, del decreto 29 settembre 1973 n. 601 è soppressa.

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

«11-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a canone sociale, di proprietà dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati o dai nuovi soggetti che ne hanno assunto le funzioni a seguito di provvedimento regionale, relativamente agli interventi finanziati con risorse proprie».

7. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per gli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia, sono deducibili in ciascun esercizio in deroga a quanto previsto nei precedenti commi».

8. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto il seguente:

«21-*ter*. Case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione costruiti dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati».

9. Il numero 127-*duodecies*) detta tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è sostituito dal seguente:

«127-*duodecies*) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a*) e *b*) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Istituti Autonomi case popolari comunque denominati».

10. Al numero 8) del comma 1 dell'articolo 10 del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunta, in fine, la seguente frase: «gli immobili ad uso di civile abitazione locati dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono equiparati a quelli ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita».

11. Alle note dell'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunta la seguente:

«II-*ter*) Per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiore al limite previsto per la prima fascia dalla delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995 n. 122 concernente "Edilizia residenziale pubblica; criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni" e successive modifiche e integrazioni, l'imposta è dovuta in misura fissa di euro 51,65 per l'intera durata del rapporto di locazione. II-*quater*) In caso di risoluzione di contratto di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica non è dovuta la relativa imposta».

12. Alla Tariffa, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 è aggiunto il seguente articolo:

«32-*bis*) in deroga a quanto previsto nella Tariffa parte 1<sup>a</sup> allegata al presente decreto, per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia della delibera CIP E 13 marzo 1995 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995 n. 122 concernente "Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione di alloggi per la determinazione dei canoni" e successive modifiche ed integrazioni: per ogni foglio euro 11,00».

13. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. in deroga a quanto previsto ai precedenti commi, Le aree edificabili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono soggetti all'imposta con l'aliquota dell'uno per mille. Sono fatte salve le disposizioni di miglior favore previste dai Comuni».

14. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è sostituito dal seguente:

«4) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari sono equiparati alle abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche. Agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati si applica l'aliquota deliberata dai comuni ridotta del 50%».

15. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono esenti dalla presentazione ai comuni delle dichiarazioni di cui al comma precedente nonché delle eventuali comunicazioni previste dai Comuni. I Comuni hanno la facoltà di richiedere agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati prospetti riepilogativi all'atto della verifica dei versamenti"».

---

#### 44.0.12

RIGHETTI, FABRIS

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 44-*bis*.

1. Al comma 3, lettera *b*), dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole "Province autonome per" aggiungere la parola "l'acquisto"; dopo le parole "di abitazione per" aggiungere la parola "l'acquisto"».

---

**44.0.13**

Izzo

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Al comma 3, lettera *b*), dell'articolo 88 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole: "Province autonome per" aggiungere la parola: "l'acquisto" dopo le parole: "di abitazione per" aggiungere la parola "l'acquisto"».

---

**44.0.14**

Izzo

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Assegni familiari dei pensionati delle gestioni dei lavoratori autonomi)*

1. Con effetto dal 1° gennaio 2006 la disciplina prevista dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge n. 153 del 1988, in materia di assegno al nucleo familiare, è estesa ai pensionati delle gestioni dei lavoratori autonomi, fatte salve le disposizioni relative ai limiti di reddito richiesti».

*Conseguentemente alla tabella C del presente disegno di legge finanziaria gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,7%.*

---

**44.0.15**

RIGHETTI, FABRIS

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Defiscalizzazione abbonamenti)*

All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, al comma 1, dopo la lettera *c*), aggiungere la seguente:

"*c-quater*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

---

**44.0.16**

IZZO

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Defiscalizzazione abbonamenti)*

All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, al comma 1, dopo la lettera *c*), aggiungere la seguente:

"*c-quater*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

---

**44.0.17**

IZZO

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Contributo in favore della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori)*

1. Per l'anno 2006 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori».

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero della salute, apportare la seguente variazione:*

2006: - 1.000;

2007: - ;

2008: - .

---

#### **44.0.18**

FALOMI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Istituzione a regime del reddito minimo d'inserimento)*

1. È istituito, a decorrere dal gennaio 2006, il reddito minimo di inserimento (RMI), quale misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti che non sono temporaneamente in grado di provvedere al mantenimento proprio e del nucleo familiare. Le prestazioni del RMI di cui al presente articolo sono garantite su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono livello essenziale di assistenza ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il finanziamento delle prestazioni del RMI da parte delle regioni è attuato ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 119 della Costituzione; in caso di inadempimento delle regioni stesse, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

2. Possono accedere al RMI i soggetti che non fruiscono dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento di disoccupazione e che si trovano nelle condizioni economiche e sono in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

3. Ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, competente per l'ammissione al RMI è il comune di residenza del soggetto richiedente, che provvede alla concessione degli interventi monetari integrativi, all'attuazione degli interventi di integrazione sociale e allo svolgimento delle altre funzioni previste dal presente articolo. La regione provvede all'erogazione degli interventi monetari integrativi.

4. Per accedere al RMI i soggetti interessati devono trovarsi nelle seguenti condizioni economiche:

a) l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente non deve essere superiore a 6.200 euro; tale somma è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nel-

l'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

b) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio mobiliare, definito ai fini dell'ISEE, di valore superiore a 1.500 euro;

c) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare e non deve superare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il valore di 51.650 euro, nonché di appezzamenti di terreno che non devono superare, ai fini dell'ICI, il valore di 3.100 euro;

d) in caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale in locazione, la stessa unità deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare;

e) i componenti il nucleo familiare del richiedente non devono possedere beni mobili registrati per un valore complessivo superiore a 5.000 euro, acquistati nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di ammissione al RMI.

5. Possono essere ammessi al RMI i soggetti residenti nel territorio dello Stato, cittadini italiani o comunitari, ovvero i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni.

6. I soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, devono dichiarare la disponibilità al lavoro e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale ai servizi per l'impiego territorialmente competenti, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

7. Il valore medio nazionale del RMI è pari a 390 euro mensili per una persona che vive sola, da riparametrare sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE per un nucleo familiare composto da due o più persone. Tale valore medio è annualmente aggiornato sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia è riparametrata sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE. L'integrazione non può essere concessa a soggetti che già ne beneficiano in quanto componenti di un nucleo familiare destinatario delle prestazioni del RMI, e fino a quando non siano decorsi tre anni dall'ultima prestazione concessa al medesimo nucleo familiare di provenienza.

8. L'integrazione di cui al comma 7 è concessa per un anno e, permanendo le condizioni previste dal presente articolo, è rinnovabile annualmente, a domanda, per un massimo di due anni ove sia rinnovata, l'integrazione è ridotta del 20 per cento per ciascun anno di rinnovo. L'integrazione è erogata mensilmente dalla regione sulla base della comunicazione

dei dati dei soggetti ammessi al RMI effettuata dal comune di residenza degli stessi.

9. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'erogazione del RMI, di seguito denominato "Fondo", le cui risorse sono destinate alle regioni. La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni è stabilita dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione ai potenziali beneficiari presenti nelle diverse ragioni.

10. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, in sede di prima attuazione della presente legge il Fondo è determinato in 1 miliardo di euro. L'ammontare del Fondo è stimato a regime pari a 4,5 miliardi di euro ed è iscritto nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La legge finanziaria determina per ciascun esercizio l'ammontare del Fondo, in relazione alle risorse disponibili, e provvede all'adeguamento dei limiti delle condizioni economiche stabiliti dal presente articolo.

11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema tipo per eventuali convenzioni tra le regioni e l'INPS finalizzate ad attribuire all'Istituto il ruolo di erogatore delle prestazioni di integrazione monetaria del RMI.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2006, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritte, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;



- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

**Art. 67-ter.**

*(Rimodulazione aliquote Irpef)*

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come segue:

"L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento";

**Art. 67-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**44.0.19**

D'ANDREA, MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Proroga sperimentazione Reddito Minimo d'inserimento)*

1. I comuni inseriti, ai sensi del decreto legislativo n.237 del 1998, nell'elenco della sperimentazione del Reddito minimo d'inserimento, che hanno dichiarato somme residue alla data del 31 dicembre 2004 sono autorizzati alla spesa delle medesime entro il 30 aprile 2007, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 22, comma 3.

2. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2007".

3. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 31 dicembre 2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il finanziamento di interventi di sostegno al reddito delle famiglie svantaggiate».

*Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

"29-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento"».

---

#### **44.0.20**

MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. Nei limiti di 500 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007, e fino alla data del 31 dicembre 2007:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, a riavviare gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento fino al 31 dicembre 2007;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1».

*Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, 917, nell'alinea, sostituire le parole "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento"».

---

**44.0.21**

VITALI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

(Fondo per le politiche sociali)

1. Il Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n.289, è riservato esclusivamente alle politiche sociali programmate dalle Regioni e dagli Enti locali.

2. L'entità del Fondo stabilita alla tabella C) della presente legge, viene così modificata anno 2006 euro 1.757.000, anno 2007 euro 1.770.000, 2008 1.770.000».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

**Art. 66-quinquies.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

**44.0.22**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Fondo per le politiche sociali)*

1. Il Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è riservato esclusivamente alle politiche sociali programmate dalle Regioni e dagli Enti locali.

2. L'entità del Fondo stabilita alla Tabella C) della presente legge, viene così modificata:

2006: 1.257.000;  
2007: 1.261.000;  
2008: 1.261.000».

*Conseguentemente la copertura è attuata mediante uguale riduzione percentuale di tutte le voci comprese nella tabella C, fino alla concorrenza della corrispondente spesa.*

---

#### **44.0.23**

FALOMI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Misure di sostegno per l'accesso al credito dei giovani lavoratori)*

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo Sperimentale di Garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi a lungo termine dagli istituti ed aziende di credito a favore dei soggetti identificati nel comma 2 per l'acquisto della prima casa.

2. Hanno diritto ad accedere al fondo gli istituti bancari che consentano l'apertura di credito a lungo termine per l'acquisto della prima casa ai lavoratori con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione a progetto, contratti di somministrazione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e tutti coloro che versano alla gestione separata INPS e non abbiano un'altra cassa previdenziale.

3. La garanzia di cui al comma 1 è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui allo articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sul debitore.

4. Le dotazioni previste per gli anni 2006-2007-2008 sono identificati in 90 milioni di euro per ogni anno e sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito di cui allo articolo 35 della legge 25 luglio 1952 n. 949, beneficiari del presente provvedimento, sono tenuti a versare nelle casse del fondo un tantum, all'atto dell'erogazione del finanziamento al richiedente, nella misura del 0.5% dell'importo originario del finanziamento ammesso dal comma 1 del presente articolo;

- b) da un contributo dello Stato di 27 milioni di euro per ogni anno;
- c) da un contributo annuo pari al 3% del reddito che le Fondazioni Bancarie destinano ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, comma f), e del decreto ministeriale 18 maggio 2004 n. 150.

5. Il Fondo Sperimentale di Garanzia è amministrato da un comitato composto: dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o suo delegato, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante dell'ABI, da un rappresentante designato dalla ass.ni sindacali dei lavoratori atipici maggiormente rappresentative.

6. Al comitato di cui al comma precedente spetta di deliberare in ordine:

- a) ai criteri ed alle modalità che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo;
- b) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti da parte degli aventi diritto alla garanzia sussidiaria del Fondo presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952 n. 949;
- c) alle singole richieste di rimborso presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952 n. 949 per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo;
- d) le deliberazioni di cui al punto a sono assunte con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo, le somme affluenti al Fondo medesimo ed i relativi interessi maturati sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere.

8. Le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della Spesa per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

E, di conseguenza,

a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "legge n. 468 del 1978 art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente" apportare le seguenti modifiche:

2006: - 90.000;

b) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "Decreto legislativo n.300 del 1999 art. 70, comma 2: Agenzia delle entrate":

2007: - 90.000».

---

**44.0.24**

GIARETTA, BAIO DOSSI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Finanziamento programmi del Fondo speciale per le politiche giovanili)*

1. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il finanziamento dei programmi e dei progetti del Fondo speciale per le politiche giovanile sul piano culturale di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata la somma di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2006-2008. Restano fermi i criteri di ripartizione del Fondo stabiliti dall'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. A decorrere dall'anno 2006, una quota non inferiore al cinque per cento del fondo di cui all'articolo 44 è destinata al finanziamento delle politiche giovanili».

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 10 per cento.*

---

**44.0.25**

DATO, BATTAFARANO, PILONI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, TREU, GIARETTA, D'ANDREA, DI GIROLAMO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito a norma dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è integrato per l'anno 2006 di 100 milioni di euro».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. Per l'anno 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

---

**44.0.26**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 44-bis.**

*(Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti)*

1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato "Fondo".

2. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assi-



stenza integrata socio sanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Il febbraio 2002.

**Art. 44-ter.**

*(Finalità del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti)*

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non auto sufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

**Art. 44-quater.**

*(Funzionamento del Fondo)*

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 44-bis sulla base di indicatori – stabiliti nel medesimo decreto – riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e ad indicatori demografici e socio-economici.

2. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive

e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali di cui al comma 3 dell'articolo 44-*bis*.

#### **Art. 44-*quinquies*.**

*(Dotazione del Fondo)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 ha una dotazione annuale costituita:

a) dal gettito dell'addizionale istituita dall'articolo 44-*sexies*;

b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

#### **Art. 44-*sexies*.**

*(Addizionale per il sostegno alla non autosufficienza)*

1. Agli oneri di cui agli articoli 44-*bis*, 44-*ter*, 44-*quater*, 44-*quinquies*, si provvede mediante l'istituzione di un'imposta addizionale per il sostegno alla non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, secondo i seguenti criteri:

a) previsione, per l'IRPEF, di un'esenzione dall'imposizione addizionale per i redditi medio-bassi, da individuare anche in funzione della soglia di povertà;

b) la misura dell'addizionale per l'IRPEF, è determinata, limitatamente agli anni 2005 e 2006, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'arti-

colo 91 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un incremento medio dello 0,75 per cento. Tale incremento dovrà essere graduato in modo differenziato, in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) la misura dell'addizionale, a decorrere dall'anno 2007, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le Regioni possono prevedere addizionali regionali aggiuntive all'addizionale di cui al comma 1, nella misura massima dello 0,5 per cento, per le finalità di cui all'articolo 44-ter».

---

#### **44.0.27**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 44-bis.**

*(Interventi individualizzati a favore delle persone non autosufficienti)*

1. Le prestazioni garantite dalla presente disposizione non sono sostitutive di quelle socio-sanitarie già previste dalla normativa vigente.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Aziende Unità sanitarie locali istituiscono Unità Operative Semplici per la non autosufficienza, formate da personale già in servizio presso la medesima Ausl.

3. Tali unità operative si avvalgono del supporto esterno, a titolo non oneroso, delle Aziende ospedaliere, dei Policlinici, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, laddove presenti, delle istituzioni o enti pubblici e privati che hanno finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro.

4. Le Unità Operative Semplici per la non autosufficienza sono tenute ad elaborare un progetto di vita individualizzato per la persona non autosufficiente, costituito da una serie di interventi specifici allo scopo di prevenire e rimuovere le cause di emarginazione.

5. Il progetto di vita individualizzato viene elaborato dalle unità operative semplici sulla base delle specifiche condizioni cliniche, sociali e psicologiche della persona non autosufficiente, prevede l'erogazione di interventi, prestazioni e servizi, promuove misure di integrazione della persona nel suo ambiente di vita e nel lavoro, destina appositi sostegni eco-

nomici al nucleo familiare al fine del mantenimento della persona al suo interno con vincolo specifico di destinazione.

6. Il progetto di vita individualizzato viene elaborato dall'unità operativa in stretta collaborazione con il soggetto interessato e con la sua famiglia e deve essere dagli stessi approvato.

7. Nell'elaborazione del progetto di vita individualizzato, le unità operative si avvalgono del supporto operativo, della consulenza e della collaborazione dell'Ente locale competente territorialmente.

8. Tutti i soggetti titolari di tessera sanitaria di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 sono tenuti al pagamento, entro il 28 febbraio di ciascun anno, di un contributo per la non autosufficienza.

9. L'entità del contributo deve essere fissata in misura da coprire l'onere derivante dal presente articolo.

10. L'ammontare del contributo di cui al comma 8 e le modalità del relativo pagamento e riscossione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per il lavoro e le politiche sociali e con il Ministero della salute, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Per il primo anno di applicazione della presente legge, il contributo per la non autosufficienza è fissato in 30 euro pro capite.

12. Le risorse derivanti dalla riscossione del contributo sono attribuite direttamente alle regioni in base del requisito della residenza fiscale dei titolari di Tessera sanitaria».

---

#### **44.0.28**

GIARETTA, BAIO DOSSI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTAGNINO, MONTICONE, SCALERA, DETTORI

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti)*

1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non auto sufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato «Fondo».

2. Ai fini del presente articolo sono considerate non auto sufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere

necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale, a carico delle famiglie, dell'assistenza integrata socio sanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Il febbraio 2002.

5. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi Il febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi, e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori – stabiliti nel medesimo decreto – riferiti alla percentuale di persone non auto sufficienti sulla popolazione di riferimento e di indicatori demografici e socio-economici.

7. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non auto sufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 3.

8. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione annuale così costituita:

a) dal gettito dell'addizionale istituita dal comma 9;

b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

9. È introdotta una imposta addizionale per il sostegno alla non auto sufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, determinata, limitatamente agli anni 2006 e 2007, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo II del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'articolo 91 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un incremento medio dello 0,75 per cento, graduato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo differenziato in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all'articolo II del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dall'anno 2008, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modifiche ed integrazioni.

10. Le Regioni possono prevedere addizionali regionali aggiuntive all'addizionale di cui al comma 9, nella misura massima dello 0,5 per cento, per le finalità di cui al comma 5».

---

**44.0.29**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Misure a sostegno della non autosufficienza)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, l'indennità di accompagnamento percepita dalle persone non autosufficienti riconosciute ai sensi del comma 3, articolo 3 della legge 5, febbraio, 1992, n. 104 è aumentata nella misura del 20 per cento. All'onere di cui al presente comma si provvede, per l'anno 2006, nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 44, comma 1».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:*

2007: - 80.000;.

2008: - 80.000.

---

**44.0.30**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Indennità disabili)*

1. All'articolo 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 429, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n.508, e successive modificazioni, con decorrenza dal

1° gennaio 2003, spetta un'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuitale ai sensi della norma citata.

1-ter. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa al giudizio espresso, con raggiunta, della voce 'Persona affetta da gravissime pluriminorazioni'".

2. A decorrere dall'anno 2006, è riconosciuto, a richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, ai genitori dei disabili gravissimi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate:

- a) deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo, mentale, contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
- b) impossibilità nella deambulazione;
- c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
- d) impossibilità alla assunzione di cibo;
- e) impossibilità a lavarsi;
- f) impossibilità a vestirsi.

3. Il beneficio di cui al comma 2 è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

- a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n.692;
- c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;



f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 66-ter.**

La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

**Art. 66-quater.**

La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**44.0.32**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Interventi a favore dei soggetti disagiati)*

1. A decorrere dal gennaio 2006 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 per le detrazioni previste dagli articoli 13,42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo II, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo

26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 2-quater e 3 del citato testo unico.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

7. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro.

8. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data, di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

---

#### **44.0.33**

STANISCI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. Alla legge (ex A.S. 3603) in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, all'articolo 1, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: « in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla voce: Legge n. 328 del 2000 – Fondo per le politiche sociali, ridurre dei seguenti importi:*

2006: – 3.000;  
2007: – 3.000;  
2008: – 3.000.

---

#### **44.0.34**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Amianto)*

1. L'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, è sostituito con il seguente:

"Art. 47. - *(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)*. – 1. Hanno diritto a ottenere i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, tutti i lavoratori appartenenti a qualsiasi settore lavorativo, indipendentemente dall'ente previdenziale o assicurativo cui sono iscritti, che a qualsiasi titolo sono stati esposti all'amianto.

2. Si considerano esposti all'amianto quei lavoratori che erano impiegati in lavorazioni nelle quali l'amianto, sotto qualsiasi forma, costituiva materia prima, nonché quei lavoratori le cui mansioni portavano a contatto con l'amianto presente, in qualsiasi forma, nell'ambiente lavorativo, nonché, quei lavoratori che erano esposti indirettamente per vicinanza svolgendo mansioni diverse purchè in grado di dimostrare l'esposizione.

3. La certificazione dell'esposizione spetta al servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'AUSL competente territorialmente, adeguato nel personale e nella strumentazione, in dipendenza della presenza di amianto nel territorio di competenza. Tale norma si applica a tutti i lavoratori, appartenenti a qualsiasi settore o categoria, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1999, n. 626, e successive modificazioni.

4. L'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è multi-

plicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,25 se il lavoratore è stato esposto all'amianto fino a cinque anni e per il coefficiente 1,50 se il lavoratore è stato esposto per oltre cinque anni. Nel computo del sopraccitato periodo sono considerate anche le assenze per malattia e per infortunio sul lavoro e i periodi di cassa integrazione ordinaria".

5. I benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991 come modificato dal comma 4 del presente articolo, si applicano anche ai lavoratori esposti collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni.

6. I riconoscimenti dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, fino ad ora avvenuti attraverso atti di indirizzo ministeriale in conformità alla pregressa regolamentazione sono pienamente confermati"».

*Conseguentemente: dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo II-bis del decretollegge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 66-ter.**

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/

anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

**Art. 66-quater.**

Gli interventi a favore di del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

**Art. 66-quinquies.**

A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IR-PEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**44.0.35**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Assegni familiari dei pensionati delle gestioni dei lavoratori autonomi)*

1. Con effetto dallo gennaio 2006 la disciplina prevista dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge n. 153 del 1988, in materia di assegna al nucleo familiare, è estesa ai pensionati delle gestioni dei lavoratori autonomi, fatte salve le disposizioni relative ai limiti di reddito richiesti».

*Conseguentemente alla tabella C del presente disegno di legge finanziaria gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,7 per cento.*

---

**44.0.36**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Esenzione per cori, bande, e filodrammatiche)*

1. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 1, lettera *m*), apportare le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" inserire le seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche, e i compensi erogati";

*b)* al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle Finanze alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, – Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 – Agenzia del demanio – cap.3901) apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 5.500;

2007: – 5.500;

2008: – 5.500.

---

**44.0.37**

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Fondo per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio di risorse umane appartenenti alle Fondazioni lirico-sinfoniche)*

1. A decorrere dall'anno 2006 è istituito il Fondo per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio di risorse umane appartenenti alle Fondazioni lirico-sinfoniche. La dotazione iniziale del fondo è pari a 6 milioni di euro. Tale somma è finalizzata, per 1,5 milioni di euro, alla saturazione delle piante organiche, all'assunzione a tempo indeterminato dei precari e a nuove assunzioni, per 1 milione di euro, a corsi di formazione del personale tecnico e artistico, per 1 milione di euro, ad interventi di sostegno ai corpi di ballo, per 1 milione di euro, all'ammodernamento dei laboratori costruzioni scenografiche, al fine di incentivare le Fondazioni che producono gli allestimenti in loco».

---

**44.0.38**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Contenimento della pressione fiscale attraverso la neutralizzazione annua del cosiddetto fiscal drag)*

1. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli II, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni.

2. La neutralizzazione di cui al comma 1 è adottata quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.

3. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni:

- a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 2;
- b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione del presente articolo;
- c) laddove l'accertamento di cui al comma 2 rilevi la necessità di applicare il drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo.

4. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma 2, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all'anno d'imposta successivo.

5. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 5 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.

6. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, ai fini dell'integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, procede all'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

- a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;



b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981 n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

#### 44.0.39

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### «Art. 44-bis.

*(Disposizioni per il recupero fiscal drag)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dallo gennaio 2005, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

2. Per l'anno 2005, per i fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 miliardi di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

**«Art. 63-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**44.0.40**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:

**«Art. 44-bis.**

*(Revisione delle aliquote e restituzione del fiscal drag)*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del Testo Unico delle Imposte dirette sui Redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, le lettere da a) ad e) sono sostituite dalle seguenti:

- a) fino a 18.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 18.000 e fino a 33.500 euro, 30 per cento;
- c) oltre 33.500 e fino a 70.000 euro, 40 per cento;
- d) oltre 70.000 euro, 45 per cento.

2. Ai fini della restituzione del fiscal drag, gli importi di cui all'articolo 11 del TUIR sono così aumentati:

- a) al comma 2, l'importo di 4.500 euro è elevato a 4.700 euro;
- b) al comma 3, l'importo di 4.000 euro è elevato a 4.200 euro;
- c) al comma 4, l'importo di 1.500 euro è elevato a 1.620 euro.

**Art. 44-ter.**

*(Misure di sostegno al reddito personale e familiare)*

1. È istituito presso l'INPS il Fondo per il sostegno del reddito personale e familiare.

2. In attesa della riforma organica degli istituti a sostegno del reddito personale e familiare, il Fondo gestisce l'assegno integrativo dei redditi da lavoro subordinato e parasubordinato e l'assegno sostitutivo delle detrazioni per carichi familiari.

3. Per i redditi complessivi risultanti dalle dichiarazioni annuali fino a 21.500 euro ai quali concorrono redditi da lavoro subordinato e parasubordinato, spetta un assegno da commisurare al 2,5 per cento dei predetti redditi da lavoro, secondo le modalità specificate nella Tabella A. L'assegno spetta anche ai percettori di redditi da lavoro subordinato o parasubordinato per i quali, in sede di denuncia, non risulti dovuta alcuna imposta.

4. L'articolo 13 del TUIR, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia è abrogato.

5. Oltre agli assegni previsti dalle disposizioni vigenti, ai percettori di redditi dichiarati ai fini fiscali spetta un assegno sostitutivo delle detrazioni per carichi familiari commisurato secondo le modalità della Tabella B, al reddito complessivo. Gli importi base dell'assegno sono i seguenti:

*a) per i titolari di redditi da lavoro dipendente, parasubordinato, autonomo, d'impresa minore e da pensione (articoli 49, 50, comma 1, lettera a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), 53, comma 1 e 66 del TUIR):*

792 euro per il coniuge a carico;

1.272 euro per ogni figlio minore a carico, compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

597 euro per ogni figlio maggiorenne a carico, compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

351 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

*b) per i titolari di redditi di altra natura: 546,18 per il coniuge a carico:*

516,46 per ogni figlio a carico compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

303,68 per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Gli assegni di cui alle lettere a) e b) del comma 5 non sono cumulabili tra loro.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite: le modalità di corresponsione degli assegni anche nella forma di cre-

dito fiscale soggetti erogatori degli, assegni, con particolare riferimento al caso in cui non sussista un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; le modalità di compensazione per il datore di lavoro dei crediti per gli assegni con i debiti di natura fiscale e previdenziale. Di norma, gli assegni sono erogati su base mensile dal datore di lavoro, che si rivale nei confronti del Fondo INPS con le modalità previste per gli assegni per il nucleo familiare.

8. L'assegno integrativo dei redditi da lavoro subordinato e parasubordinato e l'assegno sostitutivo delle detrazioni concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 63, inserire i seguenti:*

**«Art. 63-bis.**

*(Emersione di attività detenute all'estero)*

1. I soggetti che hanno aderito alle disposizioni di cui agli articoli da 12 a 20 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 212, sono tenuti a corrispondere un contributo straordinario pari al 5 per cento delle somme regolarizzate, in un'unica rata entro il 30 settembre 2005.

**Art. 63-ter.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

ALLEGATO

#### Tabella A

### MODALITÀ DI CALCOLO DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DEL REDDITO DA LAVORO SUBORDINATO E PARASUBORDINATO

1. L'assegno spetta ai titolari di redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e all'articolo 50, comma 1, lettera a), b), c), c-bis), d), h-bis) e 1), del TUIR, nel caso in cui il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10 comma 3-bis del TUIR, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, sia inferiore a 21.500 euro.

2. La misura dell'assegno è così determinata:

si divide per l'importo di 13.800 euro la differenza tra la soglia di 21.500 euro e l'importo complessivo del reddito: se il risultato è pari o superiore a 1 (uno), l'assegno spetta per intero nella misura del 2,5 per cento dell'ammontare del reddito da lavoro;

se il risultato è pari o inferiore a 0 (zero) l'assegno non spetta.

Negli altri casi, l'importo dell'assegno è dato dalla moltiplicazione dell'ammontare del 2,5 per cento del reddito predetto per il risultato della divisione, computando le prime quattro cifre decimali.

ALLEGATO

#### Tabella B

### MODALITÀ DI CALCOLO DELL'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

1. L'assegno è determinato sulla base del reddito complessivo. Ai fini del calcolo dell'ammontare dell'assegno si procede preliminarmente alla determinazione dell'importo complessivo base secondo le misure specificate nelle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 5, nel rispetto dei seguenti criteri:

l'assegno spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corri-

sposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa dagli enti centrali della Chiesa cattolica, al lordo degli oneri deducibili;

l'assegno spetta ai percettori di redditi da lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del TUIR) e di impresa minore (articolo 66 del TUIR) a condizione che i redditi siano in linea con gli studi di settore ovvero ne risulti in sede fiscale giustificato lo scostamento;

l'assegno è rapportato a mese e compete dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste a quello in cui sono cessate;

l'assegno è ripartito tra coloro che ne hanno diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; nel caso in cui al mantenimento dei figli concorrano entrambi i genitori, l'assegno è ripartito al cinquanta per cento;

l'assegno è aumentato del cinquanta per cento nel caso che la persona a carico sia portatore di *handicap*;

se l'altro genitore manca, o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati dal solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato si è successivamente ed effettivamente separato, la misura di 792 euro prevista per il coniuge si applica, se più conveniente, per il primo figlio maggiore.

2. L'assegno spetta in misura pari al cento per cento dell'importo complessivo determinato ai sensi del precedente n. 1, per i redditi tra 12.000 euro e 30.000 euro.

Il predetto limite massimo di 30.000 euro è elevato a 35.000 euro, nel caso di due figli a carico, ed a 40.000 euro nel caso di tre figli a carico. Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre, l'assegno spetta al cento per cento qualunque sia il valore del reddito.

3. Per i redditi fino a 12.000 euro, l'assegno è dovuto in misura variabile, calcolata moltiplicando l'importo determinato ai sensi del n. 1 per il rapporto tra reddito complessivo e 12.000. Ai fini del calcolo, si computano le prime quattro cifre decimali.

4. Per i redditi superiori ai limiti massimi di cui al n. 2, l'assegno è dovuto in quota fissa per un terzo dell'importo determinato ai sensi del n. 1, e in misura variabile per i restanti due terzi. Il calcolo della quota variabile è effettuato moltiplicando i predetti due terzi per una frazione pari alla differenza tra 70.000 euro e il reddito complessivo divisa per la differenza tra 70.000 euro e il limite massimo di cui al n.2: ove il risultato di tale operazione sia pari o inferiore a 0 (zero), non è dovuta la quota variabile; negli altri casi, l'ammontare della quota variabile si calcola in base alle prime quattro cifre decimali.

---

**44.0.41**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Recupero fiscal drag)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi réali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvederà mediante l'adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli II, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

#### **44.0.42**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. È istituito un credito d'imposta rimborsabile o compensabile di importo pari alla differenza tra il complesso delle detrazioni d'imposta riconosciute e la parte di esse non utilizzata per abbattere l'imposta lorda».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;



f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**44.0.43**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il diritto a tre giorni di permesso mensile può essere esercitato da parente o affine entro il terzo grado anche se non convivente, in caso di impossibilità ad assistere la persona con handicap in situazioni di gravità, da parte di familiari conviventi"».

*Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze, modificare gli importi come segue:*

2006: - 2.000;

2007: - 2.000;

2008: - 2.000.

---

**44.0.44**

Izzo

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 10 gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente alla Tabella A, Ministero della salute apportare le seguenti modifiche:*

2006 – 27.800;  
2007 – 27.800;  
2008 – 27.800.

---

#### **44.0.45**

ZANOLETTI

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. L'indennità speciale istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita il 181,00 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2006 e in 200,00 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali sono apportate le seguenti modifiche:*

2006: – 7.000;  
2007: – 7.000;  
2008: – 7.000.

alla voce Ministero dell'interno sono apportate le seguenti modifiche:

2006: – 3.184;  
2007: – 3.864;  
2008: – 3.864.

alla voce Ministero della salute sono apportate le seguenti modifiche:

2006: – 4.000;  
2007: – 17.000;  
2008: – 17.000.

---

**44.0.46**

TOFANI, BONATESTA, TATÒ, PEDRIZZI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero lavoro e politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 8.900;

2007: - 18.900.

---

**44.0.47**

GABURRO, TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508 "Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007. All'onere derivante dal presente comma, quantificato in euro 27.800.000,00 per il biennio 2006-2007, si provvede mediante corrispondente riduzione alla Tabella A di cui all'articolo 67 comma 1 alla voce Ministero della Salute».

---

**44.0.48**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:***«Art. 44-bis.***(Ciechi)*

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006 e in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007.

*Conseguentemente si riduce di pari importo lo stanziamento in tabella A per il Ministero dell'Interno.*

---

**44.0.49**

IOVENE, CADDEO

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:***«Art. 44-bis.**

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dallo gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dallo gennaio 2007.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 30.000;

2007: - 30.000;

2008: - 30.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo II della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 30.000;

2007: - 30.000;

2008: - 30.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: – Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 30.000;

2007: - ;

2008: - .

---

#### **44.0.50**

LONGHI, BATTAFARANO, BRUNALE, DI GIROLAMO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in Euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in Euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)*

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

---

**44.0.51**

FAVARO

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1998, n. 508 è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 30.000;

2007: - 30.000;

2008: - 30.000.

---

**44.0.52**

OGNIBENE

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1998, n. 508 è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 30.000;

2007: - 30.000;

2008: - 30.000.

---

**44.0.53**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'importo dell'indennità speciale a favore dei ciechi ventisimisti di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**44.0.54**

GUBERT

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

---

**44.0.55**

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, PILONI, DI SIENA, PIZZINATO, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dallo gennaio 2006, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti, di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26

maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 142,99 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.000;

2007: - 2.000;

2008: - 2.000.

---

#### **44.0.56**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, PILONI, DI SIENA, PIZZINATO, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

"4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

---



**44.0.57**

PEDRIZZI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Modifica dell'articolo 40 della legge 289 del 2002)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. I ciechi civili di cui alla presente legge hanno la facoltà di indicare nominativamente il volontario del servizio nazionale per lo svolgimento del servizio di accompagnamento.

3-*ter*. Il volontario indicato a norma dal comma precedente deve comunque presentare a domanda, unitamente alla richiesta del cieco civile, all'ente accreditato a norma della legge 6 marzo 2001, n. 64 e dalle conseguenti disposizioni dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

3-*quater*. Il volontario di cui ai precedenti commi, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge, non sarà sottoposto a selezione ma verrà precettato direttamente dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, qualora il cieco civile non indichi il volontario, quest'ultimo sarà selezionato secondo le norme generali.

3-*quinqies*. Il periodo iniziale del comma 1 dell'articolo 40 della legge n. 289 del 2002 fino alle parole: ' legge 8 luglio 1998, n. 230 ' è soppresso, e i commi 4 e 5 sono abrogati" ».

**44.0.58**

PEDRIZZI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, è assegnato all'Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti ANPVI ONLUS, ente morale con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta con DPR n. 126 del 13.02. 1981, un contributo annuo di euro 1.000.000,00 per il potenziamento e la gestione del Centro Nazionale di Documentazione e degli Uffici Provinciali di Segretariato Sociale dell'ANPVI ONLUS.

2. L'ANPVI ONLUS entro il 31 maggio di ogni anno trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'impiego

dei fondi ad essa trasferiti con la presente disposizione e sui risultati conseguiti nell'esercizio precedente».

*Conseguentemente, alla Tab. A, rubrica Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

---

#### **44.0.59**

VITALI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per la trasformazione delle IPAB)*

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

#### **Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**Art. 66-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

**«Art. 66-quinquies.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

---

**44.0.60**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per la trasformazione delle IPAB)*

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008"».

---

**44.0.61**

FALOMI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

A decorrere dall'anno 2006 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro al fine di realizzare la generalizzazione della scuola per l'infanzia, per corrispondere a tutte le domanda di tempo pieno e prolungato, per assicurare la piena gratuità della scuola dell'obbligo, ivi compresi i libri di testo scolastici, a partire dalle famiglie con redditi fino a 15.000 euro annui».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981 legge n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 111-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**44.0.62**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, MONTAGNINO, SOLIANI, DATO, MONTICONE, D'ANDREA, ACCIARINI, MAGISTRELLI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, TESSITORE, ZAVOLI, CADDEO

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Fondo nazionale per gli asili nido)*

1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 3.000 nuovi asili nido entro l'anno 2007, nonché la riqualificazione e messa a norma degli esistenti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito «Fondo nazionale per gli asili nido», di seguito denominato «fondo», finalizzato al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici riferiti alle condizioni sociali e reddituali delle famiglie, nonché al tasso di partecipazione al lavoro delle donne.

3. Per l'anno 2006, il Fondo nazionale per gli asili nido è finanziato, nel limite di 1.000 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 44».

---

**44.0.63**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Detrazioni delle spese per asili nido e scuole materne)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e*), inserire la seguente:

*e-bis*) i costi sostenuti per asili nido e scuole materne fino all'importo di 1.000 euro.

2. All'onere complessivo valutato in euro 500 milioni annui si provvede mediante l'utilizzo della corrispondente somma disponibile nel fondo di cui all'articolo 44».

**44.0.64**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, MONTAGNINO, SOLIANI, MONTICONE, D'ANDREA, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, TESSITORE, ZAVOLI, CADDEO

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Fondo per il sostegno delle famiglie all'acquisto dei libri di testo scolastici)*

1. Ferma restando la disciplina della gratuità dei libri di testo fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico, una quota non inferiore al 30 per cento del fondo di cui all'articolo 44 è destinata al sostegno alle famiglie a basso reddito per l'acquisto dei libri di testo di libri e materiali didattici, anche su supporto elettronico, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati l'importo e le modalità di erogazione alle famiglie con almeno un figlio in età scolare di età non superiore a 18 anni, nelle

condizioni di cui al comma 3 di un assegno annuo per l'acquisto dei libri di testo di libri e materiali didattici, anche su supporto elettronico.

3. L'assegno di cui al comma 2 spetta qualora il nucleo familiare risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari ad euro 20.000 annui con riferimento a nuclei familiari monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste».

---

#### **44.0.66**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Detrazioni delle spese dei libri scolastici)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 dopo la lettera e), inserire la seguente:

*e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500.00 euro;*

All'onere complessivo valutato in euro 220 milioni annui si provvede mediante l'utilizzo della corrispondente somma disponibile nel fondo di cui all'articolo 44».

---

**44.0.67**

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Rifinanziamento dell'assegno per il secondo figlio)*

1. L'assegno per ogni secondo o ulteriore figlio, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, previsto dall'articolo 1, comma 103, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è rifinanziato per gli anni 2005 e 2006 per l'importo complessivo di 400 milioni di euro per i due anni ed erogato con le medesime modalità previste nella legge citata.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Incremento aliquote tabacchi)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5,0 per cento».

**44.0.68**

FILIPPELLI, RIGHETTI, FABRIS

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Misure per le famiglie tramite istituzione dell'imposta sul commercio degli immobili diversi dalla prima casa)*

1. Al fine di porre un argine alle speculazioni nel mercato immobiliare e garantire all'erario entrate derivanti dal commercio immobiliare, l'incremento di valore degli immobili diversi dalla prima casa siti nel territorio dello Stato è soggetto ad imposta secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il gettito dell'imposta è attribuito in misura del 50 per cento allo Stato e in misura del 50 per cento ai comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili.



3. L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile.

4. Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'articolo 2932 del codice civile, i conferimenti in società di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per diritti reali di godimento, si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie.

5. In caso di vendita con riserva di proprietà e di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vita o della locazione.

6. Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente allo gennaio 2006 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data.

7. L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilità o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilità.

8. L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione.

9. I notai e gli altri pubblici ufficiali sono obbligati, secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro, al pagamento dell'imposta e delle soprattasse stabilite dalla presente legge ed hanno diritto ad esercitare la relativa rivalsa.

10. L'incremento di valore è costituito dalla differenza fra il valore dell'immobile alla data nella quale si verificano i presupposti di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 ed il valore, aumentato delle spese indicate nel successivo comma 22, che l'immobile aveva alla data dell'acquisto.

11. Per la determinazione della differenza si assumono per gli immobili di cui ai commi 3,4,5,6 e 7, quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato e quale valore iniziale quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto. Per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si assumono, quale valore finale o iniziale, i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta.

12. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area l'imposta è liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato verificato si tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio.

13. Per la determinazione dell'incremento di valore degli alloggi alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito dai soci delle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare il valore iniziale è calcolato in proporzione al valore dell'area edificabile alla data dell'acquisto da parte della cooperativa.

14. Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione.

15. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di usufrutto e nel trasferimento della nuda proprietà l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinato agli effetti dell'imposta di registro, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.

16. Quando il proprietario, dopo aver trasferito la nuda proprietà ovvero costituito l'usufrutto, ceda, rispettivamente, l'usufrutto ovvero la nuda proprietà allo stesso soggetto entro tre anni dalla data del primo atto di disposizione, l'imposta, in relazione al secondo atto, è liquidata con riferimento all'incremento della piena proprietà salvo detrazione dell'imposta pagata in occasione del primo trasferimento.

17. La consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà nella persona del nudo proprietario per decorso del termine o per causa naturale non dà luogo all'applicazione dell'imposta. Nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali l'incremento imponibile si determina considerando quale valore iniziale quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dall'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione dell'usufrutto.

18. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i diritti di uso e abitazione.

19. La costituzione dell'enfiteusi ed il trasferimento del diritto dell'enfiteuta, sono equiparati, agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente articolo, al trasferimento del diritto di proprietà. La devoluzione e l'affrancazione non danno luogo all'applicazione dell'imposta: nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi, quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà al momento della precedente costituzione del diritto di enfiteusi o del trasferimento del diritto dell'enfiteuta.

20. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di superficie l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinata agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.

21. L'estinzione del diritto di superficie per decorso del termine non dà luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dell'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione del diritto di superficie.

22. Ai fini del calcolo dell'incremento imponibile il valore iniziale del bene è maggiorato delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative riferibili al periodo considerato per la determinazione dell'incremento stesso. Non sono computabili le spese corrispondenti ad incrementi di valore non soggetti ad imposta a norma dei commi precedenti.

23. Sono spese di acquisto quelle notarili e quelle per tributi pagati in relazione all'acquisto del bene. Qualora l'acquisto abbia riguardato anche altri beni, le spese notarili e gli oneri tributari complessivi, compresi quelle per le imposte applicate con aliquote progressive, sono rapportati con criterio proporzionale al valore del bene per il quale va determinato l'incremento imponibile, tranne che non risulti operata una distinta liquidazione.

24. Si considerano spese di costruzione e incrementative quelle specificamente relative ad opere e utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale, comprese le spese effettuate per liberare l'immobile da servitù, oneri e altri vincoli e per demolire le costruzioni esistenti sulle aree utilizzate a fini edificatori. Per le opere eseguite in economia, qualora siano documentate soltanto le spese di acquisto del materiale impiegato, il relativo importo è aumentato del cinquanta per cento.

25. Per le aree fabbricabili la cui edificazione è subordinata a norma di legge all'accollo delle spese per l'urbanizzazione primaria o secondaria, il valore iniziale è maggiorato anche della quota parte di tali spese, ancorché non eseguite alla data del trasferimento da computarsi, con riferimento all'edificabilità specifica dell'area, in base all'importo risultante dalle convenzioni o da altri atti di impegno stipulati con i comuni ovvero dalle delibere adottate in merito dai comuni stessi. Il contribuente deve versare l'imposta corrispondente alla maggiorazione qualora non provveda all'ultimazione delle opere di urbanizzazione nei termini stabiliti.

26. L'imposta si applica per aliquote di incremento imponibile determinate dalla differenza tra il valore iniziale del bene e quella di alienazione o trasmissione, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione.

27. L'imposta si applica con le seguenti aliquote:

a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 5 per cento;

b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 10 per cento;

c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 15 per cento;

d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 20 per cento;

e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 25 per cento;

f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 30 per cento.

28. All'accertamento, liquidazione a riscossione dell'imposta provvedono gli uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato competenti alla registrazione dell'atto di trasferimento o della denuncia di successione.

29. I cedenti, i donatori, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:

a) il valore iniziale del bene ai sensi dei precedenti commi 10,11,12,13 e 14;

b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia di riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;

c) il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui ai commi 10, 11, 12, 13 e 14.

30. I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro ministero e debbono produrla all'ufficio con l'atto stesso, allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice.

31. Le spese di cui al comma 22, se già non esposte nella dichiarazione prevista dal comma 29, debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento della registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passività agli effetti dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni caduti in successione.

32. Se l'atto di alienazione non è soggetto a registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al comma 29 deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell'atto stesso. In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione.

33. In base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate l'ufficio liquida e riscuote l'imposta nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, nei modi e nei termini già stabiliti per l'imposta di successione.

34. Se il valore iniziale dichiarato dal soggetto passivo risulta diverso da quello già definito a norma dei commi 10, 11, 12,13 e 14, l'ufficio, in base agli elementi in suo possesso, liquida l'imposta e provvede per la riscossione ovvero per il rimborso.

35. L'ufficio quando non ritenga di accettare la dichiarazione del contribuente sugli elementi che concorrono alla determinazione dell'incremento imponibile notifica l'avviso di accertamento:

a) dei valori attribuiti al bene;

b) delle spese ritenute non ammissibili;

36. L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalità già stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi dei commi 29, 30 e 31, il termine decorre dalla data della denuncia. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso può essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

37. In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni previste dai commi 29, 30, 31 e 32 l'ufficio può procedere all'accertamento dell'incremento imponibile entro il quinto anno solare successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, indicando nell'avviso il valore iniziale e il valore finale dell'immobile.

38. Quando per la determinazione dei valori ovvero per l'accertamento della congruità delle spese pende procedimento contenzioso, la riscossione dell'imposta complementare sull'incremento di valore degli immobili diversi dalla prima casa è effettuata nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti per la riscossione dell'imposta complementare di registro o di successione in pendenza di giudizio.

39. Qualora prima della definizione del procedimento di valutazione dell'immobile sia alienato a titolo oneroso o trasferito a titolo gratuito, l'imposta relativa al secondo trasferimento deve essere riliquidata assumendo come valore iniziale quello definitivamente accertato come finale agli effetti dell'imposta relativa al precedente trasferimento. La domanda di rimborso della differenza fra l'imposta pagata e quella risultante dalla riliquidazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui è stato definitivamente accertato il detto valore finale.

40. L'ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui al comma 29,30,31 e 32, «relative ad immobili alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito da persone fisiche» deve trasmettere ai comuni nei cui territori sono situati i beni le copie delle dichiarazioni stesse.

41. Nei novanta giorni successivi al ricevimento della copia degli atti di cui al comma precedente il comune interessato può formulare motivate proposte di rettifica degli elementi compresi nelle dichiarazioni che comportino la liquidazione di una maggiore imposta, salvo che si tratti di valori già definitivi a fini delle imposte di registro o di successione.

42. Le proposte di rettifica non condivise dall'ufficio devono essere trasmesse alla commissione di cui al comma successivo, operante presso ciascun ufficio, la quale determina i singoli elementi controversi. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio procede all'accertamento, sentito l'ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili.

43. Presso ogni ufficio del registro è costituita la commissione per l'esame delle proposte del comune. Ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 45, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'ufficio del registro comu-

nica al comune gli accertamenti e le decisioni dei vari gradi del contenzioso. In mancanza di proposte da parte del comune, l'ufficio del registro procede all'accertamento dell'incremento di valore imponibile ai sensi dei precedenti commi 35,36 e 37.

44. Per l'omessa dichiarazione prevista dai commi 29,30,31 e 32, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecento quaranta per cento dell'imposta dovuta. Per l'omessa o infedele indicazione dei dati e degli elementi rilevanti per la determinazione dell'imponibile, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Se rileva l'incremento di valore, si tiene conto, per la sua determinazione, del valore iniziale già definito ai sensi dei commi 10, 11, 12, 13 e 14. L'omessa o infedele indicazione di dati diversi da quelli di cui al presente ovvero la mancata allegazione dei documenti prescritti, è punita con sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000. I notai o gli altri pubblici ufficiali che non hanno richiesto o non hanno prodotto la dichiarazione sono puniti con la sanzione amministrativa da da euro 10.000 a euro 50.000.

45. Esenzioni e riduzioni.

Sono esenti dall'imposta gli incrementi di valore:

a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;

b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera a);

c) degli immobili acquistati a titolo gratuito anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. L'esenzione è revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio del registro;

d) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a euro 500.000.

46. L'imposta di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 è ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione degli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio.

47. Le obbligazioni previste dal presente articolo sono solidali tra gli alienati ovvero tra i beneficiari del trasferimento di ciascun immobile.

48. È nullo qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l'onere dell'imposta prevista dal presente articolo.

49. Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente articolo, delle relative soprattasse e degli interessi è privilegiato sugli immobili trasferiti con lo stesso grado dei crediti previsti dal n. 5 dell'art. 2780 del codice civile. Per le imposte suppletive il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

50. Le somme riscosse per l'imposta, interessi e soprattasse sono attribuite in uguale misura allo Stato e al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile. Per gli immobili ubicati in più comuni l'imponibile è ripartito in proporzione alla superficie compresa in ciascuno di essi e l'imposta è liquidata separatamente.

51. L'ufficio del registro che ha effettuato la riscossione provvede alla ripartizione e al versamento mensile delle somme spettanti ai singoli comuni.

52. Le somme indebitamente percepite sono rimborsate al contribuente dall'amministrazione finanziaria e, su disposizione dell'intendente di finanza, recuperate nei confronti del comune insieme con gli interessi passivi, anche mediante trattenuta sui versamenti successivi.

53. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le ulteriori modalità per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.

54. I comuni possono rilasciare a carico della tesoreria comunale delegazioni di pagamento sull'imposta in misura non superiore ai due terzi del gettito dell'anno precedente, a garanzia dei mutui assunti o da assumere. Quando il gettito dell'imposta risulti insufficiente il comune debitore deve rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali delegabili per legge.

55. Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta e delle soprattasse e pene pecuniarie, per gli interessi, per le dilazioni di pagamento, per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, quelle relative all'imposta di successione.

56. Le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali si applicano esclusivamente nei casi di acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari.

57. L'imposta deve essere restituita quando l'atto di alienazione a titolo oneroso e di trasmissione a titolo gratuito, anche per causa di morte, è dichiarato nullo o annullato ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Per i successivi trasferimenti imponibili si assume quale valore iniziale quello determinato o determinabile come tale in relazione all'atto nullo o annullato. L'avveramento della condizione risolutiva espressa non dà luogo a rimborso del-

l'imposta né ad applicazione di una nuova imposta. Per i successivi trasferimenti si assume quale valore iniziale quello determinato come valore finale ai fini della precedente tassazione. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche in caso di risoluzione dei contratti indicati nel comma 5.

58. Con le entrate previste dal presente articolo lo Stato assicura la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie, in particolare quelle monoreddito e con figli, e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico.

59. Le entrate previste dal presente articolo sono destinate dai comuni esclusivamente all'istituzione di misure per il sostegno alle famiglie, in particolare monoreddito e con figli a carico, mediante l'assegnazione di bonus da spendere per ristrutturazione e i corsi di lingue, acquisto di testi scolastici e universitari, l'acquisto di supporti informatici, la pratica di attività sportive, musicali e artistiche».

---

#### **44.0.69**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, GAGLIONE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Sostegno alle giovani coppie per l'acquisto della prima casa)*

1. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie all'acquisto della prima casa di abitazione è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubblica ed imprese private.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, definisce i criteri per l'accesso al Fondo e i limiti di fruizione dei benefici e provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici riferiti alle condizioni sociali e reddituali delle famiglie di nuova costituzione.



3. Per l'anno 2006, il Fondo è finanziato nella misura di 500 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 44».

---

#### **44.0.70**

PEDRIZZI, BONATESTA, PACE

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie e delle famiglie numerose alla prima casa di abitazione, il fondo istituito dall'articolo 1, comma 111, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005, presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private, opera a garanzia dei mutui contratti per l'acquisto. La dotazione finanziaria del predetto fondo sarà determinata annualmente con norma da inserire nella legge finanziaria. Per l'anno 2006 la dotazione del fondo è stabilita in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma».

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero del lavoro e politiche sociali, legge 328 del 2000: Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – Articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2. – Fondo per le politiche sociali – cap. 3671):*

2006: – 10.000.

---

**44.0.71**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art 66-bis.**

*(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**44.0.72**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'ac-

qua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisce in un apposito fondo che alimenterà opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

---

**44.0.73**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. All'articolo 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia in fondo alla lettera b) è aggiunto il seguente periodo:

"A decorrere dall'anno 2005 la misura della detrazione è stabilita in 774,69 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 46.481,12 con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 51.645,69 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti è aumentata a 1.032,92 euro".

2. L'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione è stimato in 2.600 milioni di euro per l'anno 2005, in 3.700 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.200 milioni di euro per l'anno 2007».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**44.0.74**

FALOMI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Istituzione del Reddito sociale minimo)*

1. Dal 1° gennaio 2006, è istituito il reddito sociale minimo, e la conseguente corresponsione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di detto reddito in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia da almeno due anni;
- b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
- c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5;
- d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

2. L'importo del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è stabilito fino a 8 mila euro, nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 7, e non è soggetto ad alcuna tassazione. L'importo del reddito sociale è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

3. L'importo indicato dal comma 2, è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

4. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. È, in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

6. Per il solo anno 2006, il reddito sociale minimo è corrisposto ai soli soggetti residenti nelle aree facenti parte dell'Obiettivo 1. Dal 1° gennaio 2006 è prevista la piena attuazione di cui al presente articolo.

7. Per l'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 2.5 miliardi di euro annui».

Conseguentemente dopo l'**articolo 67**, aggiungere il seguente:

**«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

**Art. 67-ter.**

*(Rimodulazione aliquote Irpef)*

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come segue:

L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

**Art. 67-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

---

**44.0.76**

LAURO

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**Art. 44-bis.**

*(Sviluppo delle energie rinnovabili)*

1. Ai fini del rispetto degli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120, sono adottate le seguenti misure:

a) al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "interventi di bonifica dall'amianto,", sono aggiunte le seguenti: "nonché di installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili di microgenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 dicembre 2003, n. 387,";

b) alle imprese che installino impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili di microgenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 dicembre 2003, n. 387 è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta, ripartito secondo quote costanti in 5 anni.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 sono destinate:

a) le maggiori entrate rispetto alla media di quelle riscosse negli anni 2003 e 2004, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481, ed attestate dall'Autorità medesima;

b) le risorse derivanti dalla graduale riduzione, nella misura del 25 per cento per il 2006 e di un ulteriore 15 per cento per ciascuno degli anni successivi, dei maggiori costi all'utenza derivanti dal sostegno alle fonti energetiche assimilate, di cui alla delibera CIP 6, adottata dal Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992.

3. Le risorse individuate ai sensi del comma 2 sono assegnate o riassegnate ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente sono individuate le fonti energetiche assimilate per le quali si ritiene opportuno mantenere o modificare il sostegno agevolativo.

4. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono alternative e non cumulabili con le disposizioni che prevedono incentivi sul prezzo di cessione

dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili come definite ai sensi del medesimo decreto n. 387 del 2003. L'energia prodotta mediante le incentivazioni di cui al comma 2 è ceduta al medesimo prezzo praticato all'utente dal Gestore di rete».

---

**44.0.77**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Detrazioni per oneri)*

All'articolo 15, comma 1-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: "entro un anno dall'ultimazione della costruzione"».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze alla voce: Decreto legislativo n.300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

---

**44.0.78**

CURTO

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Regime fiscale del nucleo familiare)*

1. L'imposta lorda può essere determinata applicando l'aliquota in vigore al quoziente derivante dal rapporto tra il reddito complessivo del nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, e il numero dei com-



ponenti della famiglia; tale risultato è quindi moltiplicato per il numero dei componenti del nucleo familiare.

2. Si definisce reddito complessivo del nucleo familiare la somma dei redditi complessivi dei singoli componenti del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Dall'imposta lorda, come determinata ai sensi dell'articolo 1, si detraggono i carichi di famiglia, come indicato dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, adeguatamente indicizzati al costo della vita.

4. Il nucleo familiare è composto dai seguenti soggetti conviventi: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi; i genitori; i generi e le suocere; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali».

---

#### 44.0.79

FRANCO PAOLO, STIFFONI, AGONI, MORO, PIROVANO, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 44-bis.

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia"».

*Conseguentemente alla tabella C alla rubrica Ministero degli affari esteri, alla voce: «Legge 7 del 1981 e legge 49 del 1987, Upb 9.1.1.0, Paesi in via di sviluppo» apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 50.000;

2007: - 50.000;

2008: - 50.000.

---

**44.0.80**

FRANCO PAOLO, BOLDI, MORO

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Agevolazioni per le persone affette dalla sindrome Crigler-Najjar)*

1. Ai fini di agevolare le persone affette dalla sindrome Crigler-Najjar, i consumi di energia elettrica destinata alle medesime sono esenti da qualsiasi imposta e tassa».

*Conseguentemente alla tabella C alla rubrica Ministero degli affari esteri alla voce: «Legge 7 del 1981 e 49 del 1987, Upb 9.1.1.0, Paesi in via di sviluppo» apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 15;

2007: – 15;

2008: – 15.

---

**44.0.81**

FRANCO PAOLO, MORO, PIROVANO, AGONI, BOLDI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Al fine di adeguare le deduzioni dall'imposta sui redditi previste all'articolo 11 e al comma 1-bis dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al diverso costo della vita rilevato a livello territoriale, per l'anno 2005 il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio 2005, stabilisce l'importo delle deduzioni da applicare ai fini della dichiarazione dei redditi per l'anno 2004, aumentato in base all'applicazione degli indici dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT, idonei a rilevare il differente costo della vita per aree geografiche».

*Conseguentemente a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della tabella C.*

---

**44.0.82**

ANDREOTTI, THALER AUSSERHOFFER, MICHELINI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Indennità speciale dei ciechi parziali)*

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è aumentata a euro 181,00 dal 1° gennaio 2006 e ad euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio cap. 3901) apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 15.000;  
2007: - 30.000;  
2008: - 30.000.

---

**44.0.83**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Detrazioni delle spese di trasporto pubblico)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) i costi sostenuti per l'acquisto di biglietti e abbonamenti ai treni, bus e metropolitane fino all'importo di 500,00 euro"».

*All'onere complessivo valutato in euro 145 milioni annui si provvede mediante l'utilizzo della corrispondente somma disponibile nel fondo di cui all'articolo 44.*

---

**44.0.84**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Il contributo di cui al comma 7, articolo 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutti gli importi alla tabella C, ad esclusione delle voci relative al Ministero degli affari esteri, fino a concorrenza dell'onere.*

**44.0.85**

TOFANI, GRILLOTTI, BONATESTA, SALERNO, DEMASI, ULIVI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 85,794 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali legge 328 del 2000: apportare le seguenti variazioni: Leggequadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2 Fondo per le politiche sociali cap - 3671), apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 50.447;  
2007: - 50.447;  
2008: - 50.447.

**44.0.86**

PEDRIZZI, BONATESTA, PACE

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:***«Art. 44-bis.**

1. Al fine di contribuire a superare situazioni di disagio familiare all'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aggiunto il seguente comma:

«...Nell'esercizio della funzione di consulenza e di assistenza nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), l'attività è svolta in collaborazione con un esperto indicato da associazioni che svolgono attività di mediazione familiare di cui all'articolo 342-ter del codice civile e, occorrendo, con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, indicate dalla Consulta».

---

**Art. 45.****45.1**

IOVENE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 45. - (Quota statale dell'8 per mille finalizzata a finanziare progetti del Terzo Settore). – 1. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"2-bis. La quota di cui al comma 2, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale, della cooperazione sociale e alla lotta contro la marginalità grave attraverso i soggetti del Terzo Settore definiti dalle leggi 11 agosto 1991, n. 266; dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383; dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1 lettera b)».

*Conseguentemente al comma 3, dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1988, n. 222 le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2».*

---

**45.2**

BIANCONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 45. - (5 per mille per volontariato e ricerca). – 1. Per l'anno finanziario 2006 una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito dovuta dalle persone fisiche è destinata a scopi di sostegno: del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché donazioni ad enti morali, della ricerca, anche universitaria e sanitaria, a diretta gestione statale, di attività sociali del comune di residenza. La destinazione avviene in base alle scelte espresse del contribuente. Resta fermo quanto previsto dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle predette somme.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'Ire, risultati del rendiconto generale dello stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla rassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme alluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il predetto fondo».

---

### 45.3

FERRARA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

*a)* sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

*b)* delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

*c)* delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

*d)* finanziamento della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell'università;

*e)* attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente».

---

### 45.4

FRANCO Vittoria, D'ANDREA, CADDEO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'anno finanziario 2006 una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito dovuta dalle persone fisiche è destinata a scopi di sostegno del volontariato e della ricerca scientifica nei settori della sanità, delle scienze umane, tecnologiche e sociali gestiti da istituzioni pubbliche, fon-

dazioni e enti morali, nonchè ad attività sociali del comune di residenza, in base alle scelte espresse dal contribuente».

---

#### 45.5

GRILLOTTI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con finalità sociale»;*

*b) sostituire la lettera c) con la seguente:*

*"c) incremento del Fondo per lo spettacolo"».*

---

#### 45.6

IOVENE, CADDEO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del volontariato» aggiungere le seguenti parole: «, dell'associazionismo di promozione sociale, delle ONG di sviluppo e delle ONLUS».*

*Conseguentemente al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per quanto riguarda i soggetti individuati alla lettera a) del comma 1 le somme individuate sono da considerarsi aggiuntive ai fondi già previsti dalle leggi n. 266 del 1991, n. 383 del 2000, n. 49 del 1987, n. 381 del 1991».*

---

#### 45.7

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI, RONCONI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del volontariato», aggiungere le seguenti: «e delle Onlus».*

---



**45.26**

Izzo

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Misure a sostegno delle piccole e medie imprese  
che investono in ricerca)*

1. Alle piccole e medie imprese (PMI), i cui costi di ricerca e sviluppo siano superiori al 40 per cento del totale dei costi aziendali ed il cui numero di dipendenti dedicato alle attività di ricerca e sviluppo risulti superiore al 60 per cento del totale, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

a) i crediti relativi a IVA maturati in ciascun anno solare possono essere utilizzati in compensazione di altre imposte e contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 oltre il limite annuo di euro 516.456,90 di cui all'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) le perdite fiscali, realizzate nei primi cinque anni dalla loro costituzione, possono essere computate dalle stesse, con le modalità previste al comma 1 dell'articolo 84 del TUIR e senza alcun limite di tempo, in diminuzione del reddito complessiva dei periodi di imposta successivi;

c) le plusvalenze ottenute da società di capitali derivanti da alienazione di una partecipazione nelle PMI di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito imponibile IRES nell'esercizio in cui sono realizzate, qualora detta partecipazione sia stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi due esercizi precedenti l'alienazione;

d) in caso di assegnazione di contributo pubblico ad incentivo delle attività di ricerca e sviluppo, non potranno essere richieste garanzie (fidejussorie o simili) di valore superiore al 30 per cento del totale del contributo assegnato.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, quantificate in 10 milioni di euro annui sono finanziate a valere sulle risorse di cui all'art. 45, comma 1, lettera b) della presente legge».

---

**45.8**

SOLIANI, ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) finanziamento delle attività di ricerca, conservazione e promozione del patrimonio culturale nazionale, svolte da associazioni, fondazioni e istituti culturali ammessi ai benefici di cui alla legge n. 534 del 1996;».

---

**45.9**

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, SOLIANI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) finanziamento delle attività di ricerca scientifica nei settori della sanità, delle scienze umane, tecnologiche e sociali svolte o promosse da istituzioni pubbliche, fondazioni, istituti di cultura ed enti morali;».

---

**45.10**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, COVIELLO, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU, CADDEO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dal comune di residenza del contribuente» con le seguenti: «nei comuni ubicati nelle aree obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999».*

---

**45.11**

IZZO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) promozione della cultura».

*Al comma 4, dopo le parole: «Con decreto di natura» sopprimere la parola: «non»; dopo le parole: «Ministro della salute» inserire le seguenti: «e del Ministro per i beni e le attività culturali»; dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentite le*

maggiori organizzazioni rappresentative del settore,» e dopo la parola: «stabiliti» inserire la seguente: «annualmente».

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Presso la Presidenza del Consiglio, è istituito un comitato di esperti a cui sono attribuite funzioni di consulenza in ordine alle modalità del riparto delle somme di cui al comma 2 e alla valutazione dei progetti presentati al fine dell'accesso a tali risorse».

---

#### 45.12

RIGHETTI, FABRIS

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) promozione della cultura».

*Al comma 4, dopo le parole: «Con decreto di natura» sopprimere la parola: «non»; dopo le parole: «Ministro della salute» inserire le seguenti: «e del Ministro per i beni e le attività culturali»; dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire: «sentite le maggiori organizzazioni rappresentative del settore,» e dopo la parola: «stabiliti» inserire la seguente: «annualmente».*

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Presso la Presidenza del Consiglio, è istituito un comitato di esperti a cui sono attribuite funzioni di consulenza in ordine alle modalità del riparto delle somme di cui al comma 2 e alla valutazione dei progetti presentati al fine dell'accesso a tali risorse».

---

#### 45.13

PASSIGLI, FRANCO Vittoria, PIZZINATO

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«c-bis) attività culturali previste dal Fondo unico dello spettacolo».

---

**45.14**

CAVALLARO, GIARETTA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, lettera a), una quota non inferiore a 50 mila euro annui è destinata al finanziamento delle attività della "Conferenza nazionale volontariato e giustizia", con particolare riguardo alle attività previste dal protocollo d'intesa, sottoscritto in data 8 giugno 1999, dalla "Conferenza nazionale volontariato e giustizia" e dal Ministero della giustizia».

---

**45.15**

PICCIONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La scelta del contribuente può essere indirizzata anche a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)».

---

**45.16**

MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

*Al comma 2, dopo le parole: «n.222» aggiungere: «salvo quanto previsto nel successivo comma 5».*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma 5:*

«5. In caso di scelte non espresse dai contribuenti sulla destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, tale quota viene destinata alla diretta gestione statale. Le norme in contrasto con tale disposizione sono abrogate. Le finalità svolte tramite la diretta gestione dello Stato sono realizzate esclusivamente dalla pubblica amministrazione e sono pertanto abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 limitatamente al secondo periodo del secondo comma, e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76».

---

**45.17**

MANIERI, MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 2, dopo le parole: «n.222» aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto nel successivo comma 5».*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma 5:*

«5. In caso di scelte non espresse dai contribuenti sulla destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, tale quota viene destinata alla diretta gestione statale e finalizzata alla ricerca. Le norme in contrasto con tale disposizione sono abrogate. Le finalità svolte tramite la diretta gestione dello Stato sono realizzate esclusivamente dalla Pubblica Amministrazione e sono pertanto abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 limitatamente al secondo periodo del secondo comma, e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76».

---

**45.18**

PASSIGLI, FRANCO Vittoria, PIZZINATO

*Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il gettito riservato alla diretta gestione statale è ripartito in base alla scelta dei contribuenti tra le finalità indicate dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, articolo 48, ivi comprese tra queste le attività culturali previste dal Fondo unico dello spettacolo».*

---

**45.19**

PASSIGLI, BRUTTI Massimo, D'AMICO, MUZIO, BASSANINI, DALLA CHIESA, PAGANO, TURRONI, TURCI, IANNUZZI, MARINI, MARINO Luigi, SODANO Tommaso, CREMA, DONATI, ZANCAN, DEL PENNINO, CASTAGNETTI, CADDEO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dall'anno 2006, all'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ultimo periodo, le parole: "In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota viene destinata alla diretta gestione statale".

2-ter. A decorrere dall'anno 2006, all'articolo 30, terzo comma, della legge 22 novembre 1988, n. 516, le parole: "In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse" sono sostituite dalle seguenti:

"In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota viene destinata alla diretta gestione statale".

*2-quater.* A decorrere dall'anno 2006, all'articolo 27, secondo comma, della legge 29 novembre 1995, n. 520, ultimo periodo, le parole: "In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota viene destinata alla diretta gestione statale".

*2-quinquies.* A decorrere dall'anno 2006, all'articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1996, n. 638, ultimo periodo, le parole: "In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa si stabilisce in proporzione alle scelte espresse." sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota viene destinata alla diretta gestione statale".

*2-sexies.* Gli articoli 3, 4, 5, 6, il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 8 e l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 10 marzo 1998, n. 76, sono abrogati».

## 45.20

PASSIGLI, TURCI, CADDEO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«*2-bis.* A decorrere dall'anno 2006, all'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ultimo periodo, le parole: "In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota viene destinata alla diretta gestione statale".

*2-ter.* A decorrere dall'anno 2006, all'articolo 30, terzo comma, della legge 22 novembre 1988, n. 516, le parole: "In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota viene destinata alla diretta gestione statale".

*2-quater.* A decorrere dall'anno 2006, all'articolo 27, secondo comma, della legge 29 novembre 1995, n. 520, ultimo periodo, le parole: "In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota viene destinata alla diretta gestione statale".

*2-quinquies.* A decorrere dall'anno 2006, all'articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1996, n. 638, ultimo periodo, le parole: "In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa si stabilisce in proporzione alle scelte espresse." sono sostituite dalle

seguenti: "In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota viene destinata alla diretta gestione statale".

2-*sexies*. Gli articoli 3, 4, 5, 6, il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 8 e l'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica, 10 marzo 1998, n. 76, sono abrogati».

---

#### 45.21

IOVENE

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La destinazione di tali somme sono da considerarsi aggiuntive al finanziamenti statali per le politiche sociali.».*

---

#### 45.22

IOVENE

*Al comma 4, dopo le parole: «del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» inserire le seguenti: «, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».*

---

#### 45.23

DANIELI, TREDESE, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANÒ

*Al comma 4, primo periodo, tra le parole: «modalità di richiesta,» e le parole: «le liste dei soggetti», inserire le seguenti: «i criteri di assegnazione delle somme affluite tenendo conto delle finalità indicate dal contribuente,».*

---

#### 45.24

ACCIARINI, CORTIANA, SOLIANI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

*Al comma 4, dopo la parola: «soggetti» inserire le seguenti: «di cui al comma 1, lettera a)».*

---

**45.25**

GRILLOTTI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, all'articolo 2, alla fine del comma 5, aggiungere le seguenti parole: "con priorità per i 'Borghi più belli d'Italia' e per i comuni con meno di 5.000 abitanti"».

---

**45.0.1**

VITALI, D'ANDREA, CAVALLARO, BATTISTI, BATTISTONI, BEDIN, SODANO Tommaso

*Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

*(Ampliamento diritto allo studio)*

1. Per consentire ai Comuni di sostenere le maggiori spese derivanti dalla applicazione della legge n. 53 del 2003, in particolare per il costo dei nuovi 125.000 utenti, ogni anno obbligati al nuovo diritto-dovere, relativamente a mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili e per quanto compreso nel concetto di diritto-dovere, è stanziata la somma di 100 milioni di euro, vincolata alle seguenti destinazioni: spese dei Comuni per il diritto-dovere fino a diciotto anni, mense, trasporti, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elet-



triche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

---

#### **45.0.2**

TONINI, BATTAFARANO, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 45-bis.**

1. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il finanziamento dei programmi e dei progetti del Fondo speciale per le politiche giovanili sul piano culturale di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata la somma di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2006-2008. Restano fermi i criteri di ripartizione del Fondo stabiliti dall'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

*Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 500;  
2007: - 500;  
2008: - 500.

---

#### **45.0.3**

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

*Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:*

#### **«Art. 45-bis.**

1. Alla ripartizione dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, a decorrere dall'anno finanziario 2006, concorrono alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, le confessioni per le quali sono state firmate intese e specificatamente l'Unione buddista Italia e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova non-

ché le confessioni riconosciute come ente di culto con decreti del Presidente della Repubblica antecedenti alla data del 30 ottobre 2005 e specificatamente: la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, l'Unione Induista Italiana, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito».

---

#### 45.0.4

TONINI, MORANDO

*Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 45-bis.

1. L'attività di sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, relativa a produzioni florovivaistiche, svolta da imprenditori agricoli su piante non di proprietà degli imprenditori che la effettuano, è considerata reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

*Conseguentemente, agli imprenditori agricoli che svolgono la predetta attività si applica la rivalutazione del 100 per cento del reddito agrario limitatamente al terreno adibito a coltivazione delle piante di proprietà del terzo.*

---

#### 45.0.5

D'ANDREA, ACCIARINI, SOLIANI, MONTICONE, Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO, TESSITORE

*Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 45-bis.

*(Attività per la conservazione, la valorizzazione  
e la fruizione del patrimonio culturale)*

1. Per la prosecuzione delle attività relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonché per l'incremento e la valorizza-

zione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, è autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2006.

2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica laddove necessarie per l'affidamento delle attività di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogate, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1, le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

---

#### 45.0.6

BIANCONI, FERRARA, IZZO

*Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 45-bis.

1. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il finanziamento dei programmi e dei progetti del Fondo speciale per le politiche giovanili sul piano culturale di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata la somma di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2006-2008. Restano fermi i criteri di ripartizione del Fondo stabiliti dall'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

**45.0.7**

FABRIS

*Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

1. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il finanziamento dei programmi e dei progetti del Fondo speciale per le politiche giovanili sul piano culturale di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata la somma di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2006-2008. Restano fermi i criteri di ripartizione del Fondo stabiliti dall'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

**45.0.8**

BETTA, MICHELINI

*Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

*(Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti)*

Nell'articolo 1, comma 2. della legge 14 dicembre 2000, n. 379 sopprimere le parole: "entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A, ivi richiamata, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 100;  
2007: - 100;  
2008: - 100.

---

**45.0.9**

D'ANDREA, TREU, GIARETTA, SOLIANI, MONTICONE, CAMBURSANO, D'AMICO, CASTELLANI, DATO

*Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

*(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)*

1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è riconosciuta l'esclusione dalla base imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto per un periodo di tre anni dalla data dell'assunzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all'estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private.

3. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
- 

#### 45.0.10

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:*

#### «Art. 45-*bis*.

*(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)*

1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è riconosciuta l'esclusione dalla base imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto per un periodo di tre anni dalla data dell'assunzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all'estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private.

3. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**45.0.11**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, dopo le parole: "le derrate alimentari" sono aggiunte le seguenti: "I prodotti e le attrezzature informatiche".

*Al comma 2 medesimo viene aggiunto il seguente comma:*

"2-bis. I computer e le attrezzature informatiche utilizzate nell'esercizio di impresa o arti e professioni, che, in relazione alla loro obsolescenza tecnico-economica e in alternativa alla rottamazione o messa in disuso, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 86, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo costo non ammortizzato è considerato minusvalenza deducibile ai fini delle imposte dirette".

*Al comma 4 la frase "le disposizioni di cui al comma 2 e 3" diventa: «le disposizioni di cui al comma 2, 2-bis e 3».*

---

**45.0.12**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Nei confronti degli enti pubblici istituiti esclusivamente per l'esercizio di attività assistenziali e sanitarie, ad eccezione delle aziende sanitarie locali, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali determinato ai sensi del citato articolo IO-bis, si applica l'aliquota del 4,25 per cento"».

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, l'accisa sul tabacco è aumentata del 50 per cento.*

---

**45.0.13**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

1. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il finanziamento dei programmi e dei progetti del Fondo speciale per le politiche giovanili sul piano culturale di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata la somma di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2006-2008. Restano fermi i criteri di ripartizione del Fondo stabiliti dall'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

*Conseguentemente, agli autoveicoli trasformati, omologati e immatricolati come autocarro, sono sottoposti al pagamento annuale di una somma di 550 euro non detraibile fiscalmente da obblarsi unitamente alla tassa di possesso. Tale pagamento è dovuto alla possibilità di uso anche promiscuo del mezzo.*

---



**45.0.14**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

Al comma 3 dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 dopo le parole: "nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati", inserire il seguente periodo: "I datori di lavoro, obbligati al pagamento della sanzione di cui al presente comma, possono optare per la destinazione diretta della somma oggetto della sanzione a favore di una delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381"».

---

**45.0.15**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

1. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei *lager* nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.

2. È autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei *lager* nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo *status* di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, o ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto.

3. È autorizzata altresì la concessione di un contributo in denaro una tantum, che simbolicamente viene stabilito in euro 500,00 a titolo di risarcimento per le sofferenze subite e per il lavoro coatto eseguito in condizioni di schiavitù nei campi nazisti, a ciascun cittadino italiano vivente alla data di entrata in vigore della presente legge o ai suoi eredi. Sono esclusi dal beneficio economico coloro che usufruirono del beneficio di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791.

4. Le domande di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma,

trasmette al comitato di cui ai commi 5 e 6 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata.

5. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonché da un rappresentante dell'OIM.

6. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto, nonché all'erogazione a favore degli stessi delle provvidenze stabilite dalla presente legge e al finanziamento delle iniziative e dei progetti di cui al comma 8.

7. È istituito presso il Ministero della difesa il "Fondo per gli interventi a favore dei cittadini italiani deportati ed internati nei *lager* nazisti", al quale affluiscono:

a) l'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti;

b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, associazioni e cittadini;

c) eventuali contribuzioni di istituzioni e Stati esteri.

8. Il Fondo sarà utilizzato, in via prioritaria, per gli interventi di cui ai commi 2 e 3 ed in via subordinata per finanziare iniziative e progetti intesi alla conservazione della memoria storica al fine di prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.

9. All'onere complessivo di 45.000.000 di euro derivante dall'attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di cui ai commi 5 e 6, stabilito in euro 150.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante l'utilizzazione degli importi del fondo di cui al comma 7».

**45.0.16**

FERRARA, IZZO

*Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:*

**Art. 45-bis.**

*(Fondo nazionale per la montagna)*

1. Al fine di accrescere la competitività del sistema montagna e di promuovere lo sviluppo e la riqualificazione delle aree montane, il Fondo nazionale per la montagna, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finalizzato prioritariamente al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere interventi di tutela, conservazione e rafforzamento del patrimonio forestale e la razionale utilizzazione e valorizzazione dei sistemi pascolativi montani;

b) assicurare il cofinanziamento di programmi europei e di accordi di programmazione negoziata riguardanti le aree montane;

c) promuovere investimenti in campo sociale nelle suddette aree.

2. Per le finalità suddette è autorizzata la spesa di euro 35.000.000 per l'anno 2006».

*Conseguentemente, è ridotto di pari importo l'ammontare di spesa di cui all'articolo 44 (Fondo famiglia e solidarietà).*

---

**Art. 46.****46.1**

PEDRINI, SALERNO, KAPPLER, BALBONI

*Sostituire l'articolo 46 con il seguente:*

«Art. 46. - (*Depositi giacenti - Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie*). – 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente accesi presso banche o poste italiane spa non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati. Il depositante ha l'obbligo di comunicare all'intermediario presso cui il rapporto è acceso le generalità del soggetto beneficiario di tali somme e di informare lo stesso su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

2. Nel caso in cui per venti anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme di cui al comma 1 per i rapporti nominativi costituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i rapporti nominativi già in essere a tale data, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del cliente o di terzi da questi delegati, escluso l'intermediario, quest'ultimo invia un avviso al titolare del rapporto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 2 l'intermediario non riceva notizie dal titolare del rapporto, essa provvede a contattare, con le modalità indicate nello stesso comma, il soggetto beneficiario segnalando l'esistenza del rapporto.

4. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 l'intermediario non riceva notizie dal soggetto beneficiario, l'intermediario stesso trasferisce le somme di cui al comma 1, entro sei mesi dal compimento dell'anno solare in cui è stato inviato il predetto avviso, presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia nella forma di deposito fruttifero al tasso di interesse di mercato.

5. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 4 presso la Banca d'Italia, entro sei mesi dalla data di trasferimento. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione della presente disposizione.

6. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 4 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati.

7. Per indennizzare i risparmiatori che investendo sul mercato finanziario sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma

6. A tali benefici sono altresì ammessi i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina».

## 46.2

EUFEMI

*Sostituire l'articolo 46 con il seguente:*

«Art. 46. - (*Depositi giacenti - Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie*). - 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente accesi presso banche o poste italiane spa non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati. Il depositante ha l'obbligo di comunicare all'intermediario presso cui il rapporto è acceso le generalità del soggetto beneficiario di tali somme e di informare lo stesso su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

2. Nel caso in cui per venti anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme di cui al comma 1 per i rapporti nominativi costituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i rapporti nominativi già in essere a tale data, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del cliente o di terzi da questi delegati, escluso l'intermediario, quest'ultimo invia un avviso al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 2 l'intermediario non riceva notizie dal titolare del rapporto, essa provvede a contattare, con le modalità indicate nello stesso comma, il soggetto beneficiario segnalando l'esistenza del rapporto.

4. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 l'intermediario non riceva notizie dal soggetto beneficiario, l'intermediario stesso trasferisce le somme di cui al comma 1, entro sei mesi dal compimento dell'anno solare in cui è stato inviato il predetto avviso, presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia nella forma di deposito fruttifero al tasso di interesse di mercato.

5. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 4 presso la Banca d'Italia, entro sei mesi dalla data di trasferimento. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione della presente disposizione.

6. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 4 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati.

7. Per indennizzare i risparmiatori che investendo sul mercato finanziario sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un

danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 6. A tali benefici sono altresì ammessi i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina».

---

#### 46.3

GIOVANELLI, TURCI, CADDEO

*Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «mercato finanziario» aggiungere le seguenti: «o in seguito a illeciti comportamenti degli amministratori di società esercenti attività bancaria o di credito».*

---

#### 46.4

FABRIS, FILIPPELLI

*Al comma 1 dopo le parole: «mercato finanziario» aggiungere le seguenti: «e del prestito sociale».*

---

#### 46.5

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

*Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con dotazione iniziale di 40 milioni di euro nel 2006, 28 milioni di euro nel 2007 e 33 milioni di euro nel 2008».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 48.*

---

#### 46.6

MONTI, FRANCO Paolo

*Al comma 2, aggiungere, dopo la parola: «argentina» il seguente periodo: «, nonché le aziende italiane che vantano crediti, non assicurati da SACE, nei confronti di enti e imprese libiche che risultano inadempienti a*

causa della mancata attuazione dello specifico accordo bilaterale firmato dai governi italiano e libico il 28 ottobre 2002».

---

**46.7**

BALBONI, TURCI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché i titolari di azioni di partecipazione cooperativa ovvero di socio sovventore, e coloro che hanno effettuato il prestito sociale delle cooperative con oltre 1000 dipendenti e che abbiano superato i 200 milioni di euro di fatturato negli ultimi tre anni, i quali abbiano subito il danno del mancato rimborso a causa del default della cooperativa stessa. I presupposti e le modalità per l'accesso ai benefici suddetti sono disciplinati dal regolamento di cui al successivo comma 3».*

---

**46.8**

LAURO

*Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e della società Professione e Finanza Sim di Napoli».*

---

**46.9**

PEDRIZZI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il fondo è alimentato dalla somme, risultanti a credito del cliente, relative a rapporti di conto corrente e di deposito a risparmio nominativi in essere presso banche o poste italiane spa per i quali per venti anni consecutivi, a decorrere dalla data di libera disponibilità delle somme stesse, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, escluso l'intermediario presso cui le somme sono depositate. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite modalità semplificate con cui l'intermediario avvisa il depositante, o il terzo da questi delegato, che si è compiuto il predetto termine ventennale nonché quelle che, nel caso di mancata risposta dei predetti soggetti, regolano la devoluzione al fondo delle relative somme.

Le modalità previste nel citato regolamento trovano applicazione decorsi sei mesi dalla sua emanazione».

---

**46.10**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, BETTA, PEDRINI, ROLLANDIN

*Al comma 3, aggiungere, in fine, dopo le parole: «conti e rapporti» le seguenti: «nonché l'introduzione dell'obbligo legale di indicare gli eredi beneficiari nel contratto di deposito di ogni tipo presso imprese di investimento e banche».*

---

**46.11**

LAURO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per indennizzare le imprese creditrici dello Stato libico, a causa della perdurante inadempienza di quest'ultimo all'attuazione dell'accordo bilaterale del 28 ottobre 2002, viene utilizzato il fondo di cui al comma 1.

Al fine di non aggravare ulteriormente la situazione finanziaria di dette imprese né dell'Erario, lo Stato italiano concede una garanzia sovrana alle imprese creditrici, la cui documentazione è ineccepibile, per lo smobilizzo immediato dei loro crediti, nelle more che il Governo riesca a recuperare gli importi dal Governo libico».

---

**46.0.1**

BUCCIERO

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Modifica all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile)*

1. All'articolo 2545-sexiesdecies c.c. è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Dalla data del provvedimento che ordina il commissariamento governativo delle società cooperative sui beni della società commissariata,



non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente, né iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori a tale data. La presente disposizione si applica a tutte le gestioni commissariali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.»

---

#### **46.0.2**

CURTO

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "e dell'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43", sono inserite le seguenti: "e dell'articolo 474-*bis* del codice penale"».

---

#### **46.0.3**

CURTO

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

1. Dopo l'articolo 474 del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 474-*bis*. - (*Associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, nonché all'introduzione nello Stato di commercio di prodotti falsi*). - 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei mesi.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di 10 o più.

4. Le pene previste dagli articoli 473 e 474, nonché dall'articolo 474-*bis*, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'attività di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti"».

---

#### **46.0.4**

SODANO Tommaso, CICCANTI

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 210 del 26 febbraio 1992 aventi in corso contenziosi giudiziari, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, sono estesi i benefici di cui alla legge dell'11 ottobre 2005 in corso di promulgazione, qualora rinuncino con atto formale alla prosecuzione del giudizio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2007-2008, nell'ambito dell'unità provvisoria di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

---

#### **46.0.5 (testo 2)**

GIARETTA

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

*(Indennizzi ai cittadini e alle imprese italiani rimpatriati dalla Libia)*

1. In attesa della piena attuazione degli accordi bilaterali Italia-Libia in materia di riconoscimento degli indennizzi ai cittadini e alle imprese italiani rimpatriati dalla Libia, alle imprese in attesa di liquidazione è riconosciuta la garanzia dello Stato sui prestiti e sulle fidejussioni concessi

da istituti bancari e assicurativi italiani ed europei fino all'ammontare complessivo di 100 milioni di euro per una durata massima di cinque anni. La garanzia di cui al presente comma è estesa anche al pagamento dei relativi interessi annuali maturandi sulle anticipazioni bancarie nella misura massima del 3 per cento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di ammortamento con la dotazione di 20 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2006».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

---

#### **46.0.5**

GIARETTA

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

*(Indennizzi ai cittadini e alle imprese italiani rimpatriati dalla Libia)*

1. In attesa della piena attuazione degli accordi bilaterali Italia-Libia in materia di riconoscimento degli indennizzi ai cittadini e alle imprese italiani rimpatriati dalla Libia, alle imprese in attesa di liquidazione è riconosciuta la garanzia dello Stato sui prestiti e sulle fideiussioni concessi da istituti bancari e assicurativi italiani ed europei fino all'ammontare complessivo di 100 milioni di euro per una durata massima di cinque anni. La garanzia di cui al presente comma è estesa anche al pagamento dei relativi interessi annuali maturandi sulle anticipazioni bancarie nella misura massima del 3 per cento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di ammortamento con la dotazione di 20 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2006».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite dell'1 per cento.*

---

**46.0.6**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:***«Art. 46-bis.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 5, viene aggiunto il seguente comma: "Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo";

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "del presente testo unico" è inserito il seguente periodo: "Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi";

c) all'articolo 5, dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente comma: "Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui articolo 13-bis della legge n. 80 del 2005, da emanarsi entro dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge"»;

d) all'articolo 28, comma 2, le parole: "a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione" sono sostituite dalle parole: "nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma, del titolo I";

e) all'articolo 52, comma 2, le parole: "di cui al presente comma" sono sostituite con le parole: "di cui al precedente e al presente comma";

f) all'articolo 55, comma 1, sono eliminate le parole: "38, primo e secondo comma,"».

---

**Art. 47.****47.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Misure per i lavoratori marittimi esposti all'amianto)*

1. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi ai lavoratori marittimi esposti all'amianto.

2. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'IPSEMA, restano valide le domande di certificazione già presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto ministeriale del 27 ottobre 2004, emanato dal Ministro del lavoro in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n.326 del 2003.

3. Per far fronte all'onere derivante dal presente articolo è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006».

*Conseguentemente, alla tabella E, inserire la seguente voce: «Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - Art.1, comma 7: Fondo per l'occupazione (3.2.3.1 - Occupazione - cap. 7202)*

2006: - 8.000;

2007: - 8.000.

*alla tabella A, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2008: - 4.000,

*e alla rubrica: Ministero della salute della medesima tabella A, apportare le seguenti modificazioni:*

2008: - 4.000.

---

**47.0.2**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:***«Art. 47-bis.***(Studio Tobin Tax)*

"1. È istituito un fondo di 100.000 euro per lo studio di forme di tassazione delle transazioni finanziarie internazionali con carattere speculativo e la loro fattibilità anche nell'interesse dei paesi in via di sviluppo"».

*Conseguentemente, ridurre di pari importo, in tabella A, lo stanziamento alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze.*

**47.0.3**

FERRARA

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:***«Art. 47-bis.***(Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;
- b) conseguentemente al comma 1 è soppresso il secondo periodo;
- c) al comma 23, secondo periodo, le parole: "ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle parole: "al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
- d) al comma 24 le parole: "ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle parole: "al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

**47.0.4**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Utilizzo economie per interventi agevolativi  
di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 31)*

1. Le economie derivanti da risorse finanziarie impegnate per interventi agevolativi alle piccole e medie imprese di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, che risultano nel bilancio dello Stato, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi ai contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

---

**47.0.5**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185)*

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: "i giovani imprenditori agricoli" inserire le seguenti: ", anche organizzati in forma societaria,".

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le società subentranti alla data di presentazione della domanda devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2"».

---

**47.0.6**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185)*

1. All'articolo 12-bis, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "due anni" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi";
  - b) le parole: "tre anni prima della predetta data" sono sostituite con le seguenti: "tre esercizi".
- 

**47.0.7**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 25 è sostituito con il segue:

"25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale Spa dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è conferito, con decreto del Ministro delle attività produttive, a una società di capitali controllata dallo Stato, anche indirettamente. Tale società assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validità in capo alla citata società, senza necessità di alcuna formalità o annotazione"».

---



**47.0.8**

IZZO

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, sono autorizzati a partecipare all'Istituto Nazionale per la Longevità attiva e la Non Autosufficienza - Fondazione di partecipazione - I.N.P.L.A.N.A. Onlus, con sede in Padova».

---

**47.0.9**

BARELLI

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Misure in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche)*

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:

"18-bis. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina";

b) dopo il comma 18-bis, è aggiunto il seguente:

"18-bis. Alle Federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, paria a 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2006, si provvede, mediante le seguenti variazioni, da apportare alla tabella A:

*alla voce:* Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 800;  
2007: - 800;  
2008: - 800,

*alla voce:* Ministero della salute:

2006: - 200;  
2007: - 200;  
2008: - 200.

---

#### **47.0.10**

FABBRI

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Modifica e interpretazione dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, - cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia)*

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è così modificato:

"2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata:

a) alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi in un medesimo edificio assistito dai contributo dello Stato da effettuare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963 n. 131;

b) all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci originari assegnatari - assegnatari degli alloggi sociali. La richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale deve riguardare almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del medesimo edificio assistito da contributo erariale. Qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi assegnati la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale. I requisiti richiesti ai fini della concessione dell'autorizzazione al passaggio a proprietà divisa ai sensi dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono quelli posseduti dai soci alla data di presentazione della domanda per il passaggio a proprietà divisa ai sensi della citata legge n. 179 del 1992 e come attestato dal Presidente *pro-tempore* della cooperativa. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soci assegnatari di alloggio nei confronti dei quali sia intervenuto il provvedimento di esclusione da socio, sempre che al momento della entrata in vigore della presente legge tale provvedimento non sia divenuto definitivo ed irretrattabile ed il relativo giudizio non ancora definito né estinto, quindi, sia pendente.

Nella legittimazione a presentare la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà, al socio assegnatario, già in possesso dei requisiti e deceduto alla data di entrata in vigore della presente legge, succedono gli eredi già subentrati nell'assegnazione dell'alloggio con delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Le norme di cui al successivo articolo 15 (cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) commi 7 ed 8, trovano applicazione anche alle cessioni in proprietà degli alloggi costruiti con il contributo dello stato ai sensi della legge 16 ottobre 1975, n. 492, articolo 7".

2. Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

"Art. 9-bis. – Restano pienamente valide le domande per l'autorizzazione alla cessione in proprietà individuale presentate dai soci a seguito richiesta del Ministero lavori pubblici ai sensi dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179."».

---

#### **47.0.11**

MICHELINI, BETTA

*Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Internati militari italiani - IMI)*

1. Al fine di assicurare agli internati militari italiani (Imi) gli indennizzi previsti dalla legge 2 agosto 2000 pubblicata sul Bundesgesetzblatt n. 38 dell'11 agosto 2000, con la quale la Germania ha istituito la Fondazione «Memoria, Responsabilità e Futuro», il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad anticipare con propri decreti, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi importi nella misura, con le procedure e le modalità da determinarsi in accordo con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - OIM.

2. Per i fini di cui al precedente comma lo Stato si surroga agli aventi diritto nella riscossione degli indennizzi ad essi spettanti previa acquisizione del loro consenso e sottoscrizione degli atti richiesti per agevolare le connesse operazioni di pagamento degli indennizzi stessi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare idonee iniziative per promuovere le entrate nonché i provvedimenti necessari per iscrivere in Bilancio le partite finanziarie di entrata e di spesa connesse all'anticipazione degli indennizzi ed alla riscossione delle corrispondenti somme presso l'OIM, quale organismo partner previsto dall'articolo 9 della precitata legge del 2 agosto 2000.

4. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 10.000.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2006 e di euro 8.000.000,00 ed euro 6.000.000,00 a carico rispettivamente degli esercizi finanziari 2007 e 2008».

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A, ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;

2007: - 8.000;

2008: - 6.000.

---

#### **47.0.12**

MALAN

*Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Norme in favore delle vittime del terrorismo)*

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, articolo 2, al comma 2, al termine è aggiunto il seguente periodo: "Per le vittime degli eventi accaduti tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 2002, i benefici sono erogati dal 1° gennaio 2007, senza la corresponsione di arretrati o di interessi, e ad esclusione delle erogazioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato complessivamente in 6.500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 407.238 euro a decorrere dall'anno 2007, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 65.250 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le voci di natura corrente della Tabella C.

---

**47.0.13**

SCHIFANI

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Misure per le vittime del disastro di Ustica)*

1. A favore dei familiari delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 si applicano i benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

2. Ai fini dell'applicazione dei benefici ai soggetti di cui al comma 1, i termini di decadenza previsti dagli articoli 2, comma 2, 10 comma 2 e 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 11.500.000 per l'anno 2006 e 2.500.00 a decorrere dall'anno 2007».

*Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:*

2006: -11.500;

2007: - 2.500,

*e alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 2.500.

**47.0.14**

BOCO, DE ZULUETA, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Fondo globale per la lotta all'HIV all'AIDS, Tubercolosi e Malaria)*

1. Per le esigenze connesse agli impegni internazionali dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è disposto uno stanziamento aggiuntivo per l'anno 2006 pari a 250 milioni di euro finalizzato per 100 milioni di euro al reintegro del Fondo globale per la lotta all'HIV, al-

l'AIDS, Tubercolosi e Malaria e per 150 milioni di euro al finanziamento di organismi multilaterali ed alle organizzazioni non governative».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

---

**47.0.15**

MARITATI, STANISCI, CADDEO

*Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Fondo patrimonializzazione imprese)*

1. È costituito in favore del Sistema imprese del settore Tessile Abbigliamento Calzaturiero (TAC) della regione Puglia un Fondo per la patrimonializzazione aziendale, la promozione del marchio, il sostegno a progetti di *Franchising*, l'incentivo alla ricerca e allo sviluppo, l'innovazione di prodotto e per l'estensione alle imprese pugliesi del settore TAC, ai sensi dell'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120 convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181 recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita attraverso uno stanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 chilogrammi di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

---

#### **47.0.16**

BETTONI BRANDANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, CADDEO

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Estensione al coniuge delle disposizioni in materia di riposi e permessi per i figli con handicap grave)*

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al comma 5, primo periodo, dopo le parole "uno dei fratelli o delle sorelle conviventi" sono aggiunte le seguenti: "nonché il coniuge"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

---

**47.0.17**

BETTONI BRANDANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI,  
CADDEO

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Disposizioni in materia di riposi  
e permessi per i figli con handicap grave)*

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al comma 5, primo periodo le parole: "o, dopo la loro scomparsa" sono soppresse».

---

**47.0.18**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:*

**«Art. 47-bis**

*(Istituzione del Reddito minimo d'inserimento)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è istituito il Reddito minimo di inserimento (RMI) quale misura di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti temporaneamente non in grado di provvedere al proprio mantenimento ed a quello del nucleo familiare».

*Conseguentemente, alla tabella A, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie.*

---



**47.0.19**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:***«Art. 47-bis.***(Contenimento della pressione fiscale attraverso la neutralizzazione annua del cosiddetto fiscal drag)*

1. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni.

2. La neutralizzazione di cui al comma 1 è adottata quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.

3. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni:

a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 2;

b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione del presente articolo;

c) laddove l'accertamento di cui al comma 2 rilevi la necessità di applicare il drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo.

4. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma 2, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all'anno d'imposta successivo.

5. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 50 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.

**Art. 47-ter.***(Integrale recupero del fiscal drag pregresso)*

1. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ai fini dell'integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui all'articolo 1, comma 2, per gli anni pregressi, e riferisce al Parlamento con apposita relazione recante:

a) l'esito della citata ricognizione, con riferimento a ciascuno degli anni considerati;

b) la quantificazione delle maggiori imposte corrisposte per effetto della mancata restituzione del drenaggio fiscale;

c) le circostanze ovvero le valutazioni di politica economica che hanno indotto a non applicare la disciplina vigente;

d) uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.

2. Il disegno di legge finanziaria per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge recepisce lo schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, di cui al comma 1, lettera d), ovvero l'eventuale schema alternativo adottato dal Parlamento, con apposito atto d'indirizzo, in sede di esame della relazione di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria di cui al comma 2 è abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

4. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2006, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge».

---

**47.0.20**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

1. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall'imposta lorda, di 516,64 euro per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale.

Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

- a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;
- b) all'acquisto di materiale informatico e di *personal computer*;
- c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti».

*Consequentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Norme di carattere antielusivo)*

«1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

*f-bis)* pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006».

---

**47.0.21**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Recupero delle detrazioni  
non godute per incapacienza del debito d'imposta)*

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni è apportata la seguente modificazione:

a) dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

"Art. 12-bis. - *(Recupero delle detrazioni non godute per incapacienza del debito d'imposta)*. – 1. Qualora l'importo della detrazione di cui all'articolo 12 risulti superiore al debito d'imposta del contribuente, la differenza tra i due importi costituisce credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63, è riportabile nei periodi d'imposta successivi, fino al quinto successivo, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del 9luglio 1997, n. 241.

3. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1 non sia integralmente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente all'importo del credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 3.

5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente dopo l'**articolo 66**, inserire il seguente:

**«Art. 66-bis.**

*(Norme di carattere antielusivo)*

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

*f-bis)* pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006».

---

**47.0.22**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'**articolo 47**, aggiungere il seguente:

**«Art. 47-bis.**

*(Interventi a sostegno degli anziani)*

1. È istituito presso l'istituto nazionale assicurazioni Spa il "Fondo di garanzia per la copertura assicurativa degli anziani di età superiore a settantacinque anni", di seguito denominato "Fondo", destinato alla tutela contro gli infortuni e le malattie degli anziani ultra settantacinquenni che svolgono attività di volontariato e che partecipano ad attività ricreative e turistiche promosse dalle associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o dalle organizzazioni non profit che operano a sostegno della popolazione anziana.

2. Il Fondo è alimentato da:

*a)* un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il contributo è determinato nell'importo di 25 milioni di euro e va ad incremento della dotazione del Fondo nazionale di cui al periodo precedente;

*b)* un contributo determinato ai sensi dei commi 2 e 3 sulle polizze infortuni e malattie stipulate dalle imprese autorizzate.

3. Ai fini del contributo di cui alla lettera *b)* del comma 2, le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per le polizze infortuni e ma-

lattie sono tenute a versare annualmente allo Stato con le modalità stabilite dal regolamento, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un contributo percentuale dal premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni nella misura determinata ai sensi del comma 3.

4. La misura del contributo di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente, nel limite massimo dello 0,5 per mille, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Le risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 3 sono riassegnate alla spesa e sono iscritte nel fondo di cui al comma 2, lettera a).

6. Nel primo anno di attuazione della presente legge il contributo di cui al comma 3 è stabilito nella misura dello 0,5 per mille dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato di ogni impresa di assicurazione di cui al comma 2.

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 25.000;

2006: - 25.000;

2007: - 25.000.

---

#### **47.0.23**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Adeguamento importi familiari)*

1. Al fine di recuperare la perdita del potere d'acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 dl 1° giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 516.457 mila euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, con riferimento ai nuclei familiari con figli minori, a quelli con soggetti portatori di handicap, ovvero in cui siano presenti componenti inabili e a quelli in cui sia presente più di un figlio. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali emanato di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma i dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**47.0.24**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Interventi a sostegno del reddito)*

1. A decorrere dall'anno 2005 ai genitori di disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due deficit delle seguenti funzioni della vita umana:

Deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

Impossibilità di deambulazione;

Impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

Impossibilità alla assunzione di cibo;  
Impossibilità a lavarsi;  
Impossibilità a vestirsi.

È riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

*Consequentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente*

**«Art. 66-bis.**

*(Norme di carattere antielusivo)*

1. All' articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

*f-bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006».

---

**47.0.25**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Interventi a sostegno del reddito)*

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il "Testo unico delle imposte sui redditi" è inserito il seguente:

1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.



2. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della precedente disposizione sono pari a 40 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2006.

*Conseguentemente dopo l'articolo 66 inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Norme di carattere antielusivo)*

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

*f-bis)* pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006».

---

**47.0.26**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Interventi a sostegno del reddito familiare)*

1. All'articolo 13, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia in fondo alla lettera b) è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2006 la misura della detrazione è stabilita in 774,69 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi:

1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con un figlio a carico;

2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 46.481,12 con due figli a carico;

3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 51.645,69 euro con tre figli a carico;

4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.

104, la detrazione di cui ai periodi precedenti è aumentata a 1032,92 euro".

2. L'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione è stimato in 2.600 milioni di euro per l'anno 2006 , in 3.700 milioni di euro per l'anno 2007 e 3.200 milioni di euro per l'anno 2008».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma i dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo i del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**47.0.27**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2006 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro al fine di realizzare la generalizzazione della scuola per l'infanzia, per corrispondere a tutte le domanda di tempo pieno e prolungato, per assicurare la piena gratuità della scuola dell'obbligo, ivi compresi i libri di

testo scolastici, a partire dalle famiglie con redditi fino a 30 milioni di euro annui».

*Conseguentemente l'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.*

---

#### **47.0.28**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

1. Il comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

"7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri, relativi ai libri di testo effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso la scuola dell'obbligo, nel limite complessivo 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. L'attribuzione ditale contributo interesserà prioritariamente i redditi familiari fino a 30.000 euro annui. Gli studenti iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, sono uniformemente ridotti, fino, a coiccorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie.*

---

#### **47.0.29**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante

norme sulle detrazioni per oneri, al comma 1-ter, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "È altresì ammessa la detrazione degli interessi e degli oneri dei mutui accesi per il finanziamento di lavori di costruzione, anche se iniziati oltre i termini stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1999, n. 311, purché si tratti di lavori di completamento e comunque eseguiti entro il periodo di validità della concessione edilizia"».

---

#### **47.0.30**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI, BOLDI

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinques. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto di titolo di viaggio annuali, relativi ai mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano utilizzati al fine di raggiungere il posto di lavoro e di studio dal comune di residenza individuato ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 dalle rispettive regioni"».

*Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli affari esteri alla voce: «legge 7 del 1981 e legge 49 del 1987: U.P.B. 9.1.1.0 Paesi in via di sviluppo» apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

---

**47.0.31**

TOFANI, BONATESTA

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Fondo nazionale per le comunità giovanili)*

1. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile e di contrasto all'uso di sostanze stupefacenti favorendo la partecipazione dei giovani alla vita sociale, civile e culturale del paese, anche mediante il sostegno a nuove realtà associative, è istituito presso il Dipartimento Nazionale delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il "Fondo nazionale per le comunità giovanili".

2. La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati i criteri per l'accesso al fondo nonché le modalità di presentazione delle istanze».

*Conseguentemente, per l'anno 2006, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000.

---

**47.0.32**

PEDRIZZI, BONATESTA, PACE

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

1. Per favorire il pluralismo degli indirizzi culturali, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1996, n. 23, lo Stato e gli enti territoriali possono concedere in uso gratuito immobili da destinare ad attività di studio di ogni ordine o grado ad enti ed associazioni con finalità scolastiche, promosse dai genitori o da enti educativi privati senza scopo di lucro. Le convenzioni prevedono un vincolo di destinazione dell'immobile e l'esenzione per ente proprietario di ogni onere di manutenzione e gestione».

---

**47.0.33**

MALAN

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)*

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 23, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5. Il consenso può essere validamente manifestato in forma orale, fermo restando che la sua documentazione può essere fornita da parte del titolare del trattamento mediante ogni strumento idoneo.

6. Resta in ogni caso fermo il diritto ad effettuare il trattamento dei dati qualora esso sia finalizzato ad accertare se l'interessato intende manifestare il suo consenso all'utilizzo dei dati stessi per le finalità dichiarate dal titolare del trattamento.";

*b)* all'articolo 24, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

*l)* è effettuato per comunicazione commerciale tra imprese, enti pubblici economici, enti, associazioni;

*m)* è effettuato nell'ambito di un rapporto contrattuale esistente tra le parti, al fine di proporre aggiornamenti, modifiche, integrazioni o servizi integrativi rispetto a quanto previsto dal contratto stesso";

*c)* all'articolo 61, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5. Resta fermo in ogni caso il diritto al trattamento dei dati presenti nei registri pubblici e negli albi professionali, per effettuare l'accertamento in merito al consenso previsto dal comma 6 dell'articolo 23 del presente decreto";

*d)* all'articolo 129 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3. Resta fermo in ogni caso il diritto al trattamento dei dati presenti negli elenchi di abbonati, per effettuare l'accertamento in merito al consenso previsto dal comma 6 dell'articolo 23 del presente decreto";

*e)* all'articolo 177 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6. Resta fermo in ogni caso il diritto al trattamento dei dati presenti nelle liste anagrafiche dello stato civile e nelle liste elettorali, per effettuare l'accertamento in merito al consenso previsto dal comma 6 dell'articolo 23 del presente decreto"».

---

**47.0.34**

MANFREDI

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

1. Il contributo di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91 e all'articolo 1 della legge 29 novembre 1980, n. 816 è fissato in 1.981.268 euro a decorrere dall'anno 2006».

*Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.*

2006: – 1.000;  
2007: – 1.000;  
2008: – 1.000.

---

**47.0.35**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis***(Beni comuni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni naturali e ambientali, definiti ai sensi del comma 2, sono considerati beni comuni nonché patrimonio inalienabile dell'umanità da tutelare anche al fine di garantire i diritti delle generazioni future, gli interessi generali dell'umanità e la conservazione delle condizioni vitali del Pianeta.

2. Sono considerati beni comuni ai fini di cui al comma 1:

- a) l'acqua;
- b) l'aria;
- c) l'energia;
- d) la biodiversità;
- e) il territorio;
- f) le risorse agroalimentari.

3. Nel trattamento dei beni comuni, le attività economiche e sociali, costituite in qualsiasi forma giuridica, sono tenute ad operare nel rispetto della promozione della riproducibilità dei cicli, del risparmio di materia di energia, della conservazione e della tutela dell'ambiente per le generazioni future, garantendo il diritto di accesso a tutte e a tutti gli esseri umani.

4. Le attività economiche e sociali, costituite in qualsiasi forma giuridica, devono altresì garantire le caratteristiche intrinseche dei beni comuni e la loro integrità, nell'interesse delle generazioni future.

5. I beni comuni non possono essere soggetti a brevetti, a sfruttamento intensivo, né possono essere mercificati, privatizzati od essere fatti oggetto di accordi commerciali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

6. La gestione dei servizi connessi ai beni comuni deve avvenire secondo le politiche pubbliche e con forme di partecipazione diretta che escludono il ricorso a forme privatistiche e di mercato.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alla legislazione vigente in materia di beni comuni ai fini dell'adeguamento ai principi di cui alla medesima legge.

8. Gli interventi di promozione e di tutela dei beni comuni realizzati in attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono finanziati a valere su un apposito fondo costituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il fondo è finanziato con le entrate derivanti dall'istituzione di una imposta su tutte le transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea. Ai fini del presente comma costituiscono transazioni valutarie i contratti, sia a contanti che a termine, e i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota dell'imposta nonché le modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

#### **47.0.36**

IZZO

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 47-bis**

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) garantisce al personale medico, titolare di incarico per l'esecuzione di visite mediche, che risulta in servizio presso lo stesso Istituto ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996, alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento normativo ed economico previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.



2. Il trattamento di cui al comma 1 decorre, ai fini giuridici e di anzianità, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e ai fini economici dalla data di effettivo inizio di svolgimento delle funzioni.

3. L'INPS provvede ad adottare le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente legge entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

*Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella A.*

---

**Art. 48.****48.1**

CORTIANA, RIPAMONTI, IOVENE, MARTONE, MALABARBA, SODANO Tommaso, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, Alla tabella C, voce Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, legge n. 338 del 2000 Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, articolo 1, comma 1 (4.2.3.6 – cap.7273/p), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 40.000;  
2007: + 28.900;  
2008: + 33.800.

---

**48.2**

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**48.3**

CICCANTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 48.**

1. Le tasse sulle concessioni governative e le imposte di bollo relative ad istanze, atti e provvedimenti concernenti brevetti per invenzioni industriali, brevetti per modelli di utilità e brevetti per modelli e disegni sono ridotte in misura pari al trenta per cento.

2. L'articolo 9, comma 1, lettera c) fino alle parole "quarto anno", e co. 2, e l'articolo 10, comma 1, lettera c), n. 1, comma 2, lettera c), n. a), comma 2, lettera f), n. 1, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.

3. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni) relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27-ter è aggiunto il seguente:

"27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali"».

---

#### 48.4

BOLDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 48.

1. L'articolo 9, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è abrogato ad eccezione della tassa di deposito e delle tasse di mantenimento in vita a decorrere dalla quinta annualità.

L'articolo 10 della tariffa delle tasse delle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è abrogato ad eccezione della tassa di deposito e delle tasse di mantenimento in vita a decorrere dai quinquenni successivi al primo.

2. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27-ter è aggiunto il seguente:

"27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi alla concessione in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali"».

---

**48.0.1**

FERRARA

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

1. AI Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 12, comma 1, e all'articolo 14, comma 1, è soppressa la parola: "insegne";

*b)* all'articolo 17, comma 1, le lettere *a)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* la pubblicità realizzata all'interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all'attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

"*d)* la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché le relative insegne di esercizio come definite nella precedente lettera *a)*";

*c)* all'articolo 17 il comma 1-*bis* è soppresso.

2. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio come definite dall'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non è dovuto.

3. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso.

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 43.600;

2007: – 43.600;

2008: – 43.600.

---

**48.0.2**

FERRARA

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

1. Alla nota 1) dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel secondo periodo, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano», *aggiungere le seguenti*: «nel settore della distribuzione commerciale».

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 17.000;  
2007: – 17.000;  
2008: – 17.000.

---

**48.0.3**

BEDIN, ZANDA, GIARETTA, D'ANDREA, MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal gennaio 2007».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**48.0.4**

FALOMI

*Dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Misure in favore del diritto individuale all'acqua potabile)*

1. Al fine di favorire il diritto individuale all'acqua potabile, il governo è delegato ad emanare un decreto legislativo, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, che preveda quanto segue:

*a)* i comuni e le altre articolazione della Repubblica che abbiano affidato l'erogazione del servizio idrico a società pubbliche o private, ricontrattano, entro 12 mesi dall'emanazione del suddetto decreto, i termini di erogazione del servizio per le abitazioni private, prevedendo la gratuità dei primi 40 litri giornalieri di consumo di acqua potabile per componente del nucleo familiare;

*b)* al fine di compensare i minori introiti, la ricontrattazione può prevedere l'aumento delle tariffe oltre i 200 litri di consumo giornaliero per componente del nucleo familiare.

2. Nel decreto legislativo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a individuare le risorse necessarie a maggiori trasferimenti dello Stato ai comuni e alle altre articolazioni della Repubblica di cui alla lettera *a)* del comma 1 per l'ulteriore compensazione dei minori introiti in misura non superiore al 25 per cento di questi ultimi.

**48.0.5**

MARTONE, SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

*Dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Misure in favore del diritto individuale all'acqua potabile)*

1. I Comuni e le altre articolazione della Repubblica che abbiano affidato l'erogazione del servizio idrico a società pubbliche o private, ricontrattano, entro 12 mesi dall'emanazione della presente legge, i termini di erogazione del servizio per le abitazioni private, prevedendo la gratuità dei primi 40 litri giornalieri di consumo di acqua potabile per componente del nucleo familiare;

2. Al fine di compensare i minori introiti, la ricontrattazione può prevedere l'aumento delle tariffe oltre i 200 litri di consumo giornaliero per componente del nucleo familiare.

3 Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a individuare le risorse necessarie a maggiori trasferimenti dello Stato ai comuni e alle altre articolazioni della Repubblica di cui alla lettera a) del comma 1 per l'ulteriore compensazione dei minori introiti in misura non superiore al 25 per cento di questi ultimi.

---

#### 48.0.6

FALOMI

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 48-bis.

*(Istituzione del programma "carta di credito formativo")*

1. È istituito il programma "carta di credito formativo". Il programma si rivolge sperimentalmente ad ogni cittadino italiano che abbia compiuto diciotto anni nel corso degli anni 2007 e 2008. Il programma prevede l'attribuzione di una dotazione finanziaria di capitale pari a 5 mila euro, per l'acquisto, secondo specifica convenzione, di strumenti tecnologici e di corsi di formazione o per l'avviamento, singolarmente o in forma associata, di un'attività imprenditoriale o professionale. Il Ministro per l'Innovazione tecnologica promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell'Innovazione, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a cinquemila euro, da effettuare entro il 2010. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure e le modalità per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente. A tale programma sono destinate

risorse pari a 100 milioni di euro per il 2007 e 100 milioni di euro per il 2008. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni».

*E, di conseguenza:*

a) alla tabella C, Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla voce «legge n. 468 del 1978 ... art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente» apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):

per il 2007: - 100.000;

b) alla tabella C, Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla voce «Decreto legislativo n.300 del 1999 ... art. 70, comma 2: Agenzia delle entrate»:

per il 2008: - 100.000.

---

#### **48.0.7**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Istituzione del programma "carta di credito formativo")*

1. È istituito il programma "carta di credito formativo". Il programma si rivolge sperimentalmente ad ogni cittadino italiano che abbia compiuto diciotto anni nel corso degli anni 2007 e 2008. Il programma prevede l'attribuzione di una dotazione finanziaria di capitale pari a 5 mila euro, per l'acquisto, secondo specifica convenzione, di strumenti tecnologici e di corsi di formazione o per l'avviamento, singolarmente o in forma associata, di un'attività imprenditoriale o professionale. Il Ministro per l'innovazione tecnologica promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell'innovazione, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a cinquemila euro, da effettuare entro il 2010. La con-



venzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure e le modalità per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente. A tale programma sono destinate risorse pari a 100 milioni di euro per il 2007 e 100 milioni di euro per il 2008. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.

*Conseguentemente:*

a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "legge n. 468 del 1978 ... art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente" apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):

per il 2007: - 100.000;

b) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce «Decreto legislativo n.300 del 1999 ... art. 70, comma 2: Agenzia del demanio:

per il 2008: - 100.000.

---

#### **48.0.8**

CHIUSOLI, TURCI, CADDEO, MACONI, PASQUINI, BARATELLA, BRUNALE, GARRAFFA, BONAVIDA

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Misure per lo sviluppo e l'acquisto dei diritti di proprietà industriale)*

"1. Al fine della costituzione e dell'acquisto dei diritti di proprietà industriale in Italia e all'estero, mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal Codice della proprietà industriale di cui al de-

creto legislativo, 10 febbraio 2005, n. 30, al piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito, a decorrere dall'anno 2006, un credito d'imposta, di ammontare pari al 50 per cento delle spese complessive, documentate o documentabili, sostenute per la costituzione e l'acquisto di diritti di proprietà industriale relativi a prodotti o servizi, da utilizzare a decorrere dall'esercizio fiscale successivo alla domanda di registrazione. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dallo gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla di entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e criteri per la concessione del credito d'imposta"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

---

**48.0.9**

VITALI, SODANO Tommaso, CAVALLARO, BEDIN, BATTISTI, BASTIANONI, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Tassa concessione governativa telefoni cellulari)*

1. La tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, articolo 21 dell'Allegato 1, non è dovuta oltre che dalle Amministrazioni statali anche dagli altri enti istituzionali che compongono la Repubblica, indicati nell'articolo 114 della Costituzione».

---

**48.0.10**

VITALI, SODANO Tommaso, BEDIN, CAVALLARO, D'ANDREA, BATTISTI, BASTIANONI

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(TARSU)*

1. È stanziata la somma di euro 39.000.000, per il rimborso ai Comuni delle spese relative alla TARSU delle scuole pubbliche statali, secondo quanto stabilito dalla Conferenza Unificata, relativamente alla annualità 2005.

2. È stanziata la somma di 75 milioni di euro per il reintegro dei fondi non corrisposti ai Comuni per la Tarsu delle scuole pubbliche statali e tuttora pendenti nelle annualità 2003-2004-2005».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 chilogrammi di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IV A e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis. Il del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IV A e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

**Art. 66-quinquies.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».

**48.0.11**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO

*Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Diritti derivanti dalle attività di ricerca)*

1. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'università o alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico, avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, con i quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di eseme riconosciuto autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono la quota dei proventi spettante all'inventore. Ai fini del presente articolo si intendono

enti pubblici di ricerca la pubblica amministrazione o l'ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca.

2. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tale caso il diritto a percepire almeno il 30 per cento dei diritti derivanti dallo sfruttamento del brevetto deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti che si presumono eguali, salvo sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione, nel qual caso la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

3. L'inventore comunica la sua invenzione all'università o all'ente pubblico di ricerca con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché l'università o l'ente pubblico di ricerca possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso il termine di due mesi senza che l'università o l'ente pubblico di ricerca abbiano manifestato il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il brevetto, o comunque senza che abbiano proceduto al deposito entro il termine di sei mesi successivi a tale manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

4. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, qualora ne faccia richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.

5. L'università o l'ente pubblico di ricerca ha la facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata in territori esclusi dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Analogamente, in fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decide di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi di non proprio interesse, l'inventore ha la possibilità di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente comma, l'inventore è titolare del 70 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico, mentre il restante 30 per cento è devoluto all'università o all'ente pubblico di ricerca.

6. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca decida, una volta depositato il brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, definiscono ogni aspetto dei rapporti reciproci, sempre fermo restando che all'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di ricevere una percentuale dei benefici derivanti dallo sfruttamento della stessa.

7. Le università e gli enti pubblici di ricerca si dotano, sirigolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari.

---

#### **48.0.12**

MODICA, CADDEO

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Diritti derivanti dalle attività di ricerca)*

1. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'università o alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico, avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, con i quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di eseme riconosciuto autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono la quota dei proventi spettante all'inventore. Ai fini del presente articolo si intendono enti pubblici di ricerca la pubblica amministrazione o l'ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca.

2. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tale caso il diritto a percepire almeno il 30 per cento dei diritti derivanti dallo sfruttamento del brevetto deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti che si presumono eguali, salvo sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione, nel qual caso la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

3. L'inventore comunica la sua invenzione all'università o all'ente pubblico di ricerca con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché l'università o l'ente pubblico di ricerca possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso il termine di due mesi senza che l'università o l'ente pubblico

di ricerca abbiano manifestato il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il brevetto, o comunque senza che abbiano proceduto al deposito entro il termine di sei mesi successivi a tale manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

4. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, qualora ne faccia richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.

5. L'università o l'ente pubblico di ricerca ha la facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata in territori esclusi dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Analogamente, in fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decide di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi di non proprio interesse, l'inventore ha la possibilità di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente comma, l'inventore è titolare del 70 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico, mentre il restante 30 per cento è devoluto all'università o all'ente pubblico di ricerca.

6. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca decida, una volta depositato il brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, definiscono ogni aspetto dei rapporti reciproci, sempre fermo restando che all'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di ricevere una percentuale dei benefici derivanti dallo sfruttamento della stessa.

7. Le università e gli enti pubblici di ricerca si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi o consortili, anche con enti locali e territoriali, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari».

---

**48.0.13**

GRILLOTTI, BONATESTA

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Incentivo alla progettazione)*

All'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109 sostituire le parole: "non superiore all'1,5 per cento" con le parole: "non superiore al 2 per cento"».

---



**Art. 49.****49.1 (testo 2)**

ZANDA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 49. - (*Riconoscimento della deducibilità fiscale delle erogazioni liberali a favore di università ed enti di ricerca finalizzate all'istituzione di borse di studio e borse di ricerca*). - 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera *l-ter*) è aggiunta la seguente:

"*l-quater*) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 250 mila euro, a favore di università, istituti di istruzione universitaria ed enti di ricerca, finalizzate al concorso al finanziamento ovvero alla istituzione di borse di studio o di borse di ricerca".

2. All'articolo 100, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di università, istituti di istruzione universitaria ed enti di ricerca, anche finalizzate al concorso al finanziamento ovvero all'istituzione di borse di studio o di borse di ricerca;".

3. Ai fini dell'applicazione del regime di deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-quater*), e all'articolo 100, comma 2, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ammesse le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università ed istituti di istruzione universitari o di ricerca stranieri, come individuati ai sensi del comma 4, purché finalizzate al concorso al finanziamento ovvero all'istituzione di borse di studio per studenti e ricercatori italiani.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua con proprio decreto, adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, l'elenco delle istituzioni universitarie e di ricerca straniere per le quali è applicabile il regime fiscale delle erogazioni liberali di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:

*a*) riconosciuta rilevanza scientifica delle istituzioni universitarie sul piano internazionale;

*b*) sussistenza di accordi di partenariato o di collaborazione, per finalità didattiche e di ricerca, con università o enti di ricerca pubblici nazionali;

c) coerenza dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle istituzioni universitarie rispetto ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane.

5. Ai fini della permanenza nell'elenco di cui al comma 4, il medesimo decreto individua altresì le forme e modalità di verifica dell'effettiva destinazione delle erogazioni liberali ammesse al regime della deducibilità fiscale.«.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**"Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461".

2. Per i titoli emessi dallo Stato le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**49.1**

ZANDA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 49. - (Riconoscimento della deducibilità fiscale delle erogazioni liberali a favore di università ed enti di ricerca finalizzate all'istituzione di borse di studio e borse di ricerca). – 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera l-ter) è aggiunta la seguente:

"l-quater) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 250 mila euro, a favore di università, istituti di istruzione universitaria ed

enti di ricerca, finalizzate al concorso al finanziamento ovvero alla istituzione di borse di studio o di borse di ricerca".

2. All'articolo 100, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di università, istituti di istruzione universitaria ed enti di ricerca, anche finalizzate al concorso al finanziamento ovvero all'istituzione di borse di studio o di borse di ricerca;".

3. Ai fini dell'applicazione del regime di deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l*-quater), e all'articolo 100, comma 2, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ammesse le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università ed istituti di istruzione universitari o di ricerca stranieri, come individuati ai sensi del comma 4, purché finalizzate al concorso al finanziamento ovvero all'istituzione di borse di studio per studenti e ricercatori italiani.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua con proprio decreto, adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, l'elenco delle istituzioni universitarie e di ricerca straniere per le quali è applicabile il regime fiscale delle erogazioni liberali di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:

*a*) riconosciuta rilevanza scientifica delle istituzioni universitarie sul piano internazionale;

*b*) sussistenza di accordi di partenariato o di collaborazione, per finalità didattiche e di ricerca, con università o enti di ricerca pubblici nazionali;

*c*) coerenza dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle istituzioni universitarie rispetto ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane.

5. Ai fini della permanenza nell'elenco di cui al comma 4, il medesimo decreto individua altresì le forme e modalità di verifica dell'effettiva destinazione delle erogazioni liberali ammesse al regime della deducibilità fiscale».

*Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, sostituire le parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 75 per cento"».

---

**49.2**

IZZO

*Al comma 1, dopo le parole: «finanziamento della ricerca» aggiungere le seguenti: «e la promozione della cultura» e dopo le parole: «enti di ricerca pubblici» aggiungere le seguenti: «e privati».*

---

**49.3**

TAROLLI

*Al comma 1, dopo le parole: «finanziamento della ricerca» aggiungere le seguenti: «e la promozione della cultura» e dopo le parole: «enti di ricerca pubblici» aggiungere le seguenti: «e privati».*

---

**49.4**

RIGHETTI, FABRIS

*Al comma 1, dopo le parole: «finanziamento della ricerca» aggiungere le seguenti: «e la promozione della cultura» e dopo le parole: «enti di ricerca pubblici» aggiungere le seguenti: «e privati».*

---

**49.5**

CHIUSOLI, VIVIANI, MACONI, BARATELLA, GARAFFA, CADDEO

*Al comma 1, dopo le parole: «finanziamento della ricerca» aggiungere le seguenti: «e la promozione della cultura»; e dopo le parole: «enti di ricerca pubblici» aggiungere le seguenti: «e privati».*

---

**49.6**

EUFEMI

*Al comma 1, dopo le parole: «degli enti di ricerca pubblici» sono aggiunte le seguenti: «degli Istituti culturali afferenti all'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali di cui alla Tabella prevista dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534».*

---

**49.7**

BASSANINI, BATTAFARANO, DI SIENA, GROSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute» fino a: «adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».*

---

**49.8**

FALOMI

*Al comma 1, cassare le parole comprese tra: «enti di ricerca pubblici» e «ovvero degli enti di ricerca vigilati».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, inserire il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**49.9**

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

*Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «e del Ministro della salute,»; sostituire le parole: «ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché» con le seguenti: «nonché dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e».*

---

**49.10 (testo 2)**

ZANDA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente:

"2. Alle fondazioni che destinano, su base annua, una quota non inferiore ad un venticinquesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento, al sostegno e alla promozione delle attività svolte nel settore dei beni culturali dai soggetti di cui all'articolo 100, comma 2, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'aliquota del 10 per cento ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società (IRES), con riferimento all'anno di imposta in cui si realizza la predetta condizione".

3-ter. All'articolo 100, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi e attività culturali nel settore della cultura. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto, da adattarsi con periodicità triennale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni;"

3-quater. L'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
- 

#### 49.10

ZANDA, MONTICANE, SOLIANI, D'ANDREA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente:

"2. Alle fondazioni che destinano, su base annua, una quota non inferiore ad un venticinquesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento, al sostegno e alla promozione delle attività svolte nel settore dei beni culturali dai soggetti di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'aliquota della per cento ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società (IRES), con riferimento all'anno di imposta in cui si realizza la predetta condizione".

3-*ter*. All'articolo 100, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

«*m*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi e attività culturali nel settore della cultura. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto, da adottar si con periodicità triennale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni;"

3-*quater*. L'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato».

*Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-*bis*. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, nell'alinea, sostituire le parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 75 per cento"».

---

#### 49.11

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 20 per cento del volume degli investimenti effettuati nella ricerca e nello sviluppo innovativo. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2-ter. Le imprese possono beneficiare dell'agevolazione tributaria di cui al comma 2bis. solo per gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo innovativo nei settori di propria competenza.

2-quater. Il beneficio di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite di onere complessivo per il bilancio statale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

2-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle Finanze sono definite le spese di ricerca e di sviluppo ammesse al beneficio e le modalità di attribuzione dello stesso al fine del rispetto del limite di onere di cui al comma precedente».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle Finanze alla voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 altri fondi di riserva – Cap. 3003) apportare la seguente variazione:*

2006: – 50.000;

*e alla voce: Decreto legislativo n.300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo II della legge 15 marzo 1997, n. 59, – Art.70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9- Agenzia del demanio – cap.3901) apportare le seguenti variazioni:*

2007: – 50.000;

2008: – 50.000.

---



**49.0.2**

GIARETTA

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Misure a sostegno delle piccole e medie imprese  
che investono in ricerca)*

1. Alle piccole e medie imprese (PMI), i cui costi di ricerca e sviluppo siano superiori al 40 per cento del totale dei costi aziendale ed il cui numero di dipendenti dedicato alle attività di ricerca e sviluppo risulti superiore al 60 per cento del totale, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

a) i crediti relativi a IVA maturati in ciascun anno solare possono essere utilizzati in compensazione di altre imposte e contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 oltre il limite annuo di euro 516.456,90 di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) le perdite fiscali, realizzate nei primi cinque anni dalla loro costituzione, possono essere computate dalle stesse, con le modalità previste al comma 1 dell'articolo 84 del testo unico sulle imposte sui redditi e senza alcun limite di tempo, in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi;

c) le plusvalenze ottenute da società di capitali derivanti da alienazione di una partecipazione nelle piccole e medie imprese di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito imponibile Ires nell'esercizio in cui sono realizzate, qualora detta partecipazione sia stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi due esercizi precedenti l'alienazione;

d) in caso di assegnazione di un contributo pubblico ad incentivo delle attività di ricerca e sviluppo, non potranno essere richieste garanzie (fidejussorie o simili) di valore superiore al 30 per cento del totale del contributo assegnato». *Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento».

---

**49.0.3**

BIANCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**Art. 49-bis.**

*(Misure a sostegno delle piccole e medie imprese  
che investano in ricerca)*

1. Alle piccole e medie imprese (PMI), i cui costi di ricerca e sviluppo siano superiori al 40 per cento del totale dei costi aziendale ed il cui numero di dipendenti dedicato alle attività di ricerca e sviluppo risulti superiore al 60 per cento del totale, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

a) i crediti relativi a IVA maturati in ciascun anno solare possono essere utilizzati in compensazione di altre imposte e contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 oltre il limite annuo di euro 516.456,90 di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) le perdite fiscali, realizzate nei primi cinque anni dalla loro costituzione, possono essere computate dalle stesse, con le modalità previste al comma 1 dell'articolo 84 del testo unico sulle imposte sui redditi e senza alcun limite di tempo, in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi;

c) le plusvalenze ottenute da società di capitali derivanti da alienazione di una partecipazione nelle piccole e medie imprese di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito imponibile IRES nell'esercizio in cui sono realizzate, qualora detta partecipazione sia stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi due esercizi precedenti l'alienazione;

d) in caso di assegnazione di un contributo pubblico ad incentivo delle attività di ricerca e sviluppo, non potranno essere richieste garanzie (fidejussorie o simili) di valore superiore al 30 per cento del totale del contributo assegnato».

*Conseguentemente, alla tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.*

---

**49.0.4**

GRILLOTTI, MUGNAI

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Misure a sostegno delle piccole e medie imprese che investo in ricerca)*

1. Alle piccole e medie imprese (PMI), i cui costi di ricerca e sviluppo siano superiori al 40 per cento del totale dei costi aziendale ed il cui numero di dipendenti dedicato alle attività di ricerca e sviluppo risulti superiore al 60 per cento del totale, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

a) i crediti relativi a IVA maturati in ciascun anno solare possono essere utilizzati in compensazione di altre imposte e contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 oltre il limite annuo di euro 516.456,90 di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) le perdite fiscali, realizzate nei primi cinque anni dalla loro costituzione, possono essere computate dalle stesse, con le modalità previste al comma 1 dell'articolo 84 del testo unico sulle imposte sui redditi e senza alcun limite di tempo, in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi;

c) le plusvalenze ottenute da società di capitali derivanti da alienazione di una partecipazione nelle piccole e medie imprese di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito imponibile ires nell'esercizio in cui sono realizzate, qualora detta partecipazione sia stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi due esercizi precedenti l'alienazione;

d) in caso di assegnazione di un contributo pubblico ad incentivo delle attività di ricerca e sviluppo, non potranno essere richieste garanzie (fideiussorie o simili) di valore superiore al 30 per cento del totale del contributo assegnato».

**49.0.5**

CARRARA, BIANCONI

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

1. Per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico, ambientale e geofisico nell'ambito dei programmi «Atmospheric Brown Cloud» e "SHARE-Asia" promossi nel quadro del Partenariato

internazionale delle Nazioni Unite, anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane è assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

---

#### **49.0.6**

SALERNO

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Potenziamento della ricerca per lo sviluppo sostenibile)*

1. Per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico, ambientale e geofisico nell'ambito dei programmi "Atmospheric Brown Cloud" e "SHARE-Asia" promossi nel quadro del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite, anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane è assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

---

#### **49.0.7**

FERRARA

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive è determinata annualmente la quota di risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi previsti dal comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

**49.0.8**

FERRARA

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-quinquies.**

*(Contributi in conto interessi su finanziamenti bancari da parte del Fondo per l'Innovazione Tecnologica ex art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46)*

1. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, può concedere agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo di cui al punto 2 della circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 4240, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001, anche nella forma del contributo in conto interessi su finanziamenti bancari concessi a condizioni liberamente concordate tra le parti secondo modalità regolate con decreto del Ministero delle attività produttive».

---

**49.0.9**

FERRARA

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-quater.**

*(Innalzamento della quota di copertura del Fondo di garanzia per le Piccole Medie Imprese ex lege n. 662 del 1996 su finanziamenti in favore della ricerca industriale)*

1. I finanziamenti a fronte di costi per la realizzazione di progetti che prevedono attività di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo, in conformità alle definizioni di cui all'allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca (96/C 45/06), comunque ammessi agli interventi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, e ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono beneficiare della garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura dell'80 per cento dell'importo del finanziamento.

2. La garanzia del fondo è concessa senza alcun costo né per le imprese beneficiarie che le banche concedenti il finanziamento.

3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia sui finanziamenti di cui al comma 1 sono regolati con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

---

#### **49.0.10**

FERRARA

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 49-sexies.**

*(Misure per favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese)*

1. Gli interventi di cui all'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2001, relativi alla partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, sono estesi ai programmi di sviluppo delle piccole e medie imprese localizzate sull'intero territorio nazionale. Con direttiva del Ministro per le attività produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede ad adeguare le modalità di gestione degli interventi».

---

#### **49.0.11**

FERRARA

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 49-ter.**

*(Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese)*

1. Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, sono destinate, per un importo di 80 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per accedere alle garanzie di cui al comma precedente non possono essere previste, a carico dei soggetti richiedenti, commissioni da versare al Fondo».

---

**49.0.12**

FERRARA

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Trasferimento di risorse finanziarie alle Regioni)*

1. All'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario in cui sono determinate definitivamente le aliquote di cui agli articoli 2, 4 e 5 del presente decreto"».

---

**49.0.13**

IZZO

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Credito di imposta per le commesse di ricerca affidate agli istituti pubblici di ricerca e agli istituti di ricerca senza fini di lucro)*

1. Alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso un credito di imposta pari al 50 per cento dei trasferimenti agli istituti pubblici di ricerca e agli istituti di ricerca senza fini di lucro.

2. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi di competenza del periodo d'imposta, a partire dal primo, successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di dieci anni.

3. L'agevolazione verrà concessa previa verifica della rispondenza della documentazione dell'avvenuto pagamento all'università, o centro di ricerca. Sarà inoltre effettuato un ulteriore controllo *ex post* sull'efficacia e efficienza dei progetti realizzati, che andrà a costituire, a sua volta,

elemento di valutazione per successive richieste di autorizzazione all'utilizzo di questi strumenti.

4. Con successivo decreto ministeriale attuativo, definito di concerto dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, verranno determinate le modalità tecniche per l'attuazione della misura di cui al comma precedente, nonché eventualmente la fissazione di un tetto massimo annuo di agevolazione per ogni impresa richiedente.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione di almeno il 3 per cento della percentuale di destinazione al montepremi degli importi delle somme spese per tutti i concorsi prognostici nazionali».

---

#### **49.0.14**

CICCANTI

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Credito di imposta per le commesse di ricerca affidate agli istituti pubblici di ricerca e agli istituti di ricerca senza fini di lucro)*

1. Alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso un credito di imposta pari al 50 per cento dei trasferimenti agli istituti pubblici di ricerca e agli istituti di ricerca senza fini di lucro.

2. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi di competenza del periodo d'imposta, a partire dal primo, successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di dieci anni.

L'agevolazione verrà concessa previa verifica della rispondenza della documentazione dell'avvenuto pagamento all'università, o centro di ricerca. Sarà inoltre effettuato un ulteriore controllo *ex post* sull'efficacia e efficienza dei progetti realizzati, che andrà a costituire, a sua volta, elemento di valutazione per successive richieste di autorizzazione all'utilizzo di questi strumenti.

Con successivo decreto ministeriale attuativo, definito di concerto dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, verranno determinate le modalità tecniche per l'attuazione della misura di cui al comma prece-



dente, nonché eventualmente la fissazione di un tetto massimo annuo di agevolazione per ogni impresa richiedente.

*Conseguentemente, agli autoveicoli trasformati, omologati e immatricolati come autocarro, sono sottoposti al pagamento annuale di una somma di 550 euro non detraibile fiscalmente da obblarsi unitamente alla tassa di possesso. Tale pagamento è dovuto alla possibilità di uso anche promiscuo del mezzo.*

---

#### **49.0.15**

CHIUSOLI, TURCI, MACONI, PASQUINI, BARATELLA, BRUNALE, GARRAFFA, BONAVITA

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Agevolazioni per l'adozione di ricercatori)*

1. Alle piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne l'attività di ricerca, è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, un credito di imposta pari al 60 per cento dei costi sostenuti per il finanziamento dei nuovi contratti stipulati dalle università per ogni nuova assunzione a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca, per lo sviluppo di programmi di ricerca concordati dalle imprese con l'università medesima sulla base di apposita convenzione che specifichi i tempi e le modalità di impiego del nuovo assunto. Tale convenzione deve essere chiaramente orientata alla ricerca e all'innovazione e articolata in un progetto definito nei suoi termini essenziali. Ai fini del calcolo dell'importo che beneficia del credito di imposta, si considera l'onere del contratto stipulato dall'università, gli oneri amministrativi direttamente connessi, e il costo, sostenuto dall'impresa, per l'utilizzo eventuale, da parte dell'impresa, di laboratori e di sistemi di collaudo. Il nuovo assunto dall'università collabora con l'impresa finanziatrice per un periodo di cinque anni, prorogabile per altri due periodi, su progetti di ricerca di comune interesse. Il costo, documentato e documentabile, della convenzione sostenuta dall'impresa può essere cofinanziato da disposizioni regionali. In tal caso, il credito d'imposta è commisurato all'onere effettivo della convenzione che grava sull'impresa, al netto del contributo regionale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo, nonché di controllo e regolazione contabile dei crediti di imposta».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 170 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**49.0.16**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Reclutamento straordinario ed aggiuntivo di ricercatori universitari)*

1. Al fine di mantenere elevata la qualità del sistema universitario nazionale, della ricerca e della didattica, a valere su apposito fondo istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le università programmano un piano pluriennale di reclutamento straordinario ed aggiuntivo di ricercatori, tenuto conto delle esigenze didattiche e di ricerca, anche in attuazione del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

2. L'articolo 4 (Istituto italiano di tecnologia) del decreto-legge n. 269 del 2003 è abrogato e la corrispondente riduzione di spesa va a costituire il fondo di cui al precedente comma per gli anni 2006, 2007 e 2008.

3. Il fondo viene ripartito tra le università con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, in base alle esigenze didattiche e di ricerca di ciascuna.

4. Il Fondo di finanziamento ordinario di ciascuna università verrà incrementato nei limiti delle risorse di cui al comma 2 di una quota parte pari alla retribuzione lorda di un ricercatore non confermato, all'atto della presa di servizio di ciascun ricercatore assunto in forza del piano di cui al comma 1, nei limiti della quota di fondo destinata a ciascun ateneo».

---

#### **49.0.17**

VICINI, LEGNINI, VITALI, CAVALLARO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Incentivi alle pluriattività)*

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, anche in relazione a quanto stabilito dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi e similari, nonché lavori agricoli e forestali quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco e similari, per importi non superiori a 25.000 euro per ogni anno nel caso di imprenditori singoli, e non superiori a 150.000 euro per ogni anno nel caso di imprenditori in forma associata. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di mi-

gliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dal regime comunitario delle quote-latte di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, purché esercitino l'allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 100.000 litri annui per azienda; possono inoltre trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale ultima attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

4. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 2 e 3.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di loro proprietà.

6. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e di manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica e similari, a condizione che l'importo dei lavori o dei servizi non sia superiore a 150.000 euro per ogni anno.

7. All'articolo 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: «operanti nei comuni montani» sono inserite le seguenti: «nonché, nelle regioni a statuto speciale, gli enti territorialmente competenti».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui».

**49.0.18**

VICINI, LEGNINI, VITALI, CAVALLARO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.***(Agevolazioni per le imprese, gli imprenditori commerciali e gli artigiani nei comuni di minore dimensione)*

1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per le zone abitate con meno di 500 abitanti ricadenti in comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività artigiane, commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'IVA, nell'anno precedente, inferiore a 60.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Le imprese operanti nei comuni di cui al comma 1 che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature, possono avvalersi di un credito di imposta pari al 10 per cento del valore dei nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

3. Le disposizioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, in materia di promozione dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, sono estese ai comuni di cui al comma 1, non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Le imprese agricole, operanti nelle zone montane, sono esenti dagli oneri previdenziali per assunzioni a tempo determinato o stagionale di coltivatori diretti e di lavoratori extracomunitari. Le minori entrate contributive sono rimborsate annualmente agli enti previdenziali interessati sulla base di apposita convenzione.

5. Per i piccoli imprenditori che intendono investire in attività produttive nei comuni montani con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e i contributi sociali sono ridotti del 50 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui».

**49.0.19**

LEGNINI, VITALI, VICINI, CAVALLARO, DE PETRIS

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

**«Art. 49-bis.**

*(Esenzioni e riduzioni da imposte e diritti)*

1. Nelle zone montane sono esentati dal pagamento delle imposte di registro, dei diritti di voltura, delle trascrizioni ipotecarie, catastali, di bollo, gli atti riguardanti:

- a) il trasferimento e l'accorpamento di proprietà di fondi rustici, da parte di agricoltori diretti, imprenditori agricoli, singoli o associati;
- b) il trasferimento di proprietà di beni, acquisiti dalle comunità montane, da destinare alla realizzazione di insediamenti produttivi;
- c) la produzione da biomasse.

2. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aero generatori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idro-elettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a trenta *kilowatt*, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo. È inoltre esente da qualsiasi imposta la produzione energetica derivante da biomasse prodotte nei medesimi ambiti.

3. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, può essere concessa dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) una riduzione, di cui lo stesso CIP determina la misura percentuale, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive.

4. Limitatamente alle zone montane, sono rese permanenti le ulteriori agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto (GPL), previste dall'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418. Nelle medesime zone, le accise previste nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, gravanti sui prodotti petroliferi indicati all'articolo 21, comma 1, del medesimo testo unico, sono ridotte del 20 per cento.

5. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia gravano sulle tariffe dei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti in misura non minore del 5 per cento.»;

2) al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per conseguire obiettivi di equa distribuzione dei costi sono previste maggiorazioni della tariffa non minori del 5 per cento per le residenze secondarie, nonché per gli impianti ricettivi stagionali non situati nelle zone montane.»;

b) all'articolo 24, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni".

6. In attesa dell'attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, l'aliquota prevista nell'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta di 51,65 euro per ogni mille litri di prodotto, per il gasolio utilizzato per l'esercizio degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico di persone nei comuni montani, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia di tale agevolazione è subordinata all'assenso della Commissione europea».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I

del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

---

#### **49.0.20**

VITALI, LEGNINI, VICINI, CAVALLARO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Esenzione totale dell'imposta sul valore aggiunto-IVA)*

1. Nelle zone montane, sono interamente esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) le prestazioni connesse, sia nella domanda, sia nell'offerta, con le opere:

a) volte a favorire gli insediamenti, riguardanti l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di prime abitazioni, a condizione che l'immobile non sia di lusso, sia ubicato nel comune in cui l'acquirente o il proprietario ha la propria residenza e che l'acquirente, nell'atto di acquisto, o il proprietario dichiarino, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel territorio nazionale, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle presenti agevolazioni;

b) realizzate da imprese agricole, produttori agricoli a titolo principale, imprenditori agricoli, singoli o associati, cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale, operatori impegnati nelle pluriattività, che concernono il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulica e forestale, le risorse idriche, le opere di sistemazione finalizzate alla salvaguardia del patrimonio artistico e storico, l'edilizia rurale per attività delle imprese agricole, il paesaggio montano, la regolazione e la manutenzione dei corsi d'acqua, la prevenzione degli incendi boschivi, la sistemazione e la manutenzione agraria, forestale e rurale, la manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità comunale.

2. Sono altresì interamente esenti dall'IVA tutte le attività, prestazioni ed opere delle pubbliche amministrazioni operanti nelle zone montane».



*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)*

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

**49.0.21**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, COVIELLO, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU, CADDEO

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Agevolazioni a favore delle imprese del Mezzogiorno per gli investimenti in ricerca e sviluppo)*

1. A decorrere dall'anno 2006, alle imprese ubicate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato istitutivo della Comunità europea, è riconosciuta:

*a*) l'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa di un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo, sostenuti direttamente nei propri stabilimenti e laboratori, ed iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali. Tali investimenti sono iscritti su un apposito prospetto sezionale di bilancio, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, e comunicati a consuntivo all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della stessa Agenzia. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L'agevolazione si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

*b*) un credito d'imposta pari all'85 per cento delle spese sostenute per l'avvio e la realizzazione di progetti congiunti con Università ed isti-

tuti di ricerca finalizzati alla creazione e l'implementazione di brevetti, l'ingegnerizzazione di prodotti e processi produttivi, la creazione di *start-up* e *joint venture*, anche internazionali. Con uno o più decreti del Ministero delle attività produttive, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso automatico all'agevolazione».

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.»;

*b) all'articolo 67, alla Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio, in misura pari al 10 per cento.*

---

**49.0.22**

MACONI, TURCI, CADDEO, CHIUSOLI, PASQUINI, BARATELLA, BRUNALE, GARRAFFA, BONAVIDA

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Fondo agevolazioni per la ricerca)*

1. Al Fondo agevolazioni per la ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono assegnate nuove risorse pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilità dei ricercatori».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**49.0.23**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'**articolo 49**, aggiungere il seguente:

**«Art. 49-bis.**

*(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2)*

1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti e dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'Iva, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IV A, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

#### **49.0.24**

CICCANTI

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Misure di agevolazione fiscale per le start up nei settori ad alta tecnologia)*

Alle nuove imprese innovative (*start up*) operanti nei settori ad alta tecnologia in attività alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti agevolazioni fiscali:

- a) un credito d'imposta pari all'importo degli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di tre anni dalla creazione dell'impresa;
- b) un credito d'imposta pari agli oneri sociali per i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di otto anni dalla creazione dell'impresa.

2. Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le imprese innovative (*start up*) operanti nei settori ad alta tecnologia devono rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) essere piccole e medie imprese ai sensi della definizione comunitaria;
- 2) essere attive da meno di tre anni;
- 3) non essere state create nell'ambito di una concentrazione, ristrutturazione o di estensione di attività preesistenti;
- 4) aver investito nell'esercizio per il quale si chiede l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo;
- 5) presentare un piano-progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione, fornire un aggiornamento annuale sulla conduzione e sulla finalizzazione;
- 6) Imeno la metà del capitale sociale deve essere detenuto da:

- a) persone fisiche;
- b) piccole e medie imprese il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche,
- c) associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica;
- d) centri di ricerca pubblici;
- e) società di capitale di rischio;
- f) fondi comuni di investimento;
- g) società di sviluppo regionale;
- h) finanziarie di sviluppo regionale.

3. Le suddette misure sono valide per un periodo di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, e sono sottoposte a verifiche regolari per accertarne l'efficacia».

*Conseguentemente, agli autoveicoli trasformati, omologati e immatricolati come autocarro, sono sottoposti al pagamento annuale di una somma di 550 euro non detraibile fiscalmente da obblarsi unitamente alla tassa di possesso. Tale pagamento è dovuto alla possibilità di uso anche promiscuo del mezzo.*

---

#### **49.0.25**

MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

1. Le reti televisive che organizzano giochi a premi sulla base di *quiz* con la partecipazione di concorrenti devono destinare il 20 per cento delle vincite al finanziamento dell'attività di ricerca scientifica con relativo trasferimento di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Le somme affluite all'entrata sono riassegnate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate ad alimentare un apposito fondo.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta e di riparto e le liste di soggetti ammessi al riparto stesso».

---

**Art. 50.****50.1**

IOVENE

*Al comma 1, dopo le parole: «nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona», aggiungere le seguenti: «finalizzato esclusivamente alla innovazione delle imprese».*

---

**50.2**

MUGNAI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Una quota pari al 50 per cento del fondo sarà destinata al finanziamento dei progetti per il sostegno dell'artigianato e delle PMI individuati dal Piano per l'Innovazione, la crescita e l'occupazione, con priorità per i programmi di innovazione, ricerca e sviluppo».

---

**50.3**

MARINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Una quota pari al 50 per cento del fondo sarà destinata al finanziamento dei progetti per il sostegno dell'artigianato e delle PMI individuati dal Piano per l'Innovazione, la crescita e l'occupazione, con priorità per i programmi di innovazione, ricerca e sviluppo».

---

**50.4**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**50.5**

TREDESE, DANIELI PAOLO, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, il CIPE delibera la ripartizione delle risorse esclusivamente tra gli interventi proposti dal Ministro della salute».*

---

**50.6**

LAURO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5. Il contributo annuale dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) autorizzato dalla legge n. 46/91 è rideterminato in 30 milioni di euro per il triennio 2006-2008».

*Consequentemente di alla Tab. A, Ministero dell'economia e finanze, è apportata la seguente variazione:*

2006 - 10.000;

2007 - 10.000;

2008 - 10.000.

---

### **50.0.1**

GRILLOTTI, TOFANI, BONATESTA

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Misure per l'innovazione dei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero)*

1. Le economie derivanti da risorse finanziarie impegnate per interventi agevolativi alle piccole e medie imprese di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317 che risultano nel bilancio dello Stato, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali dei settori tessile, calzaturiero e dell'abbigliamento relative a:

*a)* ai programmi di sviluppo e di innovazione specificamente diretti all'ideazione di nuove collezioni di prodotti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

*b)* alla realizzazione di marchi nonché di progetti di investimento per la formazione e la valorizzazione di stilisti di cui alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 59.

2. Gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono diretti prioritariamente all'internazionalizzazione delle imprese, anche aggregati sottoforma di distretto ai sensi del presente articolo.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi tramite bandi pubblici, con le modalità previste alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 72, secondo procedure di attuazione individuate, entro novanta giorni, dal Ministero delle attività produttive, con proprio decreto di natura non regolamentare in cui vengano favorite le forme associative e consortili e le aggregazioni tra piccole e medie imprese per iniziative comuni e vengano definite le spese ammissibili e le misure dell'agevolazione.

---



**50.0.2**

GRILLOTTI, TOFANI, BONATESTA

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.***(Misure a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema economico-produttivo)*

1. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST S.p.A. destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84 sono unificati in un unico fondo.

2. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Al fine di potenziare l'attività della Simest S.p.A. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazioni fino ad un massimo del quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio di SIMEST s.p.a.".

3. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, articolo 1, il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.A. è composto da undici membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attività produttive, compreso il dell'economia e delle finanze; uno su proposta della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della Simest S.p.A., sono effettuate dall'Assemblea.".

4. All'entrata in vigore della presente legge è rinnovato il Consiglio di Amministrazione della SIMEST S.p.A. e viene adeguato lo statuto della società.

5. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 è di norma garantito, a cura dell'ente gestore, contro i rischi di mancato rimborso presso una compagnia di assicurazione o istituto di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti a valere sul fondo. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del Comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo medesimo.

6. Le condizioni, le modalità e i limiti per la concessione e l'erogazione del finanziamento, nonché le tipologie e le modalità delle garanzie di cui al comma 12 sono determinate dal Comitato di cui alla convenzione

del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Unione europea. Il Comitato stabilisce altresì i tempi e le condizioni, anche di tasso, da applicare nel caso in cui l'impresa beneficiaria non realizzi le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese esportatrici italiane o loro consorzi nella competizione internazionale mediante il rinnovo della loro produzione, le disponibilità finanziarie del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 possono essere utilizzate anche per la concessione a dette imprese e consorzi di finanziamenti per attività da svolgere per l'innovazione, quali la progettazione, sperimentazione, prototipizzazione, ingegnerizzazione, collaudo e brevettazione di nuovi prodotti o modelli per il mercato internazionale.

8. A valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, una quota fino a 30 milioni di euro è destinata alla concessione di finanziamenti a piccole imprese, anche artigiane, e loro consorzi, per iniziative volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese senza prevedere la presenza stabile all'estero con strutture o personale. Le tipologie delle iniziative sono stabilite con delibera del CIPE. I finanziamenti sono concessi per importi fino al 50 per cento del valore dell'iniziativa finanziata e comunque per un valore unitario non superiore a 50.000 euro. Le condizioni dei finanziamenti sono quelle applicate alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), del regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 marzo 2000, n. 136. Il CIPE può modificare l'importo complessivo destinato al finanziamento delle operazioni di cui al presente comma, in funzione dell'operatività dello strumento».

---

### 50.0.3

FERRARA

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Interventi della SIMEST)*

1. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" sono inserite le seguenti: "da 100 euro" e sono ag-

giunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l'acquisto o l'accettazione sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa";

b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità definite al periodo precedente".

2. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST S.p.A. destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84 sono unificati in un unico fondo.

3. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Al fine di potenziare l'attività della Simest S.p.A. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazioni fino ad un massimo del quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio di SIMEST s.p.a."

4. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, articolo 1, il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.A. è composto da undici membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attività produttive, compreso il dell'economia e delle finanze; uno su proposta della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della Simest S.p.A., sono effettuate dall'Assemblea."

5. All'entrata in vigore della presente legge è rinnovato il Consiglio di Amministrazione della SIMEST S.p.A. e viene adeguato lo statuto della società.

6. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 è di norma garantito, a cura dell'ente gestore, contro i rischi di mancato rimborso presso una compagnia di assicurazione o istituto di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli

operatori beneficiari dei finanziamenti a valere sul fondo. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del Comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo medesimo.

7. Le condizioni, le modalità e i limiti per la concessione e l'erogazione del finanziamento, nonché le tipologie e le modalità delle garanzie di cui al comma 12 sono determinate dal Comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Unione europea. Il Comitato stabilisce altresì i tempi e le condizioni, anche di tasso, da applicare nel caso in cui l'impresa beneficiaria non realizzi le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese esportatrici italiane o loro consorzi nella competizione internazionale mediante il rinnovo della loro produzione, le disponibilità finanziarie del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 possono essere utilizzate anche per la concessione a dette imprese e consorzi di finanziamenti per attività da svolgere per l'innovazione, quali la progettazione, sperimentazione, prototipizzazione, ingegnerizzazione, collaudo e brevetazione di nuovi prodotti o modelli per il mercato internazionale.

9. A valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, una quota fino a 30 milioni di euro è destinata alla concessione di finanziamenti a piccole imprese, anche artigiane, e loro consorzi, per iniziative volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese senza prevedere la presenza stabile all'estero con strutture o personale. Le tipologie delle iniziative sono stabilite con delibera del CIPE. I finanziamenti sono concessi per importi fino al 50 per cento del valore dell'iniziativa finanziata e comunque per un valore unitario non superiore a 50.000 euro. Le condizioni dei finanziamenti sono quelle applicate alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), del regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 marzo 2000, n. 136. Il CIPE può modificare l'importo complessivo destinato al finanziamento delle operazioni di cui al presente comma, in funzione dell'operatività dello strumento».

---

**50.0.4**

MUGNAI

*Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Decentramento di funzioni pubbliche in materia di accreditamento per la certificazione di prodotti e marchiatura CE)*

1. Le attività tecnico-operative, svolte sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con Decreto dalle amministrazioni interessate, in ordine all'abilitazione, alla successiva notifica iniziale alla Commissione UE ed alla sorveglianza periodica degli organismi di certificazione, di ispezione e Dei laboratori di prova preposti al rilascio delle attestazioni di conformità dei prodotti da immettere sul mercato, regolamentate da direttive comunitarie del nuovo approccio in materia di marchiatura CE e dai relativi provvedimenti di recepimento, sono delegate ad un organismo nazionale di accreditamento rappresentativo delle associazioni datoriali, degli enti pubblici e delle altre parti maggiormente interessate.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai procedimenti di autorizzazione previsti da disposizioni comunitarie e nazionali relative ai prodotti agroalimentari.

3. Resta comunque in capo a ciascuna Amministrazione competente l'emanazione dei decreti di notifica alla Commissione UE degli organismi di certificazione, di ispezione e dei laboratori di prova, di cui al primo comma, nonché i compiti di vigilanza e di controllo sul rispetto delle condizioni previste dalle direttive europee e dalla normativa nazionale.

4. I rapporti tra le Amministrazioni e l'organismo nazionale d'accreditamento, saranno disciplinati con apposite convenzioni, da stipularsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

**50.0.5**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

1. Il Fondo di cui all'art. 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i gio-

vani che compiono sedici anni nel 2006, nonché la loro formazione, fino all'esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

#### **50.0.6**

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI, RONCONI

*Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Sviluppo del mercato elettronico)*

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle micro, piccole e medie imprese, così come individuate con decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive, ai soli fini IRAP, i proventi, nel limite massimo di 200.000,00 Euro (duecentomila) di fatturato per esercizio, che derivano da forniture di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo del mercato elettronico istituito dalla Consip SPA. La misura si applica dal primo esercizio contabile utile a partire dal 10 gennaio 2006 e resta in vigore per 3 esercizi».

---

#### **50.0.7**

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI, RONCONI

*Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni in materia di recupero di aiuti incompatibili con il mercato comune)*

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994 n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravati od oneri accessori.

2. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge 29 marzo 1995 n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995 n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravati od oneri accessori.

3. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 1 e 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme».

---

## 50.0.8

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

### «Art. 50-bis.

1. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2006, per l'importo di 110 milioni di euro. Il contributo ivi previsto, la cui misura è fissata in euro 35, si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2005. Le procedure per l'assegnazione dei contributi stabilite, relativamente all'anno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 2003 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2004, sono estese, in quanto compatibili, ai contributi di cui al presente comma.

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C; rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 2115), apportare la seguente variazione:*

2006: – 110.000.

---

**50.0.9**

THALER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Sopravvenienze attive)*

1. All'articolo 88, comma 3, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al quarto periodo, dopo le parole: "dalle province autonome per" inserire le seguenti: "l'acquisto,".

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59, – Articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9- Agenzia del demanio – cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 20.000;  
2007: – 20.000;  
2008: – 20.000.

---

**50.0.10**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

1. Nei comuni con meno di 1.000 abitanti individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni, le imprese che investono per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature, possono avvalersi di un credito d'imposta pari al 10 per cento del valore dei nuovi investimenti applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità d'aiuto stabiliti dalla normativa europea».

*Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987, Upb 9.1.1.0, Paesi in via di sviluppo», apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 4.000;  
2007: – 4.000;  
2008: – 4.000.

---



**50.0.11**

EUFEMI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità)*

1. In caso di revoca delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, l'importo del contributo a fondo perduto in conto investimenti che l'impresa beneficiaria è tenuta a restituire è ridotto di un quinto per ogni anno di attività effettivamente esercitata. L'impresa è tenuta altresì a restituire il contributo in conto gestione nell'ipotesi di irregolare utilizzo del medesimo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di agevolazioni già revocate, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali le azioni di recupero siano ancora in corso.

2. Sviluppo Italia SpA è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione Europea vigente alla data della rinegoziazione.

3. Alle imprese ammesse alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e ancora sottoposte a vincoli, si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed al relativo regolamento di attuazione».

---

#### **50.0.12**

EUFEMI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996)*

1. All'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 25 è sostituito con il seguente:

"25. Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è conferito, con decreto del Ministro delle attività produttive, a una società di capitali controllata dallo Stato, anche indirettamente. Tale società assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validità in capo alla citata società, senza necessità di alcuna formalità o annotazione"».

---

#### **50.0.13**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adattarsi su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli enti di ricerca, il cui finanziamento ordinario afferisce all'apposito fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5

giugno 1998, n. 204 e successive modificazioni, sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato, secondo quanto previsto dai piani triennali degli enti medesimi debitamente approvati, ed in deroga al divieto e alle limitazioni di cui ai commi 95 e 116 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Gli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate ai sensi del comma precedente gravano sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e successive modificazioni».

---

#### **50.0.14**

FALOMI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

1. Il Centro Nazionale per l'Informatica, nello stipulare i contratti-quadro, privilegia le soluzioni informatiche che utilizzino, in tutto o in parte, software libero o a sorgente aperto. In ogni caso, all'atto della stipula del contratto, il Centro acquisisce il codice sorgente delle applicazioni informatiche oggetto del contratto stesso. Il Centro istituisce inoltre un sito *internet*, con funzione di *repository*, nel quale confluiscono i codici sorgenti e i codici eseguibili delle soluzioni informatiche acquisite. Tale sito *internet* permette a tutte le pubbliche amministrazioni l'accesso ad ogni contenuto. Per le soluzioni informatiche rilasciate sotto licenza di tipo libero e/o a codice sorgente aperto, l'accesso è consentito anche al pubblico senza particolari formalità».

*Conseguentemente dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

2. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
- 

**50.0.15**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.**

1. Il Centro Nazionale per l'Informatica, nello stipulare i contratti-quadro, privilegia le soluzioni informatiche che utilizzino, in tutto o in parte, software libero o a sorgente aperto. In ogni caso, all'atto della stipula del contratto, il Centro acquisisce il codice sorgente delle applicazioni informatiche oggetto del contratto stesso. Il Centro istituisce inoltre un sito *internet*, con funzione di *repository*, nel quale confluiscono i codici sorgenti e i codici eseguibili delle soluzioni informatiche acquisite. Tale sito *internet* permette a tutte le pubbliche amministrazioni l'accesso ad ogni contenuto. Per le soluzioni informatiche rilasciate sotto licenza di tipo libero e/o a codice sorgente aperto, l'accesso è consentito anche al pubblico senza particolari formalità».

---

**50.0.16**

FALOMI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.***(Istituzione del Programma "Lotta al digital divide internazionale")*

1. È istituito a partire dal 1° gennaio 2007, presso la Presidenza del Consiglio, il programma sperimentale per gli anni 2007 e 2008 denominato "Lotta al *digital divide* internazionale" le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

- a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;

- b) favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;
- c) favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paese in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;
- d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizioni;
- e) creare e valorizzare un'industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologia e scientifica;
- f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca in loco e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;
- g) promuovere la diffusione di sistemi open source, free software e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;
- h) sostenere la creazione di *network* educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il Programma si dota di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il Programma si articola per piani operativi. Entro il 10 aprile di ogni anno, con delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il parere consultivo del centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6 del presente articolo.

3. È istituito il centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2 del presente articolo. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del Programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il Centro Tecnico di Sostegno fornisce informazioni e pareri al Comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del Programma. Il Centro Tecnico di Sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio entro il 31 Gennaio 2007 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del Centro Tecnico di Sostegno rimangono in carica tre anni. Il Centro Tecnico di Sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il Centro Tecnico di Sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio, al Comitato di controllo ed indirizzo,

alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il Comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotando si altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio. Il Comitato di controllo ed indirizzo ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del Programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro il 31 Gennaio 2006, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio, dal Ministero per l'Innovazione, dal Ministero degli affari esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali;

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma 6, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del Programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2006 e di 50 milioni di euro per il 2007, denominato «fondo per la lotta al digital divide internazionale» destinato esclusivamente al funzionamento del Programma e alla realizzazione delle sue finalità.

*E, di conseguenza:*

a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "legge n. 468 del 1978 articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizza-

zioni di spesa delle leggi di natura corrente" apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):

per il 2006: - 50.000.

b) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "Decreto legislativo n.300 del 1999 articolo 70, comma 2: Agenzia delle entrate":

per il 2007: - 50.000.

---

### **50.0.17**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Istituzione del Programma "Lotta al digital divide internazionale")*

1. È istituito a partire dal 1° gennaio 2007, presso la Presidenza del Consiglio, il programma sperimentale per gli anni 2007 e 2008 denominato "Lotta al digital divide internazionale" le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

- a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;
- b) favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;
- c) favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paesi in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;
- d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizioni;
- e) creare e valorizzare un'industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologia e scientifica
- f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca in loco e maggiormente funzionali i alle diverse esigenze locali;
- g) promuovere la diffusione di sistemi open source, free software e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;
- h) sostenere la creazione di network educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il Programma si dota di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute ne-

cessarie per lo svolgimento della propria missione. Il Programma si articola per piani operativi. Entro il 10 aprile di ogni anno, con delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il parere consultivo del centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6 del presente articolo.

3. È istituito il centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2 del presente articolo. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del Programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il Centro Tecnico di Sostegno fornisce informazioni e pareri al Comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del Programma. Il Centro Tecnico di Sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio entro il 31 Gennaio 2007 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del Centro Tecnico di Sostegno rimangono in carica tre anni. Il Centro Tecnico di Sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il Centro Tecnico di Sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il Comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotando si altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuati vi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio. Il Comitato di controllo ed indirizzo ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del Programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro il 31 Gennaio 2006, secondo i seguenti criteri:



a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio, dal Ministero per l'Innovazione, dal Ministero degli affari esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali.

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma 6, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del Programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2006 e di 50 milioni di euro per il 2007, denominato "fondo per la lotta al *digital divide* internazionale" destinato esclusivamente al funzionamento del Programma e alla realizzazione delle sue finalità.

*E, di conseguenza:*

a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente" apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):

per il 2006: - 50.000.

b) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Agenzia del demanio":

per il 2007: - 50.000.

## **50.0.18**

FALOMI

*Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

### **«Art. 50-bis.**

*(Piani regolatori della Società dell'informazione)*

1. Al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, il diritto alla connessione alle reti informatiche quale particolare aspetto del diritto

alla comunicazione, nonché l'intervento degli enti locali nella programmazione degli interventi a tale scopo e, in generale, lo sviluppo della Società dell'informazione, sono istituiti, in via sperimentale, i «Piani regolatori comunali della connettività» aventi le seguenti finalità:

a) censire e monitorare l'estensione e la capillarità, sul territorio urbano, delle reti per il trasporto di dati informatici, con particolare riferimento a quelle a banda larga;

b) programmare interventi a favore della maggiore capillarità di tali reti, al fine di assicurare connessioni dati a larghezza di banda adeguata per i cittadini e le imprese;

c) assicurare alle strutture dello Stato e degli enti locali, con particolare riguardo alle scuole di ogni ordine e grado, le università, le aziende sanitarie locali, le sedi dei comuni, delle circoscrizioni e dei municipi e tutte le strutture pubbliche direttamente a contatto con i cittadini, la più efficiente connettività alle reti di dati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'innovazione e delle tecnologie, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento per la puntuale definizione delle caratteristiche dei piani di cui al comma 1 e per la ripartizione del fondo di cui al comma 4 tra i comuni che adottino tali piani.

3. Le Regioni possono stabilire, con legge regionale, ulteriori obiettivi e forme di incentivo ai comuni che adottano i piani di cui al comma 1.

4. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo, denominato "Fondo per la connettività urbana" per il finanziamento degli interventi, da parte dei comuni, in attuazione dei piani di cui al comma 1. A tale fondo sono destinati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

5. Il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2006 e 2007, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

*Conseguentemente:*

a) *alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce «Legge n. 468 del 1978, art 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente» apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 100.000;

b) *alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce «Decreto legislativo n. 300 del 1999, art. 70, comma 2: Agenzia delle entrate» apportare le seguenti modifiche:*

2007: - 100.000.

---

**50.0.19**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Piani regolatori della Società dell'informazione)*

1. Al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, il diritto alla connessione alle reti informatiche quale particolare aspetto del diritto alla comunicazione, nonché l'intervento degli enti locali nella programmazione degli interventi a tale scopo e, in generale, lo sviluppo della Società dell'informazione, sono istituiti, in via sperimentale, i "Piani regolatori comunali della connettività" aventi le seguenti finalità:

a) censire e monitorare l'estensione e la capillarità, sul territorio urbano, delle reti per il trasporto di dati informatici, con particolare riferimento a quelle a banda larga;

a) programmare interventi a favore della maggiore capillarità di tali reti, al fine di assicurare connessioni dati a larghezza di banda adeguata per i cittadini e le imprese;

b) assicurare alle strutture dello Stato e degli enti locali, con particolare riguardo alle scuole di ogni ordine e grado, le università, le aziende sanitarie locali, le sedi dei comuni, delle circoscrizioni e dei municipi e tutte le strutture pubbliche direttamente a contatto con i cittadini, la più efficiente connettività alle reti di dati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'innovazione e delle tecnologie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento per la puntuale definizione delle caratteristiche dei piani di cui al comma 1 e per la ripartizione del fondo di cui al comma 4 tra i comuni che adottino tali piani.

3. Le Regioni possono stabilire, con legge regionale, ulteriori obiettivi e forme di incentivo ai comuni che adottano i piani di cui al comma 1.

4. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo, denominato "Fondo per la connettività urbana" per il finanziamento degli interventi, da parte dei comuni, in attuazione dei piani di cui al comma 1. A tale fondo sono destinati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

5. Il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2006 e 2007, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

*Conseguentemente:*

a) *alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 100.000;

b) *alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, art. 70, comma 2: Agenzia delle entrate, apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000.

---

## **50.0.20**

FALOMI

*Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

### **«Art. 50-bis.**

*(Programma di incentivi per lo sviluppo del software libero da parte delle imprese)*

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un Fondo denominato "Fondo per l'incentivazione dello sviluppo del *software* libero", con una dotazione pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il Fondo è utilizzato per finanziare lo sviluppo di *software* applicativi appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto da parte di imprese pubbliche o private.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie predispone annualmente un regolamento per l'accesso ai finanziamenti che non possono superare il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software*. Il regolamento prevede l'istituzione di una apposita commissione valutativa, i cui membri sono scelti tra personalità appartenenti al mondo accademico che abbiano esperienze comprovate nel campo dello sviluppo del *software*. Della commissione fa parte anche un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati.

3. Il Ministero delle attività produttive predispone un apposito sito Internet tramite il quale rendere pubblici i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei *software* presentati per i finanziamenti».

*Conseguentemente, all'articolo 67:*

a) *alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizza-*

zioni di spesa delle leggi di natura corrente, *apportare la seguente variazione:*

2006: - 80.000;

*b) alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Agenzia delle entrate, apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 80.000;

2008: - 80.000.

---

### **50.0.21**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Programma di incentivi per lo sviluppo del software libero da parte delle imprese)*

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un Fondo denominato "Fondo per l'incentivazione dello sviluppo del *software* libero", con una dotazione pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il Fondo è utilizzato per finanziare lo sviluppo di *software* applicativi appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto da parte di imprese pubbliche o private.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie predispone annualmente un regolamento per l'accesso ai finanziamenti che non possono superare il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software*. Il regolamento prevede l'istituzione di una apposita commissione valutativa, i cui membri sono scelti tra personalità appartenenti al mondo accademico che abbiano esperienze comprovate nel campo dello sviluppo del *software*. Della commissione fa parte anche un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati.

3. Il Ministero delle attività produttive predispone un apposito sito Internet, con funzione di *repository*, tramite il quale rendere pubblici i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei *software* presentati per i finanziamenti».

*Conseguentemente:*

*a) alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978... art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente, apportare la seguente variazione:*

2006: – 80.000;

b) *alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999... art. 70, comma 2: Agenzia delle entrate, apportare le seguenti variazioni:*

2007: – 80.000;

2008: – 80.000.

---

## **50.0.22**

FALOMI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 50-bis.**

*(Sito Internet per il software libero prodotto dalle amministrazioni pubbliche)*

1. Il Ministero dell'interno predispone un sito Internet, in funzione di *repository*, in cui far confluire i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei *software*, appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto, prodotti dalle pubbliche amministrazioni o per conto di queste.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'interno, dispone che tutte le pubbliche amministrazioni depositino il codice sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei *software* liberi o a sorgente aperto prodotti da esse o per conto di esse nel sito di cui al comma 1, con esclusione dei *software* in capo alle Forze armate e di polizia, ai servizi di sicurezza e al Ministero dell'interno o loro emanazioni che rivestano particolare importanza per la sicurezza dello Stato.

3. Il sito Internet di cui al comma 1 non può prevedere meccanismi tecnici che impediscano la consultazione ovvero la restringano a particolari categorie di utenti.

4. Per la realizzazione e il mantenimento del sito di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2008 la spesa di 250.000 euro, per l'anno 2008 la spesa di 100.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli interni per ciascuno degli anni corrispondenti».

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2, finanzia-*

mento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 500;  
2008: - 250;  
2008: - 100.

---

### **50.0.23**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Sito Internet per il software libero prodotto dalle amministrazioni pubbliche)*

1. Il Ministero dell'interno predisporre un sito Internet, in funzione di *repository*, in cui far confluire i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei *software*, appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto, prodotti dalle pubbliche amministrazioni o per conto di queste.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'interno, dispone che tutte le pubbliche amministrazioni depositino il codice sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei *software* liberi o a sorgente aperto prodotti da esse o per conto di esse nel sito di cui al comma 1, con esclusione dei *software* in capo alle Forze armate e di polizia, ai servizi di sicurezza e al Ministero dell'interno o loro emanazioni che rivestano particolare importanza per la sicurezza dello Stato.

3. Il sito Internet di cui al comma 1 non può prevedere meccanismi tecnici che impediscano la consultazione ovvero la restringano a particolari categorie di utenti.

4. Per la realizzazione e il mantenimento del sito di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2008 la spesa di 250.000 euro, per l'anno 2008 la spesa di 100.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli interni per ciascuno degli anni corrispondenti».

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 500;  
2008: - 250;  
2008: - 100.

---

**5.0.24**

FALOMI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Deduzioni fiscali a favore delle imprese che sviluppino software libero in funzione strumentale)*

1. Le imprese, anche individuali, le quali sviluppino o facciano sviluppare *software* libero o a sorgente aperto, ovvero sviluppino o facciano sviluppare modifiche a *software* liberi o a sorgente aperto già esistenti e rilascino le nuove versioni con la medesima licenza d'uso del *software* originario, possono dedurre dal reddito di impresa imponibile il 12 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software* o delle modifiche a *software* esistenti, fino ad un totale massimo di 30.000 euro di spesa e comunque non oltre il 5 per cento del reddito di impresa imponibile, a condizione che lo sviluppo del *software* non costituisca l'attività principale dell'impresa e che il *software* sia sviluppato in funzione strumentale alle proprie attività».

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775, apportare le seguenti variazioni:*

2007: – 60.000;

2008: – 60.000;

2008: – 60.000.

---

**50.0.25**

FALOMI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Deduzioni fiscali a favore delle imprese che sviluppino software libero in funzione strumentale)*

1. Le imprese, anche individuali, le quali sviluppino o facciano sviluppare *software* libero o a sorgente aperto, ovvero sviluppino o facciano sviluppare modifiche a *software* liberi o a sorgente aperto già esistenti e



rilascino le nuove versioni con la medesima licenza d'uso del *software* originario, possono dedurre dal reddito di impresa imponibile il 12 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software* o delle modifiche a *software* esistenti, fino ad un totale massimo di 15.000 euro di spesa e comunque non oltre il 5 per cento del reddito di impresa imponibile, a condizione che lo sviluppo del *software* non costituisca l'attività principale dell'impresa e che il *software* sia sviluppato in funzione strumentale alle proprie attività».

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775, apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 30.000;  
2008: - 30.000;  
2008: - 30.000.

---

#### **50.0.26**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Deduzioni fiscali a favore delle imprese che sviluppino software libero in funzione strumentale)*

1. Le imprese, anche individuali, le quali sviluppino o facciano sviluppare *software* libero o a sorgente aperto, ovvero sviluppino o facciano sviluppare modifiche a *software* liberi o a sorgente aperto già esistenti e rilascino le nuove versioni con la medesima licenza d'uso del *software* originario, possono dedurre dal reddito di impresa imponibile il 12 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software* o delle modifiche a *software* esistenti, fino ad un totale massimo di 30.000 euro di spesa e comunque non oltre il 5 per cento del reddito di impresa imponibile, a condizione che lo sviluppo del *software* non costituisca l'attività principale dell'impresa e che il *software* sia sviluppato in funzione strumentale alle proprie attività».

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanzia-*

mento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 60.000;

2008: - 60.000;

2008: - 60.000.

---

### **50.0.27**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Deduzioni fiscali a favore delle imprese che sviluppino software libero in funzione strumentale)*

1. Le imprese, anche individuali, le quali sviluppino o facciano sviluppare *software* libero o a sorgente aperto, ovvero sviluppino o facciano sviluppare modifiche a *software* liberi o a sorgente aperto già esistenti e rilascino le nuove versioni con la medesima licenza d'uso del *software* originario, possono dedurre dal reddito di impresa imponibile il 12 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software* o delle modifiche a *software* esistenti, fino ad un totale massimo di 15.000 euro di spesa e comunque non oltre il 5 per cento del reddito di impresa imponibile, a condizione che lo sviluppo del *software* non costituisca l'attività principale dell'impresa e che il *software* sia sviluppato in funzione strumentale alle proprie attività».

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775, apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2008: - 30.000.

---

**50.0.28**

FALOMI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Istituzione del fondo "Sapere Aperto" per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca)*

1. È istituito un fondo, denominato "Fondo Sapere Aperto", dell'ammontare di 5 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2008, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del *software* libero e del software a sorgente aperto nelle scuole, nelle Università e negli Enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del software libero e del software a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete Internet. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2007, 2008 e 2008, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

*Conseguentemente:*

*a)* alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "legge n. 468 del 1978, art 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente" apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):

per il 2007: - 5.000;

*b)* alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Agenzia delle entrate":

per il 2008: - 5.000;

per il 2008: - 5.000.

---

**50.0.29**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.**

*(Istituzione del fondo "Sapere Aperto" per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca)*

1. È istituito un fondo, denominato "Fondo Sapere Aperto", dell'ammontare di 5 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2008, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del software libero e del *software* a sorgente aperto nelle scuole, nelle Università e negli Enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del *software* libero e del *software* a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete *Internet*. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2007,2008 e 2008, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

*Conseguentemente:*

*a)* alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "legge n. 468 del 1978, art 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente" apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):

per il 2007: - 5.000;

*b)* alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Agenzia del demanio":

per il 2008: - 5.000;

per il 2008: - 5.000;

---

**50.0.30**

FALOMI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**«Art. 350-bis.**

*(Credito di imposta per favorire la diffusione della larga banda Internet)*

1. Gli organismi di telecomunicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, che realizzano infrastrutture telematiche atte alla trasmissione e ricezione dei dati a larga banda via cavo per l'offerta di servizi Internet al pubblico, usufruiscono, per gli anni 2006 e 2007, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere predette, qualora queste siano realizzate nel territorio dei comuni localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio. La concessione del credito di imposta è disposta entro il limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2006 e di 400 milioni di euro per l'anno 2007».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**50.0.31**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.***(Credito di imposta per favorire la diffusione della larga banda Internet)*

1. Gli organismi di telecomunicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, che realizzano infrastrutture telematiche atte alla trasmissione e ricezione dei dati a larga banda via cavo per l'offerta di servizi internet al pubblico, usufruiscono, per gli anni 2006 e 2007, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere predette, qualora queste siano realizzate nel territorio dei comuni localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio. La concessione del credito di imposta è disposta entro il limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2006 e di 400 milioni di euro per l'anno 2007».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.**

1. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

**Art. 66-ter.**

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**50.0.32**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Istituzione del Fondo per lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga, finalizzate prioritariamente alle esigenze degli enti pubblici e di privati dislocati in aree caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un Fondo per lo sviluppo di reti di telecomunicazioni a banda larga con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

2. Ai progetti di sviluppo delle reti di telecomunicazione di cui al comma 1, presentati dagli enti locali e da privati, è riconosciuto, in ragione della estensione del territorio e degli obiettivi indicati nel progetto, un contributo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, per un valore comunque non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.

3. I progetti di cui al comma 2 devono prevedere:

a) la descrizione dei benefici sociali ed economici attesi dalla diffusione dei servizi a banda larga nelle comunità locali;

b) l'impegno dei soggetti partecipanti al progetto ad aggregare la propria domanda di servizi a banda larga;

c) la valutazione della domanda esistente e potenziale, le risorse economiche e finanziarie disponibili e gli obiettivi da raggiungere nei tempi indicati;

d) l'accessibilità alla rete da parte dei singoli fornitori di servizi, anche non partecipanti;

4. La selezione dei soggetti incaricati della realizzazione dei progetti è effettuata con procedura di evidenza pubblica, in conformità con le disposizioni comunitarie vigenti in materia.

5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di valutazione e di selezione dei progetti da finanziare, nonché le modalità di concessione dei contributi».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**50.0.33**

PESCARELLA

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

1. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel limite delle disponibilità destinate a contributi a fondo perduto, può concedere agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di preponderante sviluppo precompetitivo, di cui al punto 2 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2001, e di processi di innovazione di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche nella forma del contributo in conto interessi su finanziamenti bancari concessi a condizioni liberamente concordate tra le parti secondo modalità regolate con decreto del Ministero delle attività produttive.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è destinata alla promozione e al sostegno di progetti finalizzati al trasferimento di tecnologie in favore delle piccole e medie imprese realizzati da nuove aggregazioni di soggetti nonché al sostegno per la creazione di "centri dell'innovazione" partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative, anche mediante interazione e collaborazione tra il settore pubblico e quello privato della ricerca. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, sono stabiliti i criteri per il finanziamento dei relativi progetti, nonché per la definizione e la costituzione di dette aggregazioni e per l'utilizzo dei risultati della ricerca.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è destinata alla concessione di agevolazioni alle imprese, nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, volti alla copertura dei costi, non superiori a 500.000 euro, soste-



nuti per lo studio e la valorizzazione di brevetti commissionati ad università o enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento e le tipologie di aiuto che dovranno prevedere una quota di contributo non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti dall'impresa.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate annualmente le quote di risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui ai commi 2 e 3, nonché all'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

#### **50.0.34**

PASTORE, IZZO

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Contributi per l'innovazione tecnologica delle imprese)*

1. Al fine di favorire la nascita di piccole e medie imprese innovative nel settore dell'alta tecnologia, e per sostenere la diffusione e il consolidamento dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese dei settori del "Made in Italy", nei territori obiettivo 1 e 2, sono stanziati 50 milioni di euro destinati all'erogazione di un contributo a fondo perduto sino ad un massimo di 10 mila euro per il cofinanziamento di studi di fattibilità di progetti di innovazione tecnologica di valore non inferiore a 20.000 euro, commissionati dalle PMI ad università statali e non statali legalmente riconosciute e ad istituti ed enti di ricerca pubblici.

2. Con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, del Ministro dell'economia e delle finanze del Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i soggetti beneficiari, le tipologie di intervento, le modalità di presentazione delle domande, le procedure di istruttoria, le modalità di valutazione di emissione dei contributi, le spese ammissibili, gli importi dei contributi e le modalità di pagamento, nonché di monitoraggio dei progetti.

3. All'attuazione dell'iniziativa di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse disponibili già preordinate alla realizzazione del progetto concernente la creazione dei territori di eccellenza di cui alla delibera CIPE n. 14 del 18 marzo 2005, ai sensi dell'articolo 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**50.0.35**

CHISUOLI, TURCI, CADDEO, MACONI, PASQUINI, BARATELLA, BRUNALE, GARRAFFA, BONAVIDA

*Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo Sviluppo dell'Innovazione, di seguito denominato «Fondo», con dotazione di risorse pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il Fondo, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato, altresì, alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati tecnico scientifici regionali di cui al successivo comma 8.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e della università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socioeconomici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle province, dei comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

3. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.

4. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 3.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di due bandi annuali del Ministero delle attività produttive.

6. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:

- a) gli obiettivi generali dell'innovazione;
- b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali; la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

7. Il contributo di cui al comma 3, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al medesimo comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale.

8. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 3, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato tecnico scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'innovazione e dell'Università e della Ricerca Scientifica.

9. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:

- a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;
- b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
- c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei proponenti come definiti all'articolo 1-bis, comma 3, e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
- d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;
- e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;
- f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;
- g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di Imprese.

10. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

- a) oggetto e descrizione delle attività;
- b) obiettivi e risultati;
- c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;
- d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;
- e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;

g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socio economica dei risultati.

11. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 4, i comitati di cui al comma 8, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui al comma 3, in base ai seguenti criteri:

a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;

b) costi di sviluppo del progetto;

c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;

d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, creazione di prototipi, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.

12. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei due bandi annuali di cui al comma 5, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.

13. I contributi di cui ai commi 3 e 4, sono erogati dal Ministero delle attività produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai comitati tecnico scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

14. Entro 60 giorni dal termine indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui al comma 10 lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui ai commi 3 e 4, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.

15. Qualora dall'esame di cui al comma 14 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui al presente articolo».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dallo gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 303, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 chilogrammo, di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IV A e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis. Il del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

**50.0.36**

COVIELLO, D'ANDREA, MONTAGNINO, TREU, SOLIANI, GAGLIONE, PAPANIA, SCALERA, MANZIONE

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**«Art 50-bis.**

*(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2)*

1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti e certificati dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'Iva, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRES anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati;
- b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

- 1) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

2) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

#### **50.0.37**

IZZO

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

#### **«Art 50-bis.**

*(Misure di agevolazione fiscale per le start up nei settori ad alta tecnologia)*

1. Alle nuove imprese innovative (start up) operanti nei settori ad alta tecnologia in attività alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti agevolazioni fiscali:

a) Un credito d'imposta pari all'importo degli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di 3 anni dalla creazione dell'impresa.

b) Un credito d'imposta pari agli oneri sociali per i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di 8 anni dalla creazione dell'impresa.

2. Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le imprese innovative (start up) operanti nei settori ad alta tecnologia devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere Piccole e Medie Imprese ai sensi della definizione comunitaria;

b) essere attive da meno di tre anni;

c) non essere state create nell'ambito di una concentrazione, ristrutturazione o di estensione di attività preesistenti;

d) aver investito nell'esercizio per il quale si chiede l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo;

e) presentare un piano/progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione, fornire un aggiornamento annuale sulla conduzione e sulla finalizzazione;

f) almeno la metà del capitale sociale deve essere detenuto da:

- persone fisiche;
- PMI il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche Associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica;
- centri di ricerca pubblici;
- società di capitale di rischio;
- fondi comuni di investimento;
- società di sviluppo regionale;
- finanziarie di sviluppo regionale;

3. Le suddette misure sono valide per un periodo di 10 anni a partire dall'entrata in vigore del disegno di legge finanziaria 2006, e sono sottoposte a verifiche regolari per accertarne l'efficacia.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione di almeno il tre per cento della percentuale di destinazione al montepremi degli importi delle somme spese per tutti i concorsi pronostici nazionali».

---

## 50.0.38

FERRARA

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

### «Art. 50-bis.

*(Diritti derivanti dalle attività di ricerca)*

1. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'università o alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico, avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, con i quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di eseme riconosciuto autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Le università e gli enti pub-



blici, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono la quota dei proventi spettante all'inventore. Ai fini del presente articolo si intendono enti pubblici di ricerca la pubblica amministrazione o l'ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca.

2. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tale caso il diritto a percepire almeno il 30 per cento dei diritti derivanti dallo sfruttamento del brevetto deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti che si presumono eguali, salvo sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione, nel qual caso la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

3. L'inventore comunica la sua invenzione all'università o all'ente pubblico di ricerca con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché l'università o l'ente pubblico di ricerca possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso il termine di due mesi senza che l'università o l'ente pubblico di ricerca abbiano manifestato il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il brevetto, o comunque senza che abbiano proceduto al deposito entro il termine di sei mesi successivi a tale manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

4. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, qualora ne faccia richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali

5. L'università o l'ente pubblico di ricerca ha la facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata in territori esclusi dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Analogamente, in fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decide di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi di non proprio interesse, l'inventore ha la possibilità di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente comma, l'inventore è titolare del 70 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico, mentre il restante 30 per cento è devoluto all'università o all'ente pubblico di ricerca.

6. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca decida, una volta depositato il brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, definiscono ogni aspetto dei rapporti reciproci, sempre fermo restando che all'inventore

spetta il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di ricevere una percentuale dei benefici derivanti dallo sfruttamento della stessa.

7. Le università e gli enti pubblici di ricerca si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali associativi o consortili con enti, istituzioni, fondazioni nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari.

---

### 50.0.39

MACONI, TURCI, CADDEO, CHIUSOLI, PASQUINI, BARATELLA, BRUNALE, GARRAFFA, BONAVIDA, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis**

*(Misure di sostegno al "Made in Italy")*

1. All'articolo 4 comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006" sono sostituite con le seguenti: "e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedii e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui».

---

**50.0.40**

CHIUSOLI, TURCI, CADDEO, MACONI, PASQUINI, BARATELLA, BRUNALE, GARRAFFA, BONAVIDA, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50- bis.**

*(Incremento del fondo per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese)*

1. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 ed è esteso ai costi relativi alla messa in sicurezza delle piccole e medie imprese anche nel campo informatico e telematico».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 20.000;

2007: - 20.000;

2008: - 20.000.

---

**50.0.41**

VITALI, VICINI, LEGNINI, CAVALLARO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Difesa del suolo)*

1. In sede di rifinanziamento triennale, nella legge finanziaria annuale, della legge 18 maggio 1989, n. 183, lo Stato individua una quota di risorse, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria, da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione territoriale previsti nei piani di sviluppo delle comunità montane e realizzati d'intesa con le autorità di bacino, volti alla predisposizione e attuazione dei Piani direttori di salvaguardia del territorio, quali strumenti conoscitivi, gestionale di indirizzo della programmazione degli interventi di difesa del suolo».

---

**50.0.42**

VITALI, VICINI, LEGNINI, CAVALLARO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:***«Art. 50-bis.***(Fondo nazionale per la montagna)*

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la montagna, di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo, con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, avente carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali, è alimentato annualmente, ai sensi dell'articolo II, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, dalle seguenti risorse:

*a*) trasferimenti comunitari, dello Stato e degli enti pubblici, iscritti nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

*b*) quote, non inferiori al 5 per cento, dei canoni e delle tariffe derivanti da risorse idriche e da fonti energetiche provenienti dalle zone montane;

*c*) quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e di infrastrutture, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dalle opere stesse;

*d*) finanziamenti quantificati secondo un rapporto proporzionale tra distanze in linea d'aria, percorrenze chilometri che, tempi di percorrenza, costi di trasferimenti di persone e di merci, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dal sistema viario e dei trasporti.

3. Le risorse complessivamente stanziare sul Fondo ammontano almeno al 2 per cento delle risorse per gli investimenti rese disponibili annualmente sul bilancio dello Stato.

4. Le quote, di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2, e i finanziamenti di cui alla lettera *d*) del medesimo comma, sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

5. I trasferimenti, di cui al comma 2, lettera *a*), sono preordinati al riconoscimento, in termini economico-finanziari, della funzione di premimente interesse nazionale che rivestono le zone montane e la loro salvaguardia e valorizzazione.

6. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base a criteri generali stabiliti dal CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata, comprendenti l'estensione del territorio montano, l'entità della popolazione residente, anche con riferimento agli indici

ISTAT di occupazione, di invecchiamento della popolazione e del saldo demografico, l'esigenza della salvaguardia dell'ambiente, con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, la capacità fiscale media per abitante, il livello dei servizi, la natura e l'entità delle quote di fiscalità generale attribuite alle regioni a statuto speciale.

7. Una quota del Fondo stabilita dalla Conferenza unificata è ripartita sulla base di progetti di sviluppo socio-economico destinati a favore delle zone montane, i cui contenuti, elaborati previo confronto con le parti sociali, costituiscono oggetto di intese di programma tra comuni, comunità montane e province. La regione può attribuire alle comunità montane, in forma singola o associata il compito di promuovere l'intesa di programma. La ripartizione del Fondo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata.

8. Il Fondo è iscritto in un'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla suddetta unità previsionale; con nota analitica, allegata al medesimo stato di previsione, sono specificate le diverse voci che costituiscono il finanziamento del Fondo.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, nell'ambito dei propri bilanci, fondi per la montagna cui afferiscono le risorse provenienti dal riparto del Fondo, gli stanziamenti a carico dei bilanci regionali e delle province autonome e le risorse comunitarie.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 8.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, sentita l'uncem, presenta al Parlamento la Relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse destinate e da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari. Nella Relazione sono raccolti anche i referti delle regioni sull'attività in favore delle zone montane, i fondi da esse attivati e gli obiettivi perseguiti».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 20.000;

2007: – 20.000;

2008: – 20.000.

---

**50.0.43**

VITALI, VICINI, LEGNINI, CAVALLARO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Riserva ai territori e agli enti montani di quote di fondi statali destinati agli enti locali)*

1. Ai comuni montani e alle comunità montane è riservata una quota dei fondi statali destinati agli enti locali riguardanti:

a) la perequazione, di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, in misura non inferiore al 70 per cento;

b) gli investimenti, in misura non inferiore al 70 per cento;

c) l'associazionismo intercomunale, in misura non inferiore al 50 per cento;

d) i contributi e i trasferimenti statali minimi per singoli enti locali, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in misura non inferiore all'80 per cento;

e) i finanziamenti statali per la formazione integrata e finalizzata, nella pubblica amministrazione, ai sistemi informativi e all'*e-government*;

f) gli interventi straordinari.

2. Le quote di cui al comma 1 sono ripartite in base ai criteri indicati nell'articolo 8».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 20.000;

2007: - 20.000;

2008: - 20.000.

---

**50.0.44**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.***(Misure per il sostegno del settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili).*

1. È istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile, il Fondo Nazionale per il Sostegno della Ricerca e dell'Innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER).

2. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (cosiddette CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.

3. A decorrere dall'anno 2006, il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle risorse finanziarie rese disponibili a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, in ragione dei risparmi ottenuti dal GRTN per il progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti "assimilate", relativamente alla quota di energia elettrica riferibile al medesimo comma 2 il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. Al Fondo di cui al comma 1 sono trasferite le risorse finanziarie equivalenti alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per le seguenti finalità:

a) per il 50 per cento, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas; a tal fine, l'Autorità medesima è autorizzata a computare il relativo ammontare nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione trimestrale delle tariffe medesime;

b) per il restante 50 per cento all'erogazione di contributi destinati all'ENEA e a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca selezionati sulla base delle priorità stabilite nell'ambito del Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica.

6. Il Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica di cui al comma 5, lettera *b*), è presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno e sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Delle priorità del Programma e dei risultati conseguiti negli anni precedenti è dato conto nell'ambito del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

7. A seguito dell'approvazione del DPEF, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive con proprio decreto, emanato sentito il Ministro dell'ambiente, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e del GRTN definisce le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, procedendo al riparto delle risorse finanziarie disponibili».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---



**50.0.45**

IOVENE

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Fondo edilizia scolastica)*

È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2006, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, un Fondo per l'edilizia scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2006-2008. Le modalità di funzionamento del Fondo saranno determinate con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(tassazione rendite finanziarie)*

Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

- a) la ritenuta sugli interessi e sui redditi di capitale di cui all'articolo 26 del DPR 600/1973;
  - b) l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2 del disegno di legge 239/1996;
  - c) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 11-bis del disegno di legge 512/1983;
  - d) la ritenuta di cui all'articolo 5 del disegno di legge 512/1983;
  - e) le imposte sostitutive di cui agli articoli 5 del disegno di legge 461/1997 e 9 e 10-ter della legge 77/1983;
  - f) imposta sostitutiva di cui agli articoli 7 e 8 del disegno di legge 461/1997».
-

**50.0.46**

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DONATI, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Fondo per lo sviluppo della ricerca pubblica di base)*

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, un apposito Fondo con dotazione di 150 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008, a favore delle Università statali e dei Politecnici Universitari, finalizzato allo sviluppo della ricerca pubblica di base, ad esclusione di quella effettuata mediante sperimentazione animale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e delle ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 60 giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dallo gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

---

**50.0.47**

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DONATI, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Misure a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e della loro diffusione)*

1. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, è costituito un Fondo per lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione del Paese, di seguito denominato Fondo. Nelle iniziative di promozione dello sviluppo tecnologico e nell'alta formazione sono comprese anche quelle inerenti alle discipline afferenti alle scienze umane e alle scienze sociali.

2. Il Fondo è ripartito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra università, fondazioni universitarie ed enti pubblici di ricerca sulla base di Programmi di sviluppo tecnologico e di alta formazione da essi presentati in collaborazione con imprese.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle università e degli enti pubblici di ricerca nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dallo gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

---

**50.0.48**

DATO, TREU, MONTAGNINO, GIARETTA, SOLIANI, MAGISTRELLI, BAIO DOSSI, DETTORI, COVIELLO, BASTIANONI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Incentivi all'occupazione delle giovani donne)*

1. Nel quadro delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda di Lisbona in materia di partecipazione al lavoro delle donne, ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2010, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso l'assunzione, nelle condizioni di cui al comma 5, di giovani lavoratrici, è concesso il credito di imposta di cui al comma 2. Sono esclusi all'ambito di applicazione del presente articolo i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 600 euro per ciascuna lavoratrice assunta e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2004. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2004. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 10 gennaio 2006, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle

attività produttive (IRAP) né ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dallo gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) le lavoratrici assunte siano di età non superiore a 32 anni;

b) le lavoratrici assunte siano residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, come determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto a quello maschile, ovvero in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 5 per cento quello maschile;

c) le lavoratrici assunte non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi;

d) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

e) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.500 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al pre-

sente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

11. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati;

c) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

d) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo II-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

f) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

g) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

#### **50.0.49 (testo 2)**

ZANDA

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Interventi per la promozione  
della lettura della stampa quotidiana presso i giovani)*

1. Al fine di promuovere la diffusione presso gli studenti della lettura della stampa quotidiana e periodica, ai giovani di età compresa tra i dieci e i diciotto anni che sottoscrivano o risultino intestatari di un abbonamento annuale ad un quotidiano ovvero ad un periodico è riconosciuto, per l'anno 2006, un contributo statale pari a 40 euro per il massimo di un ab-

bonamento cadauno. Per l'abbonamento a riviste scientifiche o periodici attinenti a materie di studio universitarie, l'accesso al contributo è ammesso fino al ventiseiesimo anno di età. I giornali quotidiani e i periodici per i quali è ammesso il contributo devono presentare le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, della deliberazione CIPE n. 53 del 2003.

2. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sul costo del contratto di abbonamento stipulato dopo il 1° gennaio 2006. L'intervento di cui al presente comma è disposto entro il limite di spesa pari a 110 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

*Conseguentemente all'articolo 66, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

---

#### **50.0.49**

ZANDA

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Interventi per la promozione  
della lettura della stampa quotidiana presso i giovani)*

1. Al fine di promuovere la diffusione presso gli studenti della lettura della stampa quotidiana e periodica, ai giovani di età compresa tra i dieci e i diciotto anni che sottoscrivano o risultino intestatari di un abbonamento annuale ad un quotidiano ovvero ad un periodico è riconosciuto, per l'anno 2006, un contributo statale pari a 40 euro per il massimo di un abbonamento cadauno. Per l'abbonamento a riviste scientifiche o periodici attinenti a materie di studio universitarie, l'accesso al contributo è ammesso fino al ventiseiesimo anno di età. I giornali quotidiani e i periodici per i quali è ammesso il contributo devono presentare le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, della deliberazione CIPE n. 53 del 2003.

2. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sul costo del contratto di abbonamento stipulato dopo il 1° gennaio 2006. L'intervento di cui al presente comma è disposto entro il limite di spesa pari a 110 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

*Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, le parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 75 per cento"».

---

#### **50.0.50 (testo 2)**

ZANDA

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Interventi per la promozione  
della lettura della stampa quotidiana presso i giovani)*

1. Al fine di promuovere la diffusione presso gli studenti della lettura della stampa quotidiana e periodica, ai giovani di età compresa tra i dieci e i diciotto anni che sottoscrivano o risultino intestatari di un abbonamento annuale ad un quotidiano ovvero ad un periodico è riconosciuto, per l'anno 2006, un contributo statale pari a 40 euro per il massimo di un abbonamento cadauno. Per l'abbonamento a riviste scientifiche o periodici attinenti a materie di studio universitarie, l'accesso al contributo è ammesso fino al ventiseiesimo anno di età. I giornali quotidiani e i periodici per i quali è ammesso il contributo devono presentare le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, della deliberazione CIPE n. 53 del 2003.

2. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sul costo del contratto di abbonamento stipulato dopo il 1° gennaio 2006. L'intervento di cui al presente comma è disposto entro il limite di spesa pari a 110 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

---



**50.0.50**

ZANDA

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Interventi per la promozione  
della lettura della stampa quotidiana presso i giovani)*

1. Al fine di promuovere la diffusione presso gli studenti della lettura della stampa quotidiana e periodica, ai giovani di età compresa tra i dieci e i diciotto anni che sottoscrivano o risultino intestatari di un abbonamento annuale ad un quotidiano ovvero ad un periodico è riconosciuto, per l'anno 2006, un contributo statale pari a 40 euro per il massimo di un abbonamento cadauno. Per l'abbonamento a riviste scientifiche o periodici attinenti a materie di studio universitarie, l'accesso al contributo è ammesso fino al ventiseiesimo anno di età. I giornali quotidiani e i periodici per i quali è ammesso il contributo devono presentare le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, della deliberazione CIPE n. 53 del 2003.

2. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sul costo del contratto di abbonamento stipulato dopo il 1° gennaio 2006. L'intervento di cui al presente comma è disposto entro il limite di spesa pari a 110 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

*Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, le parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 75 per cento"».

---

**50.0.51**

D'ANDREA, MODICA, SOLIANI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.***(Fondo per il lavoro dei giovani laureati)*

1. È istituito il fondo pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati.

2. Il Fondo è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo.

3. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro per le attività produttive e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1998, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, viene adottato il "Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati", di seguito denominato "piano". Tale piano dovrà includere misure idonee ad assicurare il più stretto raccordo fra domanda ed offerta di lavoro per giovani laureati, anche in collaborazione con gli organismi regionali preposti alla promozione delle politiche attive del lavoro, nonché con le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali. Il Piano dovrà altresì prevedere le modalità di coinvolgimento dei giovani laureati in progetti di sviluppo realizzati dalle istituzioni pubbliche di ricerca, anche attraverso forme di partenariato con imprese private, e nella realizzazione presso ogni distretto industriale di centri di ricerca finalizzati allo sviluppo delle innovazioni di prodotto e di processo; nonché le misure atte a favorire lo sviluppo di offerta di lavoro corrispondente all'alta formazione, misure finalizzate ad agevolare l'accesso al credito per i giovani laureati che si avviino ad intraprendere l'attività professionale o a partecipare alla realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo ed infine quelle finalizzate ad incentivare il deposito di nuovi brevetti e la commercializzazione delle relative applicazioni produttive.

4. Il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma 6.

5. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri viene istituito l'Osservatorio per il lavoro dei giovani laureati con il compito di verificare periodicamente l'efficacia delle misure promosse ed assicurare il raccordo con tutti gli organismi centrali e locali che si occupano di politiche del lavoro giovanile, nonché del coordinamento tra i diversi Ministeri coinvolti nella realizzazione del Piano.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2007 e 2008».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

---

**50.0.52**

FERRARA

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Adeguamento tecnologico PMI e trasferimento delle tecnologie)*

1. Il Ministero delle attività produttive, al fine di sostenere i processi di adeguamento tecnologico delle micro e piccole imprese, provvede al cofinanziamento di progetti per il trasferimento di tecnologie avanzate dai Centri di ricerca al sistema produttivo, promuove la collaborazione con i distretti industriali per acquisire nuove conoscenze e consentire la realizzazione di nuovi prototipi e sostiene, mediante cofinanziamenti, iniziative proposte da gruppi di imprese, associazioni imprenditoriali, Camere di commercio, Università e centri di ricerca pubblici e privati, in raccordo con altre misure vigenti in materia.

2. Il Ministero delle attività produttive, al fine di rafforzare l'offerta di servizi per l'innovazione industriale, promuove l'ampliamento e l'integrazione della rete tra i centri di innovazione e trasferimento tecnologico presenti sul territorio nazionale.

3. Con apposito decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'applicazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Per fare fronte alle maggiori esigenze nell'azione di supporto al Ministero delle attività produttive relative agli interventi di cui ai commi precedenti, nonché per la piena attuazione delle funzioni di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 34, come individuate nei piani triennali degli obiettivi di politica industriale, la misura dei finanziamenti di cui al-

l'articolo 1, comma 234 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è stabilita in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, fermi restando i relativi criteri di compensazione del maggiore onere. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge».

*Conseguentemente alla Tab. C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981, e Legge n. 49/1987, apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 35.000;

2007: - 35.000.

### **50.0.53**

FERRARA

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Detraibilità IVA turismo congressuale)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera ), dopo le parole: "sostitutivi di mense aziendali," sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per quella relativa alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e viaggi d'affari, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,";

b) all'articolo 74-ter, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le agenzie di viaggio e turismo possono, per ciascuna prestazione per cui è ammesso il regime speciale di imposizione ai sensi dei commi precedenti, applicare il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Le agenzie di viaggio che applicano il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad essa forniti dai suoi fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio optano per il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggio devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.";

c) alla parte III della Tabella A allegata dopo il numero 120) è aggiunto il seguente:

"120-bis) prestazioni di organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e viaggi d'affari" ».

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo II legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 180.000;

2007: - 180.000;

2008: - 180.000.

---

#### **50.0.54**

PASTORE, IZZO

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Alfabetizzazione informatica)*

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie è istituito un Fondo speciale denominato "Fondo per l'alfabetizzazione informatica", destinato alla copertura delle spese relative ai progetti promossi dal Dipartimento medesimo diretti ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informati ci e digitali, nel quale affluiscono le disponibilità, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, del Fondo denominato "PC ai giovani", di cui all'articolo 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le disponibilità del Fondo denominato "PC alle famiglie" di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Al finanziamento del fondo si provvede inoltre nel limite di 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2, dell'articolo 27, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con riferimento alla delibera del Comitato dei ministri per la società dell'informazione in data 7 luglio 2005 relativa al progetto "PC alle famiglie".

3. Al finanziamento del progetto "PC alle famiglie" è destinata inoltre la somma di 22 milioni di euro, già finalizzata, ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla realizzazione del progetto concernente la formazione della società del Sud all'utilizzo della rete rien-

trante nel programma di interventi nei campi della ricerca e della società dell'informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di cui alle delibere CIPE n. 83 del 13 novembre 2003 e n. 20 del 29 settembre 2004, ferma restando la territorialità dell'intervento.

4. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2006, nonché la certificazione delle loro competenze informatiche, nel limite di 15 milioni di euro. Le modalità di attuazione dell'iniziativa di cui al presente comma restano disciplinate dal decreto di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato, nel limite delle risorse non utilizzate ai sensi del comma 4, alla concessione di un bonus di 175 euro in favore dei dipendenti pubblici, ivi compresi i docenti, nonché del personale dirigente e del personale docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle università non statali e delle università telematiche riconosciute ai sensi del Decreto ministeriale 17 aprile 2003 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.98 del 29 aprile 2003 che acquistano un *personal computer*, nonché di un *bonus* di 100 euro per la certificazione delle competenze informatiche; le modalità di attuazione delle iniziativa sono disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato altresì, nel limite delle risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 5, fermo restando quanto stabilito al comma 3, alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato "PC alle famiglie" diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informati ci e digitali mediante l'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad internet e da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno di imposta 2003. Le modalità di attuazione dell'iniziativa di cui al presente comma restano disciplinate dal decreto di natura non regolamentare, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 10 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati da istituti di credito a studenti universitari che intendono acquistare un *personal computer* di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera c) del decreto 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168 è in-

tegrato della somma di 10 milioni di euro a valere sulla sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con Decreto ministeriale 15 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare i necessari provvedimenti.

8. Il Fondo per progetti strategici nel settore informatico, di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sostiene anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dell'informazione nel Paese nonché finalizzate alla cooperazione internazionale».

---

#### **50.0.55**

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Accesso delle cooperative edilizie di abitazione  
al fondo per l'edilizia a canone speciale)*

1. All'articolo 3, comma 112, della legge 245 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "tra le imprese di costruzione" sono inserite le seguenti: "o le cooperative edilizie di abitazione"».

---

#### **50.0.56**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Università)*

1. L'istituto Italiano di Tecnologia di cui all'articolo 4 del decreto-legge 269 del 2003, è soppresso.

2. I fondi stanziati e non utilizzati sono devoluti al fondo ordinario per il finanziamento delle università e finalizzati alla creazione di nuovi posti di ricercatore».

---

**Art. 51.****51.1**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

*Sostituire l'articolo 51, con il seguente:*

**«Art. 51.**

*(Riduzione del cosiddetto "cuneo contributivo" in favore dei lavoratori a basso reddito e delle imprese che li occupano)*

1. Al fine di ridurre il costo del lavoro e sostenere i salari dei lavoratori a basso reddito, a decorrere dal 1° gennaio 2006 per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua non superiore a 20.000 euro, ferma restando l'aliquota di computo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 335 del 1995, l'aliquota contributiva pensionistica obbligatoria a carico dei datori di lavoro privati dovuta, con riferimento alla retribuzione dei medesimi lavoratori, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme previdenziali sostitutive ed esclusive è ridotta nella misura massima complessiva di 15 punti percentuali, alle condizioni di cui al comma 2.

2. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, l'aliquota contributiva concernente il rispettivo regime pensionistico obbligatorio di base, è ridotta nella seguente misura:

a) 3 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 18.500 e i 20.000 euro;

b) 6 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 15.000 e i 18.500 euro;

c) 9 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 12.500 e i 15.000 euro;

d) 12 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 10.000 e i 12.500 euro;

e) 15 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo inferiore ai 10.000 euro.

3. Le riduzioni di cui al comma 3 sono ripartite in eguale misura assoluta tra datore di lavoro e lavoratore.



4. Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per ciascun regime pensionistico obbligatorio di base vigente, le aliquote contributive a carico dei datori e dei lavoratori, applicabili ai sensi del presente articolo.

5. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati;

c) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

6. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 5 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

**51.2**

TREU, GIARETTA, CASTELLANI, DETTORI, COVIELLO, MONTAGNINO, DATO, BASTIANONI, D'ANDREA

*Sostituire l'articolo 51, con il seguente:*

**«Art. 51.**

*(Riduzione del cosiddetto "cuneo contributivo" in favore dei lavoratori a basso reddito e delle imprese che li occupano)*

1. Al fine di ridurre il costo del lavoro e sostenere i salari dei lavoratori a basso reddito, a decorrere dal gennaio 2006 per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua non superiore a 20.000 euro, ferma restando l'aliquota di computo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 335 del 1995, l'aliquota contributiva pensionistica obbligatoria a carico dei datori di lavoro privati dovuta, con riferimento alla retribuzione dei medesimi lavoratori, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme previdenziali sostitutive ed esclusive è ridotta nella misura massima complessiva di 15 punti percentuali, alle condizioni di cui al comma 2.

2. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, l'aliquota contributiva concernente il rispettivo regime pensionistico obbligatorio di base, è ridotta nella seguente misura:

a) 3 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 18.500 e i 20.000 euro;

b) 6 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 15.000 e i 18.500 euro;

c) 9 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 12.500 e i 15.000 euro;

d) 12 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 10.000 e i 12.500 euro;

e) 15 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo inferiore ai 10.000 euro.

3. Le riduzioni di cui al comma 3 sono ripartite in eguale misura assoluta tra datore di lavoro e lavoratore.

4. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per ciascun regime pensionistico obbligatorio di base vigente, le aliquote contributive a carico dei datori e dei lavoratori, applicabili ai sensi del presente articolo.

5. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni.

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati;

c) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

1) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo II-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

2) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.77;

6) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

### 51.3

TREU, GIARETTA, CASTELLANI, DETTORI, COVIELLO, MONTAGNINO, DATO, BASTIANONI, D'ANDREA

*Sostituire l'articolo 51, con il seguente:*

#### «Art. 51.

*(Riduzione del costo del lavoro attraverso la fiscalizzazione degli oneri sociali cosiddetti "impropri")*

1. A decorrere dal gennaio 2006 per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore privato, i contributi dovuti dai datori di lavoro privati con riferimento alla retribuzione dei medesimi lavoratori, limitatamente alla componente destinata agli assegni familiari e ai trattamenti di maternità e di disoccupazione, sono posti a integrale carico della fiscalità generale.

2. Gli importi ammessi all'esonero contributivo ai sensi del comma 1 sono attribuiti nella misura del 50 per cento ai lavoratori, a titolo di integrazione salariale.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati;

c) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

1) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo II-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

2) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

#### 51.4

TREU, GIARETTA, CASTELLANI, DETTORI, COVIELLO, MONTAGNINO, DATO, BASTIANONI, D'ANDREA

*Sostituire l'articolo 51, con il seguente:*

#### «Art. 51.

*(Riduzione del cosiddetto "cuneo contributivo" in favore dei lavoratori e delle imprese)*

1. Al fine di ridurre il costo del lavoro e incrementare i salari dei lavoratori a basso reddito, a decorrere dal 1° gennaio 2006 per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore privato, ferma restando l'aliquota di computo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 335 del

1995, l'aliquota contributiva pensionistica obbligatoria a carico dei datori di lavoro privati dovuta, con riferimento alla retribuzione dei medesimi lavoratori, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme previdenziali sostitutive ed esclusive è ridotta nella misura complessiva di 3 punti percentuali.

2. Gli importi ammessi all'esonero contributivo ai sensi del comma 1 sono attribuiti nella misura del 50 per cento ai lavoratori, a titolo di integrazione salariale.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per ciascun regime pensionistico obbligatorio di base vigente, le aliquote contributive a carico dei datori e dei lavoratori, applicabili ai sensi del presente articolo.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati».

---

## 51.5

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

*Sostituire l'articolo 51, con il seguente:*

### «Art. 51.

*(Riduzione del cosiddetto "cuneo contributivo" a beneficio dei lavoratori e delle imprese)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai datori di lavoro è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti, con riferimento alla retribuzione dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, per le prestazioni a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella misura complessiva di tre punti percentuali.

2. Gli importi ammessi all'esonero contributivo ai sensi del comma 1 sono attribuiti nella misura del 50 per cento ai lavoratori, a titolo di integrazione salariale.

3. L'esonero di cui al comma 1 opera prioritariamente a valere sulle aliquote contributive per assegni per il nucleo familiare, maternità e disoc-

cupazione, in ogni caso escludendo il contributo di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati».

---

## 51.6

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, DI SIENA, CADDEO

*Al comma 1, dopo le parole: «di un punto percentuale» aggiungere le seguenti: «. Il limite massimo complessivo viene elevato di ulteriori 0,4 punti percentuali per i datori di lavoro del settore agricolo.».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**51.7**

IOVENE, RIPAMONTI, MARTONE

*Al comma 2, le parole: «un punto percentuale» sono sostituite con le seguenti: «mezzo punto percentuale».*

---

**51.8**

PICCIONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso. La definizione di cui al presente comma comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari informano i debitori che, entro il 31 dicembre 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal presente comma, versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme. Il residuo importo è versato in 20 rate semestrali, senza interessi, alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente».

---

**51.9**

PICCIONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo", sono sostituite dalle seguenti: "Sono ammesse variazioni successive o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo"».

---

**51.10**

GRILLO, PESSINA, PEDRAZZINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

«3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti degli enti previdenziali sostitutivi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 590».

*Conseguentemente ridurre alla Tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, gli importi per gli anni 2006, 2007 e 2008 rispettivamente di 50.000 per ogni anno.*

---

**51.11**

GRILLOTTI, DEMASI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore"».

---

**51.0.1**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

1. Al termine del comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 sono aggiunte le seguenti parole: "Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, è punita con la sanzione amministrativa da 630 a 3.780 euro complessivi"».

---



**51.0.2**

FALCIER

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

Al termine del comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 sono aggiunte le seguenti parole: "Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, è punita con la sanzione amministrativa da 630 a 3.780 euro complessivi"».

**51.0.3**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Riduzioni IVA per il rilancio del turismo nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di promuovere il rilancio, lo sviluppo e l'insediamento di nuovi operatori del settore del turismo, nelle aree obiettivo 1 e 2, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni di vitto e alloggio rese ai clienti nelle strutture ricettive, nonché per prestazioni e servizi connessi alla balneazione, è temporaneamente ridotta, per gli anni 2006, 2007 e 2008, al 10 per cento».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
  - d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
  - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
  - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
- 

#### 51.0.4

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 51-*bis*.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. I datori di lavoro del settore turismo possono specificare le ragioni di cui al comma 1 anche mediante il rinvio alle fattispecie contemplate dalla contrattazione collettiva».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nel settore turismo, è ammessa la possibilità di prorogare la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per non più di tre volte, fermo restando che in tale ipotesi la durata massima complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni».

---

#### 51.0.5

FALCIER

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

##### «Art. 51-*bis*.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. I datori di lavoro del settore turismo possono specificare le ragioni di cui al comma 1 anche mediante il rinvio alle fattispecie contemplate dalla contrattazione collettiva".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 368 del 2001, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nel settore turismo, è ammessa la possibilità di prorogare la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per non più di tre volte, fermo restando che in tale ipotesi la durata massima complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni"».

---

### 51.0.6

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 51-*bis*.

1. Nel settore turismo, il credito d'imposta di cui all'articolo 63 della legge n. 289 del 2002 è riconosciuto anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo determinato, considerati come frazioni di unità di lavoro anno».

---

### 51.0.7

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 51-*bis*.

1. Il comma 3 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, si interpreta nel senso che il valore dell'alloggio fornito dal datore di lavoro al dipendente di aziende alberghiere è determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria».

---

**51.0.8**

FALCIER

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

1. Il comma 3 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, si interpreta nel senso che il valore dell'alloggio fornito dal datore di lavoro al dipendente di aziende alberghiere è determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria».

---

**51.0.9**

FALCIER

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

1. Il secondo comma dell'articolo 9-bis del decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, è sostituito dal seguente:

"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro subordinato in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavori privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione entro cinque giorni al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata"».

---

**51.0.10**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

1. Nei casi in cui il datore di lavoro abbia provveduto a comunicare ai servizi competenti l'instaurazione del rapporto di lavoro, la mancata comunicazione al lavoratore del numero di matricola costituisce una violazione di carattere formale ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell'articolo 116 della legge n. 388 del 2000».

---

**51.0.11**

FALCIER

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

1. Nei casi in cui il datore di lavoro abbia provveduto a comunicare ai servizi competenti l'instaurazione del rapporto di lavoro, la mancata comunicazione al lavoratore del numero di matricola costituisce una violazione di carattere formale ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell'articolo 116 della legge n. 388 del 2000».

---

**51.0.12**

IZZO

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Tassazione agevolata del lavoro straordinario)*

1. Gli emolumenti relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento. La tassazione è operata direttamente dal datore di lavoro. Il dipendente può rinunciare alla tassazione sostitutiva comunicando tale scelta al proprio datore di lavoro ovvero in sede di dichiarazione dei redditi».

*Conseguentemente alla tabella C del presente ddl finanziaria gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura del 2,5 per cento.*

---

**51.0.13**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Tassazione agevolata del lavoro straordinario)*

1. Gli emolumenti relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento. La tassazione è operata direttamente dal datore di lavoro. Il dipendente può rinunciare alla tassazione sostitutiva comunicando tale scelta al proprio datore di lavoro ovvero in sede di dichiarazione dei redditi».

*Conseguentemente alla tabella C del presente ddl finanziaria gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura del 2,5 per cento.*

---

**51.0.14**

IZZO

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Inquadramento apprendisti)*

1. Il comma 1 dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 276/2003 è sostituito dal seguente:

"1. Salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo stipulato da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a

mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto"».

---

**51.0.15**

MARINI

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Inquadramento apprendisti)*

1. Il comma 1 dell'art. 53 del Decreto Legislativo 276/2003 è sostituito dal seguente:

"1. Salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo stipulato da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto"».

---

**51.0.16**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Inquadramento apprendisti)*

1. Il comma 1 dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 276/2003 è sostituito dal seguente:

"1. Salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo stipulato da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a

mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto"».

---

**51.0.17**

IZZO

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato)*

1. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 156 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006"».

*Conseguentemente alla tabella C del presente ddl finanziaria gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,8 per cento.*

---

**51.0.18**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato)*

1. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 156 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006"».

*Conseguentemente alla tabella C del presente ddl finanziaria gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,8 per cento.*

---



**51.0.19**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato)*

1. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 156 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006"».

*Conseguentemente alla tabella C del presente ddl finanziaria gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,8 per cento.*

**51.0.20**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

1. È affidata alla competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato professionalizzante in cicli stagionali.

2. Gli apprendisti stagionali possono essere assunti con contratto a tempo determinato. Non si applica il limite minimo di durata previsto dal terzo comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Restano ferme le competenze attribuite alle Regioni ai sensi del quinto comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

4. In attesa della regolamentazione di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione le clausole dei contratti collettivi adottate ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge n. 56 del 1987»

**51.0.21**

Izzo

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**«Art.51-bis.**

*(Iscrizione alla liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese fino a 15 dipendenti)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 6 *septies* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, le parole "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006" e le parole: "è di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "è di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006"».

*Conseguentemente alla tabella C del presente ddl finanziaria gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,4 per cento.*

---

**51.0.22**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente: .*

**«Art. 51-bis.**

*(Iscrizione alla liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese fino a 15 dipendenti)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 6-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006" e le parole "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006"».

*Conseguentemente alla tabella C del presente ddl finanziaria gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,4 per cento.*

---

**51.0.23**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Iscrizione alla liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese fino a 15 dipendenti)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006" e le parole "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006"».

*Conseguentemente alla tabella C del presente ddl finanziaria gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,4 per cento.*

---

**51.0.24**

Izzo

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Contratti di solidarietà per le imprese che non rientrano nella disciplina della cassa integrazione guadagni straordinari e per le imprese artigiane)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

2. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,

del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

*Conseguentemente alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 – Agenzia del Demanio – capp. 3901), apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 5.000.

---

### **51.0.25**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 51-bis.**

*(Proroga dei trattamenti di cassa integrazione)*

1. Nel limite complessivo di spesa di 720 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993 n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratore coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 30 aprile 2007, proroghe di trattamenti di cassa integrazione straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia quanto alla durata di tali ammortizzatori, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede ministeriale intervenuti entro il 30 giugno 2006».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

#### **«Art.66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

#### **Art. 66-ter.**

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

#### **Art. 66-quater.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura*

---

**51.0.26**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Contratti di solidarietà per le imprese che non rientrano nella disciplina della cassa integrazione guadagni straordinari e per le imprese artigiane)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato da ultimo dall'articolo 1; comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

2. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

*Conseguentemente alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n.300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 – Agenzia del Demanio – capp. 3901), apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 5.000.

---

**51.0.27**

Izzo

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Decontribuzione salario di secondo livello e lavoro straordinario)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, sono soppresse le parole: "alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati".

2. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, le parole: "entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione con-

trattuale percepita" sono sostituite con le seguenti: "entro il limite massimo del quattro per cento della retribuzione contrattuale percepita".

3. All'articolo 2, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione, soggetta a contribuzione, dovuta sugli importi erogati per prestazioni di lavoro straordinario".

4. All'articolo 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 19 è abrogato».

*Conseguentemente alla tabella C del presente ddl finanziaria gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 1,6 per cento.*

---

## 51.0.28

MARINI

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

### «Art. 51-bis.

*(Decontribuzione salario di secondo livello e lavoro straordinario)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, sono soppresse le parole "alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati".

2. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, le parole: "entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita" sono sostituite con le seguenti: "entro il limite massimo del quattro per cento della retribuzione contrattuale percepita".

3. All'articolo 2, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione, soggetta a contribuzione, dovuta sugli importi erogati per prestazioni di lavoro straordinario".

4. All'articolo 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 19 è abrogato».

---

**51.0.29**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Decontribuzione salario di secondo livello e lavoro straordinario)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, sono soppresse le parole: "alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati".

2. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, le parole: "entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita" sono sostituite con le seguenti: "entro il limite massimo del quattro per cento della retribuzione contrattuale percepita".

3. All'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione, soggetta a contribuzione, dovuta sugli importi erogati per prestazioni di lavoro straordinario".

4. All'articolo 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 19 è abrogato».

*Conseguentemente alla Tabella C del presente disegno di legge finanziaria gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 1,6 per cento.*

**51.0.30**

MORANDO, TURCI, CADDEO, PASQUINI, BRUNALE

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Decontribuzione salario di secondo livello e lavoro straordinario)*

1. Al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti



come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati" sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, le parole: "entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita" con le seguenti: "entro il limite massimo del quattro per cento della retribuzione contrattuale percepita";

c) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione, soggetta a contribuzione, dovuta sugli importi erogati per prestazioni di lavoro straordinario".

2. All'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 19 è abrogato».

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche, per il triennio, in misura pari al 2 per cento.*

---

### 51.0.31

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 51-bis.**

*(Decontribuzione salario di secondo livello e lavoro straordinario)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, sono soppresse le parole: "alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati".

2. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, le parole: "entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita" sono sostituite con le seguenti: "entro il limite massimo del quattro per cento della retribuzione contrattuale percepita".

3. All'articolo 2, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione, soggetta a contribuzione, dovuta sugli importi erogati per prestazioni di lavoro straordinario".

4. All'articolo 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 19 è abrogato».

*Conseguentemente alla Tabella C del presente disegno di legge finanziaria gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 1,6 per cento.*

---

**51.0.32**

FERRARA

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

1. All'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "per il periodo 2003-2005" sono sostituite dalle parole: "per il periodo 2003-2008" e le parole "ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio" sono soppresse.

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 28.000;  
2007: - 28.000;  
2008: - 28.000.

---

**51.0.33**

TREU, DATO, GIARETTA, SOLIANI, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, COVIELLO, MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Nuove norme in materia di diritti dei collaboratori a progetto con particolare riguardo alla tutela della gravidanza)*

1. L'articolo 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

"Art. 66. - *(Tutela della gravidanza, della malattia e dell'infortunio nei lavori a progetto)*. - 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non possono in nessun caso comportare l'anticipata conclusione del rapporto contrattuale.

2. In caso di malattia e infortunio comportanti un'astensione dall'attività lavorativa superiore a dieci giorni, la durata del contratto è prorogata per un periodo corrispondente e comunque non oltre un sesto della durata del contratto, quando essa sia determinata, ovvero non oltre trenta giorni per i contratti di durata determinabile, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

3. In caso di gravidanza, la durata del contratto, quando essa sia determinata, è prorogata per un periodo di nove mesi, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

4. Alle collaboratrici a progetto si applica la disciplina in materia di congedo per maternità di cui agli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

5. Per tutto il periodo del congedo di maternità le collaboratrici a progetto hanno diritto ad un'indennità di maternità pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità.

6. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto ministeriale 12 gennaio 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001".

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aliquote di contribuzione per il finanziamento dei trattamenti economici di maternità corrisposti alle collaboratrici a progetto».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66* inserire il seguente:

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

*m)* l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

n) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

o) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

p) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

q) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

r) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

#### 51.0.34

DATO, TREU, GIARETTA, SOLIANI, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, COVIELLO, MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Incentivi ai datori di lavoro per l'assunzione di persone che avviano o riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia)*

1. Al fine di incentivare l'assunzione di persone ultraquarantenni, che avviano o riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2 sono integralmente fiscalizzati per un periodo di tre anni dalla data dell'assunzione.

2. È ammesso all'incentivo di cui al comma 1 ciascun datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato una persona di età non inferiore a quaranta anni, in condizione di inoccupazione o disoccupazione da almeno due anni, che nello stesso periodo sia stata impegnata in lavoro di cura in favore di:

a) figli minori di anni 12, anche adottivi o in affidamento;

b) familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

c) familiari non autosufficienti.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con i Ministri delle politiche sociali e per le pari opportunità, sono individuate le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, inserire il seguente articolo:

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo II-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**51.0.35**

TREU, DATO, GIARETTA, SOLIANI, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, COVIELLO, MONTAGNINO

Dopo l'**articolo 51**, aggiungere il seguente:

**«Art. 51-bis.**

*(Nuove norme in materia di trattamento economico e normativo dei periodi di congedo parentale)*

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

**"Art. 34**

*(Trattamento economico e normativo dei congedi parentali).*

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino,

un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di nove mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari ad euro 20 mila annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 70 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2, i periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7"».

*Consequentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

g) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

i) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

j) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

k) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

l) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

### 51.0.36

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 51-bis.

*(Obbligo di piano sociale per ristrutturazione aziendale)*

1. Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'ultimo periodo del comma è soppresso.

2. Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:

"12-bis. L'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità non può inviare ai lavoratori interessati le comunicazioni di cui al comma 9, a pena di inefficacia delle stesse con le conseguenze di cui al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, ove non abbia previamente provveduto a definire consensualmente, negoziando in buona fede, un piano sociale di accompagnamento della riduzione di personale con gli stessi soggetti sindacali partecipi della procedura d'informazione ed esame congiunto di cui al presente articolo. Alla negoziazione del piano sociale intervengono rappresentanti delle regioni interessate dalla situazione di crisi occupazionale. Il piano sociale deve contenere almeno una o più delle seguenti misure:

a) offerta ai lavoratori licenziandi di un posto di lavoro in altre unità produttive dell'impresa o in altre imprese appartenenti al medesimo gruppo, purché nel raggio di 50 chilometri dal precedente luogo di lavoro;

b) predisposizione di un progetto di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nel licenziamento collettivo, finaliz-

zato a sbocchi occupazionali previamente individuati, con assunzione integrale dei relativi oneri a carico dell'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità;

c) corresponsione di un'integrazione del trattamento di fine rapporto.

Qualora risulti impossibile, entro il termine perentorio fissato con proprio decreto dal Ministro del lavoro, definire consensualmente il piano sociale di cui al presente comma, il collocamento in mobilità non può avere corso né si può dar luogo a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo in relazione alle medesime esigenze fatte valere ai fini del collocamento in mobilità"».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 66-ter.**

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

"29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa



è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione"».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

### **51.0.37**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 51-bis.**

*(Obbligo di piano sociale per ristrutturazione aziendale)*

1. Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'ultimo periodo del comma e soppresso.

2. Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 12 e inserito il seguente:

"12-bis. L'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità non può inviare ai lavoratori interessati le comunicazioni di cui al comma 9, a pena di inefficacia delle stesse con le conseguenze di cui al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge ove non abbia previamente provveduto a negoziare in buona fede un piano sociale d'accompagnamento della riduzione di personale con gli stessi soggetti sindacali partecipi della procedura d'informazione ed esame congiunto di cui al presente articolo. Alla negoziazione del piano sociale intervengono rappresentanti delle regioni interessate dalla situazione di crisi occupazionale. Il piano sociale deve contenere almeno una o più delle seguenti misure:

a) offerta ai lavoratori licenziandi di un posto di lavoro in altre unità produttive dell'impresa o in altre imprese appartenenti al medesimo gruppo, purché ubicate nel raggio di 50 chilometri dal precedente luogo di lavoro;

b) predisposizione di un progetto di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nel licenziamento collettivo, finalizzato a sbocchi occupazionali previamente individuati, con assunzione integrale dei relativi oneri a carico dell'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità;

c) corresponsione di un'integrazione del trattamento di fine rapporto.

Qualora risulti impossibile, entro il termine perentorio fissato con proprio decreto dal Ministro del lavoro, definire consensualmente il piano sociale di cui al presente comma, ed il collocamento in mobilità non sia stato preceduto dal godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 è concessa per ulteriori dodici mesi, con importo ragguagliato nei primi 24 mesi al 100 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe spettato ai lavoratori coinvolti nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. In assenza di definizione consensuale del piano sociale, gli oneri per il pagamento dell'indennità di mobilità sono in ogni caso posti integralmente a carico dell'impresa interessata, anche quando il collocamento in mobilità faccia seguito ad un periodo di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Tali oneri vanno assolti con le stesse scadenze previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai fini del versamento della retribuzione".

3. Nell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, sono soppresse le parole: "ovvero che sarebbe loro spettato"».

*Consequentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

d) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 66-ter.**

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**51.0.38**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Studio di fattibilità per società per il trasporto individuale e collettivo)*

1. Con decisione del Consiglio dei Ministri viene conferito l'incarico a Finmeccanica di presentare un piano finalizzato alla costituzione di una nuova società per la mobilità individuale e collettiva, che preveda l'acquisizione del patrimonio industriale e finanziario di FIAT Auto S.p.A. per una somma simbolica, in ragione dei trasferimenti a vario titolo erogati dalla finanza pubblica nei confronti dell'impresa automobilistica.

2. La nuova società prevede la partecipazione di Finmeccanica e di altri soggetti pubblici, ivi comprese Regioni ed Enti locali.

3. A tal fine è istituito un fondo per lo studio di fattibilità con importo di 5 milioni di euro».

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre di pari importo.*

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**51.0.39**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:***«Art. 51-bis.***(Invalidi civili)*

1. Agli invalidi civili e' riconosciuto un assegno pensionistico mensile di 516,00 euro».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:***«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 66-ter.**

1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facolta' di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

**Art. 66-quater.**

1. Gli interventi a favore di Imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

**Art. 66-quinquies.**

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "45 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "47 per cento".

**Art. 66-sexies.**

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**51.0.40**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Incremento dell'indennità di disoccupazione)*

1. La percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dallo gennaio 2006 è elevata all'80 per cento per i primi dodici mesi ed è fissata al 60 per cento per i mesi successivi per un totale massimo di ventiquattro mesi nel quinquennio, elevati a trenta mesi nel Mezzogiorno.

2. Ai percettori di tale indennità è riconosciuta la copertura della contribuzione figurativa.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricola, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 66-ter.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

**Art. 66-quater.**

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

**Art. 66-quinquies.**

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. All'A.S. 3613 sopprimere l'articolo 19».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**51.0.41**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Minimi e massimi previdenziali)*

1. A partire dallo gennaio 2006 il minimo di pensione è fissato in 800 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancanti aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una indennità *una tantum* di 800 euro.

2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad un quinto del trattamento minimo. Vengono riconosciuti cinque anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

3. Le prestazioni pensionistiche, dallo gennaio 2006 sono subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.

4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

5. All'articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 la parola: "particolari" è soppressa e dopo la parola: "usuranti" sono inserite le seguenti: "e pesanti".

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere in base al comma 1 a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3, i limiti di reddito».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:*

**«Art-66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 66-ter.**

1. A partire dal 1° gennaio 2005, a redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.



**Art. 66-quater.**

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

**Art. 66-quinquies.**

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**51.0.42**

PASQUINI, CADDEO, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, LATORRE

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Deduzioni alla base imponibile IRAP)*

1. Nell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

*a*) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

*b*) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

*c*) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

*d*) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dallo gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 chilogrammi di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

**51.0.43**

TURCI, CADDEO, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Imposta regionale sulle attività produttive)*

1. Al comma 4-bis.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque", sono sostituite dalle seguenti: "spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.500 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di nove"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 chilogrammi di massa complessiva e con più di tre posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

#### **51.0.44**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 51-bis.**

*(Esenzione dall'IRAP per l'assunzione di ricercatori nelle aree obiettivo 1 e 2)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-bis.1 è aggiunto il seguente:

"4-bis.1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), ubicati nelle aree obiettivo 1 e 2, non si tiene conto, ai fini del computo del numero dei lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al comma 4-bis.1, dei lavoratori nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato esclusivamente a finalità di ricerca e sviluppo tecnologico di prodotti e processi produttivi, nonché degli apprendisti e dei disabili"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
- 

**51.0.45**

PASQUINI, CADDEO, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, LATORRE

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Imposta sul reddito delle società)*

1. L'articolo 4, comma 2, della legge 7 aprile 2003, n. 80, è sostituito dal seguente:

"2. Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste una aliquota pari al 23 per cento fino a 75.000 euro ed un'aliquota pari al 33 per cento oltre tale importo".

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite)*

1. L'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:

"4. Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

**51.0.46**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Sgravi fiscali per imprese in crisi)*

1. Ai fini del presente articolo si intendono per:

a) "aree sottoutilizzate": le aree di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289;

b) "fondo" o "fondi": i fondi chiusi costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) "imprese in crisi": le società di capitali il cui stato di crisi sia stato dichiarato con decreto a norma del comma 6;

d) "mercato regolamentato": i mercati di strumenti finanziari autorizzati dalla Consob ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

e) "periodo di crisi": il periodo di tempo compreso tra la data di inizio e quella di fine dello stato di crisi, incluso l'eventuale rinnovo;

f) "periodo di esenzione": il periodo di tempo, al massimo coincidente con il periodo di crisi, durante il quale i fondi possono usufruire dei benefici di cui alla presente legge;

g) "titoli": le quote, azioni ed obbligazioni convertibili di imprese in crisi;

h) "valore del patrimonio netto del fondo": il valore delle quote desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1993, n. 344, relativi alla fine dell'anno.

2. Il risultato di gestione dei Fondi, di cui al comma 3, che investano in titoli di imprese in crisi, è esente dal prelievo fiscale di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, per la quota relativa ai titoli delle aziende in crisi per l'intero periodo di crisi.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il risultato di gestione dei Fondi si determina sottraendo dal valore della quota di patrimonio netto del Fondo investita in titoli di imprese in crisi alla fine del periodo di esenzione al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore di tale quota di patrimonio netto del Fondo all'inizio del periodo di esenzione e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

4. All'inizio del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del Fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato, per i titoli negoziati sui mercati regolamentati:

a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi di cui al comma 5;

b) al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la dichiarazione dello stato di crisi, qualora al momento della dichiarazione i titoli fossero già in proprietà del fondo; negli altri casi è calcolato:

1) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi;

2) in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, qualora al momento della dichiarazione dello stato di crisi i titoli fossero già in proprietà del fondo.

5. Alla fine del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del Fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato:

a) per i titoli negoziati sui mercati regolamentati, in base al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la fine dello stato di crisi;

b) per i titoli non negoziati sui mercati regolamentati, in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

6. Ai fini della presente legge, un'impresa può chiedere la dichiarazione dello stato di crisi, con le modalità di cui al comma 6, in presenza di una temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni e qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa.

7. La domanda di dichiarazione di stato di crisi, approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione o di gestione dell'impresa, è inviata al Ministro delle attività produttive corredata da una relazione giurata sottoscritta dal legale rappresentante della società da cui risultino:

a) l'andamento delle perdite;

b) la diminuzione del fatturato;

c) l'andamento delle scorte;

d) l'andamento della capacità produttiva rispetto alle vendite medie degli ultimi otto anni;

e) l'aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi.

8. La domanda di cui al comma 6 è corredata altresì da un piano di ristrutturazione che contenga almeno le seguenti informazioni:

a) piano economico finanziario relativo alla strategia di ristrutturazione dell'impresa per i successivi otto anni, anche in considerazione dell'evoluzione di mercato attesa;

b) descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali a livello regionale e/o nazionale, della scomparsa dell'impresa e dell'esecuzione del piano di ristrutturazione;

c) verbale della concertazione con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale in merito alla ristrutturazione prevista.

9. Entro trenta giorni dalla domanda di cui al comma 6, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, provvede alla dichiarazione dello stato di crisi dell'impresa, definendo altresì la data di inizio e di fine del periodo di crisi.

10. La durata del periodo di crisi non può essere superiore ai quattro anni; la dichiarazione dello stato di crisi può essere rinnovata una sola volta, su richiesta dell'impresa, con le modalità di cui al comma 6.

11. Se il Fondo di cui al comma 2 dopo la fine dello stato di crisi senza dichiarazione d'insolvenza, intende cedere le partecipazioni detenute nell'impresa in crisi, tali partecipazioni sono offerte in prelazione, a parità di condizioni, ai soggetti iscritti nel libro soci alla data della dichiarazione dello stato di crisi, in proporzione ai titoli ceduti al Fondo.

12. L'offerta in prelazione di cui al comma 11 deve essere depositata presso l'Ufficio del registro delle imprese. Per l'esercizio della prelazione il Fondo concede un termine non superiore a cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'offerta.

13. Il diritto di prelazione sulle azioni o quote della società in crisi può essere escluso con patto tra l'alienante la partecipazione ed il Fondo acquirente.

14. I Fondi di cui al comma 1 che intendano investire in titoli di imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di dodici mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, possono richiedere un contributo ad un Fondo speciale, istituito presso il Ministero delle attività produttive. Tale contributo copre, in misura non superiore al 50 per cento, il costo documentato delle attività di selezione di titoli e la valutazione dei piani di ristrutturazione e di sviluppo, nonché le necessarie analisi di mercato.

15. Il citato Fondo speciale presso il Ministero delle attività produttive, può altresì erogare contributi, su domanda, a imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di dodici mesi an-



tecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, per il finanziamento delle seguenti attività:

- a) certificazioni di bilancio;
- b) ristrutturazioni di bilancio;
- c) elaborazione del piano economico-finanziario;
- d) consulenza per eventuali cessioni o ampliamenti tramite fusioni e acquisizioni;
- e) consulenza tecnico-finanziaria per elaborare progetti di sviluppo dell'impresa volti a favorire l'accesso di Fondi in grado di offrire competenze complementari a quelle dell'imprenditore;
- f) assistenza all'emissione di prestiti con contenuti azionari sotto forma di diritti di conversione e opzione.

16. Per le medesime finalità, il contributo di cui ai commi 14 e 15 può essere erogato a titolo di cofinanziamento di agevolazioni e programmi di finanziamento dell'Unione europea e di contributi previsti da leggi regionali.

17. Per il finanziamento delle norme di cui ai commi 14 e 15, il Fondo speciale istituito presso il Ministero delle attività produttive ha una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
  - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
  - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
  - f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
  - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

**51.0.47**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:***«Art. 51-bis.***(Incentivi all'occupazione delle giovani donne)*

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2011 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso l'assunzione, nelle condizioni di cui al comma 5, di giovani lavoratrici, è concesso il credito di imposta di cui al comma 2. Sono esclusi all'ambito di applicazione del presente articolo i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 600 euro per ciascuna lavoratrice assunta per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2005. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo di lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2005. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dallo gennaio 2006, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) né ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere

dallo gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) le lavoratrici assunte siano di età non superiore a 32 anni;

b) le lavoratrici assunte siano residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, come determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto a quello maschile, ovvero in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 5 per cento quello maschile;

c) le lavoratrici assunte non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi;

d) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

e) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.500 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuati di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 63, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 63-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**51.0.48**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Istituzione del Fondo per la riqualificazione e il recupero dei centri storici urbani e delle aree metropolitane del Mezzogiorno)*

1. Al fine di promuovere il rilancio e lo sviluppo turistico nel mezzogiorno, il Ministero per le attività e i beni culturali partecipa, unitamente alle Regioni e ai comuni interessati, nonché ad operatori privati ed alle fondazioni bancarie interessate, alla costituzione di un Fondo spe-

cializzato finalizzato alla riqualificazione e al recupero dei centri storici e delle aree metropolitane del Mezzogiorno.

2. Il Ministero per le attività e i beni culturali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni e i comuni interessati, stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti di recupero dei centri storici e delle aree metropolitane di cui al comma 1, nonché le procedure di erogazione dei finanziamenti a valere sul predetto Fondo. Nell'erogazione dei finanziamenti si tiene conto, in via prioritaria, dello stato di degrado dei centri storici e della partecipazione finanziaria dei comuni e dei privati. L'erogazione dei finanziamenti avviene secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

3. Ai fini della costituzione del Fondo di cui al comma 1, sono stanziare risorse pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**51.0.49**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

1. L'ispettorato del lavoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla verifica di tutte le aziende non in regola con il versamento del contributo di cui al comma 10, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257».

---

**51.0.50**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

1. L'ispettorato del lavoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla verifica di tutte le aziende non in regola con il versamento del contributo di cui al comma 10, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257».

---

**51.0.51**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

1. La legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed i decreti legislativi n. 276 del 2003, n. 254 del 2004 e n. 124 del 2004 sono abrogati».

Conseguentemente dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis.**

*(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**51.0.52**

CRINÒ

Dopo l'**articolo 51**, aggiungere il seguente:

**«Art. 51-bis.**

*( Modifiche alle disposizioni In materia di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali)*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I versamenti dovuti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera f) dalle agenzie di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono essere effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre"».

**51.0.53**

BOLDI, FRANCO Paolo, MORO

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:***«51-bis.**

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge del 2 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, In ogni caso ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 22 dicembre 1986.

2. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge predetta n. 142 del 2001 per i rapporti di lavoro in forma autonoma stabiliti ai sensi del comma 1, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo.

3. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, in ogni stadio o grado, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al presente articolo, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

4. Le controversie tra socio lavoratore e cooperativa relative all'estinzione del rapporto di lavoro e alle prestazioni mutualistiche, queste ultime comprendenti sia lo svolgimento delle attività lavorative, sia il trattamento economico, si intendono di competenza del Tribunale ordinario.

5. Il Regio Decreto 28 agosto 1924 n. 1422 concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, si intende abrogato a far data dalla entrata in vigore del Regio Decreto Legge n. 1827 del 4 ottobre 1935.

6. Al comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio, n. 226, dopo le parole «e di sicurezza del lavoro» sono aggiunte le seguenti « ad eccezione dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142».

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella C, alla rubrica voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo II della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo



art. 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del Demanio)  
(6.1.2.9. -Agenzia del Demanio - capp. 3901):

2006: - 20.000;

2007: - 20.000;

2008: - 20.000.

---

#### **51.0.54**

RUVOLO, TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

#### **«Art. 51-bis.**

1. Al comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo le parole: "e di sicurezza del lavoro" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142».

---

#### **51.0.55**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 51-bis.**

1. L'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 952 è così sostituito:

"1. Fermo quanto previsto nel comma successivo, il pilota che abbia compiuto il sessantesimo anno di età senza aver inoltrato al capo del compartimento la richiesta di cui in appresso, o non sia più idoneo, per minorate condizioni fisiche o psichiche, accertate dalla commissione costituita a norma dell'articolo 103 al disimpegno del servizio di pilotaggio, è cancellato dal registro dei piloti dal capo del compartimento.

2. Entro il compimento dell'età prevista al comma precedente per la cancellazione dal registro, il pilota interessato può inoltrare al capo del compartimento istanza di prolungamento volontario di permanenza in servizio. L'istanza deve indicare il periodo di prolungamento, comunque non inferiore all'anno, e può essere rinnovata da altra istanza alla scadenza del periodo. In nessun caso è consentita la prosecuzione volontaria del servizio oltre il limite dei sessantacinque anni di età del pilota.

3. I piloti in servizio dopo il compimento del sessantesimo anno di età sono assoggettati, con cadenza annuale, alla visita di cui all'articolo 103"».

---

## **51.0.56**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 51-bis.**

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, come successivamente modificato, è così sostituito:

### **"Art. 109.**

1. In esecuzione dell'Accordo di Schengen, i gestori di strutture ricettive sono tenuti a vigilare affinché gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle altre Parti contraenti l'Accordo e di altri Stati membri delle Comunità europee, eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un gruppo, al momento dell'arrivo compilino e firmino personalmente una scheda di dichiarazione e provino le loro identità esibendo un documento d'identità valido.

2. Nelle schede di dichiarazione, che possono essere compilate a cura del gestore e firmate dallo straniero, sono riportati il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità, gli estremi del documento esibito.

3. Le schede di dichiarazione vengono periodicamente ritirate dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

4. In caso di mancato ritiro, il gestore ha l'obbligo di conservare le schede per un anno dalla loro compilazione, esibendole o consegnando le a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. I gestori di strutture ricettive che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1800"».

---

**51.0.57**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

1. Il secondo comma dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, è sostituito dal seguente:

"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione entro cinque giorni al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata"».

**51.0.58**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

1. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente:

"*a-bis)* le somme versate dai datori di lavoro e dai lavoratori agli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria"».

**51.0.59**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

1. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria sono equiparati alle associazioni sindacali».

---

**51.0.60**

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI, RONCONI

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**Art. 51-bis.**

*(Cooperative di produzione e lavoro ed artigiane)*

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 22 dicembre 1986.

2. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge predetta n. 142 del 2001 per i rapporti di lavoro in forma autonoma stabiliti ai sensi del comma 1, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo.

3. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, in ogni stadio o grado, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al presente articolo, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

4. Le controversie tra socio lavoratore e cooperativa relative all'estinzione del rapporto di lavoro e alle prestazioni mutualistiche, quest'ultime

comprendenti sia lo svolgimento della attività lavorativa, sia il trattamento economico, si intendono di competenza del Tribunale ordinario.

5. Il Regio Decreto 28 agosto 1924 n. 1422 concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, si intende abrogato a far data dalla entrata in vigore del Regio Decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935.

6. Al comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo le parole: "e di sicurezza del lavoro" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142"».

---

### 51.0.61

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 51-bis.

*(Misure a sostegno dell'occupazione nelle PMI)*

1. Al fine di sostenere i livelli occupazionali nelle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1' annesso al Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, per il periodo d'imposta 2006 le suddette imprese possono dedurre dalla base imponibile determinata ai fini dell'imposta regionale attività produttive i costi di cui al comma 1, lettera b), nn. 1), 3) e 4) dell'articolo II del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fino all'importo di euro 70.000.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è cumulabile con le ulteriori deduzioni previste nell'articolo II del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con esclusione delle deduzioni previste ai commi 4-*quater* e 4-*quinqies* del medesimo articolo.

3. La delocalizzazione di processi produttivi anche parziali, soprattutto quando essa comporti riduzione di posti di lavoro sul territorio nazionale, determina la decadenza dalla agevolazione prevista dalla presente norma».

*Conseguentemente, a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C.*

---

**51.0.62**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

1. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, dopo il comma 3 aggiungere:

"3-bis. Per le attività lavorative di cui alle lettere a) ed e) del primo comma dell'articolo 10-bis, già esistenti, i termini previsti rispettivamente ai precedenti commi 1 e 3 decorrono ventiquattro mesi dopo l'emanazione delle indicazioni e delle linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies"».

---

**Art. 52****52.1 (testo 2)**

GIARETTA, TREU, CASTELLANI, DETTORI, COVIELLO, MONTAGNINO, DATO, BASTIANONI, D'ANDREA

*Sostituire l'articolo 52 con il seguente:*

**«Art. 52.**

*(Riduzione premiale della componente assicurativa INAIL del costo del lavoro per le imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione)*

1. Al fine di riconoscere una riduzione premiale del costo del lavoro alle imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione, a decorrere dal 1° giugno 2006 può essere riconosciuta a ciascuna impresa una riduzione fino al 40 per cento del tasso medio di tariffa applicato dalla medesima impresa in sede di corresponsione del premio per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

2. L'accesso al beneficio di cui al comma 1 è limitato alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, le quali:

a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;

b) non abbiano registrato infortuni nel triennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL previo parere del consiglio di indirizzo e vigilanza, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ammissione al beneficio di cui al presente articolo.

4. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio finanziario complessivo di ciascuna delle gestioni di cui al decreto legislativo n. 38 del 2000, a tutela dei livelli di copertura delle prestazioni erogate dall'INAIL, fino alla piena esplicazione degli effetti di contenimento della spesa per prestazioni derivanti dalla presente disciplina, i contributi ammessi alla riduzione sono posti integralmente a carico della fiscalità generale.

5. Il comma 449 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

6. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati».

---

### 52.1

GIARETTA, TREU, CASTELLANI, DETTORI, COVIELLO, MONTAGNINO, DATO, BASTIANONI, D'ANDREA

*Sostituire l'articolo 52 con il seguente:*

#### «Art. 52.

*(Riduzione premiale della componente assicurativa INAIL del costo del lavoro per le imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione)*

1. Al fine di riconoscere una riduzione premiale del costo del lavoro alle imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione, a decorrere dal 1° giugno 2006 può essere riconosciuta a ciascuna impresa una riduzione fino al 40 per cento del tasso medio di tariffa applicato dalla medesima impresa in sede di corresponsione del premio per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

2. L'accesso al beneficio di cui al comma 1 è limitato alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, le quali:

a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;

b) non abbiano registrato infortuni nel triennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL previo parere del consiglio di in-



dirizzo e vigilanza, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ammissione al beneficio di cui al presente articolo.

4. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio finanziario complessivo di ciascuna delle gestioni di cui al decreto legislativo n. 38 del 2000, a tutela dei livelli di copertura delle prestazioni erogate dall'INAIL, fino alla piena esplicazione degli effetti di contenimento della spesa per prestazioni derivanti dalla presente disciplina, i contributi ammessi alla riduzione sono posti integralmente a carico della fiscalità generale.

5. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati».

---

## 52.2

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

*Sostituire l'articolo 52 con il seguente:*

### «Art. 52.

*(Riduzione premiale della componente assicurativa INAIL del costo del lavoro per le imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione)*

1. Al fine di riconoscere una riduzione premiale del costo del lavoro alle imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione, a decorrere dal 1° giugno 2006 può essere riconosciuta a ciascuna impresa una riduzione fino al 40 per cento del tasso medio di tariffa applicato dalla medesima impresa in sede di corresponsione del premio per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

2. L'accesso al beneficio di cui al comma 1 è limitato alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, le quali:

a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei da-

tori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;

b) non abbiano registrato infortuni nel triennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL previo parere del consiglio di indirizzo e vigilanza, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ammissione al beneficio di cui al presente articolo.

4. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio finanziario complessivo di ciascuna delle gestioni di cui al decreto legislativo n. 38 del 2000, a tutela dei livelli di copertura delle prestazioni erogate dall'INAIL, fino alla piena esplicazione degli effetti di contenimento della spesa per prestazioni derivanti dalla presente disciplina, i contributi ammessi alla riduzione sono posti integralmente a carico della fiscalità generale.

5. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) i commi da 349 a 353 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati;

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati».

---

## 52.3

Izzo

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio».

---

**52.4**

PEDRIZZI, GRILLOTTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio».

---

**52.5**

FRANCO PAOLO, MORO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio».

---

**52.6**

CICCANTI, TAROLI, EUFEMI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio».

---

**52.7**

MAGNALBÒ

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio».

---

**52.8**

BASTIANONI, GIARETTA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio».

---

**52.9**

TURCI, CADDEO, BONAVIDA, GUERZONI, BRUNALE, PASQUINI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, agli imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, che nel corso del triennio precedente non hanno registrato infortuni sul lavoro, è riconosciuta, previa intesa sottoscritta con l'ispettorato del lavoro e le parti sociali volta al miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, la riduzione del 50 per cento delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

2-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'ammissione al beneficio di cui

al comma 2-*bis*, nonché di accertamento dal quale emerga il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-*bis*.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a)* articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d)* articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g)* articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**52.10**

FORLANI

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Il termine per la verifica – secondo il disposto dell'art. 55 della legge n. 144 del 1999 – delle disposizioni del d.lgs. 38 del 2000 è fissato al 31 dicembre 2006.

2-*ter*. All'art. 11 del d.lgs. 38/2000 sopprimere le parole da: "con decreto del" fino a: ", nei casi previsti dalla normativa vigente,".

2-*quater*. Gli importi presenti nella tabella indennizzo danno biologico di cui all'art. 13, letto A) , del d.lgs. 38 del 2000 sono aggiornati periodicamente con le stesse modalità di cui all'articolo 11 del d.lgs. 38 del 2000».

---

**52.11**

GIARETTA, TREU, CASTELLANI, DETTORL, COVIELLO, MONTAGNINO, DATO, BASTIANONI, D'ANDREA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il comma 449 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

2-ter. A salvaguardia degli equilibri economico-finanziari delle gestioni previdenziali e a tutela dei livelli di copertura delle prestazioni erogate agli iscritti, gli investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici devono essere svolti in modo da assicurare a ciascuno dei predetti enti:

a) un coinvolgimento dell'ente esclusivamente a titolo di finanziatore dell'investimento, a fronte di adeguate e dirette garanzie dei finanziamenti erogati;

b) l'accesso agli investimenti attraverso gli strumenti tipici del mercato mobiliare;

c) un rendimento idoneo a garantire l'equilibrio finanziario nell'ambito del vigente sistema di finanziamento delle prestazioni, ovvero ad impedire l'incremento degli eventuali deficit attuariali;

d) ferme restando le garanzie di cui alla lettera c), la facoltà di destinare i rendimenti ad ulteriori investimenti mobiliari».

---

**52.12**

BATTAFFARANO, PILONI, PIZZINATO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, D'ANDREA

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. L'INAIL, l'ISPESL e l'Istituto italiano di medicina sociale, promuovono, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori dell'agricoltura e dell'artigianato. A tal fine:

a) l'INAIL realizza l'attività di cui al presente comma attraverso il sostegno finanziario finalizzato a interventi informativi e formativi, di miglioramento in termini di sicurezza delle strutture, degli impianti, dei processi produttivi, della organizzazione delle imprese, di individuazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle azioni di prevenzione.

b) L'ISPESL, programma ed attua l'attività di cui al presente comma mediante specifiche iniziative di ricerca, con particolare riguardo alla identificazione e diffusione di buone pratiche ed aggiornati strumenti di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore di interesse, coinvolgendo gli enti bilaterali; divulga i relativi

risultati dell'attività di ricerca in coerenza con le strategie comunitarie e con i programmi dell'agenzia europea per la sicurezza sul lavoro.

2-ter. Gli interventi di sostegno di cui al comma 2-bis sono a carico dell'INAIL e non comportano alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica».

---

### 52.13

BATTAFARANO, PIZZINATO, DI SIENA, GRUOSSO, FALOMI, PILONI, VIVIANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Con delibera dell'istituto, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con cui utilizzare le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota, pari ad un terzo, da destinare all'adeguamento dell'indennità di invalidità;

b) una quota, pari ad un terzo, da destinare all'ampliamento delle attività dell'istituto per il recupero psicofisico e dell'attitudine lavorativa degli infortunati ed al potenziamento dei servizi di controllo e di ispezione contro il lavoro irregolare;

c) una quota, pari ad un terzo, da destinare alla riduzione dei premi assicurativi».

---

### 52.14

VANZO, STIFFONI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

«3. L'articolo 54, del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è soppresso».

---

### 52.15

VANZO, STIFFONI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

«3. L'articolo 54, del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente: "54. Le Direzioni provinciali dell'Inail sono tenute a trasmettere le denunce di cui all'articolo 53, entro dodici ore dal ricevimento, all'autorità provinciale di pubblica sicurezza"».

### **52.0.1**

LEGNINI, VITALI, VICINI, CAVALLARO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:*

#### **Art. 52-bis.**

*(Finanziamenti, contributi e agevolazioni fiscali)*

1. Nell'ambito delle sue competenze, lo Stato dispone finanziamenti, contributi e agevolazioni fiscali riguardanti in particolare:

a) finanziamenti, in base al piano forestale nazionale, assegnati alle comunità montane e ai consorzi forestali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, per la forestazione e per l'agricoltura eco-compatibile, anche per la parte delle quote nazionali previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni del fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di altri programmi comunitari;

b) contributi per la forestazione, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

c) contributi per la realizzazione e la manutenzione degli impianti a fune;

d) finanziamenti di progetti per la valorizzazione economica dei terreni abbandonati e per forme collettive di trasformazione e commercializzazione dei prodotti tipici della montagna;

e) finanziamenti di interventi per il turismo montano, nel quadro previsto dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni;

f) agevolazioni fiscali, nelle quote e nei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), nonché contributi per la manutenzione e l'ammodernamento, a favore di imprese turistiche montane colpite da eventi esogeni con squilibri economici, per impianti di innevamento e impianti di risalita;

g) estensione delle agevolazioni, di cui all'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, per il recupero del patrimonio edilizio nei centri di montagna;

h) conferma dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) dei terreni agricoli montani;

i) ammissibilità del credito di imposta per investimento delle imprese nell'adeguamento e nell'ammodernamento degli impianti;



l) priorità nella ripartizione dei fondi, erogati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, per gli acquisti di terreni montani, in particolare proposti da giovani agricoltori;

m) concessione della copertura parziale degli interessi sui mutui dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo-alimentare (ISMEA) per trasferimento di terreni per la ricostituzione di aziende agricole di montagna in compendi unici».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)*

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

---

**52.0.2**

CAVALLARO, VITALI, VICINI, LEGNINI, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

*(Riserve di fondi)*

1. Per gli anni 2006-2008, è attribuita ai comuni montani ed alle comunità montane una quota pari al 30 per cento del fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)*

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

---